


Rassegna Enti Locali



UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - ITALIA

www.upel.va.it

n. 10/2022



Rassegna Enti Locali

n. 10/2022
Settimana dal 14 al 18 marzo 2022

RASSEGNA ENTI LOCALI

Proprietà

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Via Como, 40 - 21100 Varese (VA)

t. 0332 287064 - email upel@upel.va.it - PEC upel@legalmail.it

Pubblicazione telematica registrata al n. 5/2021 del Tribunale di Varese

Direttore Responsabile

Danilo Francesco Guerini Rocco

Coordinamento Scientifico

Dott. Claudio Biondi

Segreteria di redazione

Claudia Paroli

In copertina: Il Villaggio Olandese, Brezzo di Bedero (VA).

L'immagine e le notizie presenti nella pubblicazione sono attinte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo a upel@upel.va.it e si provvederà alla rimozione.

Indice

Cultura

Il Villaggio Olandese, Brezzo di Bedero	11
---	----

Amministrazione

Paletti all'esperto del sindaco	14
Anac, l'accesso civico generalizzato non può essere causa di intralcio al buon funzionamento della Pa	15
Servizio taxi, la contiguità tra Comuni esige un sistema di gestione unitaria	17
Concorrenza, asse tra partiti per congelare i servizi locali.....	19
Consulta, illegittima la norma regionale che arrotonda per difetto la percentuale dei seggi attribuiti al sindaco eletto	21
Il Comune blocca le «vibrazioni» dopo le 22	23
Minoranze linguistiche, entro il 30 aprile le richieste per i fondi 2022	24
Siti web della Pa, «sì» del Garante privacy alle linee guida Agid	25
L'incarico da responsabile tecnico nella partecipata è compatibile con la carica di assessore/consigliere	27
Regole anticorruzione, doppia check list per l'autovalutazione	29

Risorse Umane

Per il lavoro basta il tampone	32
Niente assegno alimentare per i dipendenti no vax sospesi dal servizio	33
Riammissione in servizio dopo l'assoluzione in giudizio, nessun obbligo di comunicazione per il dipendente	35
Vietato denigrare la Pa su WhatsApp, dipendenti a rischio sanzione disciplinare	37

Anac: pubblicazione incarichi e compensi dei dipendenti	39
Piccoli Comuni, la prima posizione organizzativa aggiorna il limite 2016	40
Concorsi, anche nelle selezioni per titoli va verificata la conoscenza della lingua inglese	42
Entrata in servizio, previdenza integrativa, danno erariale e anonimato nei concorsi	44
Corte Conti Piemonte: niente compenso ai commissari interni dei concorsi ...	46
Spetta al Comune fornire e curare le divise dei dipendenti per la raccolta dei rifiuti	47
Smart working e sorveglianza precauzionale per i fragili fino a fine emergenza	48
Sostegni-ter, sbloccato fino al 120% il turn over dei segretari comunali - Castelli (Mef): «Sono una figura strategica».....	50
Concorsi, al candidato assente per «calamità naturale» spetta la prova suppletiva	52
Sede distante per errore in graduatoria, scatta il danno patrimoniale ed esistenziale per il dipendente	54
Solo un'autorità o il medico può imporre il green pass	56
Assistenti sociali, le assunzioni negli enti in riequilibrio vanno autorizzate dalla Commissione ministeriale	58
Carriere, incognita 50% sulle nuove progressioni.....	60
Corte Conti Sicilia: vincoli trattamento accessorio e aumento indennità P.O. ...	62
Contratto, arriva l'atto di indirizzo-bis: a ordinamenti e accessorio 130 milioni.....	63
Unioni civili, anche nella Pa possibile la 104 per i parenti	65

Finanza

Contabilità accrual nella p.a.	68
Certificazione dei ristori Covid sulla Tari anche per chi ha contabilizzato l'entrata al netto	69

Cassazione, sul mancato riversamento dell'imposta di soggiorno depenalizzazione reatroattiva	71
Canone occupazione, ruolo ko	73
La relazione al rendiconto 2021 di Ancrel	74
Revisori, la determinazione del compenso spetta al consiglio comunale	76
Fondi freschi per gli enti.....	78
Ifel: bando per incremento asili nido e fondo di solidarietà	79
Sostegni-ter, ok alle delibere tributarie dopo il bilancio con variazione alla prima occasione	80
Sostegni-ter, ok a ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari per il risanamento di aziende speciali	81
Sostegni-ter. Enti in disavanzo: nuova deroga per l'estinzione dei mutui.....	83
Contabilità, da Arconet le istruzioni per gli acquisti Cloud	85
Preventivi, transazioni non monetarie correlate alla gestione patrimoniale tra le new entry dei questionari	87
Imu sulle piattaforme, arriva il decreto (ma c'è un baco sull'accertamento)....	89
Tre miliardi alle Province per rifare strade e ponti	91
Enti locali, via libera Rgs all'indebitamento 2022-23 - Ecco la circolare sul pareggio.....	92
L'agente della riscossione deve conservare le cartelle esattoriali per cinque anni	94
Bilanci e delibere, sbrogliato l'intreccio. Consiglieri senza incompatibilità.....	96
Ragioneria Generale: verifica degli equilibri di bilancio.....	97
Obbligo di dichiarazione Imu per i beni merce	98
Rendicontazione delle multe 2021, al via il nuovo obbligo di pubblicazione sul sito da parte dell'ente e del Viminale.....	100
Borghi, chiude la lotteria dei 420 milioni Pnrr	102
Sostegni-ter, ricapitalizzazione per le partecipate in crisi e spinta al reclutamento dei segretari	104
La nuova rendicontazione delle risorse incrementali per il sociale allegata al rendiconto 2021	106

Certificazione Covid, dalla Ragioneria i dati definitivi sulla perdita di gettito 2021 ente per ente	109
Per le società scorporate niente diritto al discarico e obblighi di versamento al Comune	111
La riforma della riscossione chiude l'era dei condoni	113
CdP: servizio coordinate bancarie	115

Gestione del Territorio

Standard edilizi, al vaglio di costituzionalità la deroga «senza limiti» introdotta dal decreto "Fare"	117
Titolo edilizio, se il richiedente non è il proprietario serve una indagine approfondita sulla legittimità dell'istanza	121
Affidamento diretto, senza gara esclusa la turbata libertà di scelta del contraente	123
Accordi quadro, ok alla revisione prezzi da parte della Pa	125
Bonus edilizi, prezzi Mite in Gazzetta: nuovi tetti dal 15 aprile	127
Caro-materiali, niente revisione prezzi prima dell'esecuzione: i paletti del Tar Lombardia.....	130
Edifici per la logistica, la destinazione d'uso urbanistica dipende dall'effettivo utilizzo	135
Decreto Sostegni-ter, non passa l'estensione della revisione prezzi a servizi e forniture	137
Commissari per 15 nuove grandi opere: con strade e ferrovie c'è anche il tribunale di Milano	140
Sottosoglia, l'interesse di un altro concorrente non impedisce l'affidamento diretto.....	141
Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese	144
Banca dati abusivismo, raccolta utile solo per rimuovere gli illeciti edilizi integrali.....	147
Abusi edilizi, la data di realizzazione dell'immobile si può autocertificare	149

Municipalizzate, Anac contro l'eccesso di affidamenti in house: spiegare qual è la convenienza	151
Collegio consultivo tecnico, dalla nomina al valore delle decisioni: istruzioni per l'uso.....	153

Polizia Locale - Attività Economiche

Ministero infrastrutture: nuovo Piano Nazionale della Sicurezza Stradale	159
Stop quarantene da contatto - Un'unità al posto di Figliuolo	160
Videosorveglianza privati Ok ma non sulle strade	161

Welfare

Governo, Regioni e Comuni si preparano ad accogliere almeno 700mila profughi	163
--	-----

Rassegne Giurisprudenziali

Commissioni di concorso, risultato di amministrazione e imposta di soggiorno: le massime della Corte dei conti	166
--	-----

Cultura

Il Villaggio Olandese, Brezzo di Bedero



Curiosa la presenza a Brezzo di Bedero del [Villaggio Olandese](#), fondato nel 1967 da un turista nativo dell'Olanda ma innamorato del lago Maggiore.

Il nucleo si compone di oltre 250 casette in stile nordico, con tetto a spiovente e verde rigoglioso. Da più di cinquant'anni il villaggio è un punto di riferimento per i turisti nederlandesi, svizzeri e tedeschi ma anche per gli abitanti di Brezzo di Bedero e dei paesini limitrofi.

Da visitare nel comune è anche la [Collegiata di San Vittore](#), per secoli il centro religioso della Pieve di Bedero. La canonica, fondata nel 1165, sorge sulla cima del monte Bedoli, a dominio di tutta la valle.

Eretta su un precedente edificio paleocristiano, è stata rimaneggiata più volte ma conserva la semplicità della pietra viva e dello stile romanico. La torre campanaria è del XVII secolo mentre l'abside è originale, decorata con archetti pensili e colonne.

Il tesoro della Collegiata sono quattro *codici musicali* risalenti al XII, XIV e XV secolo, fondamentali per lo studio del canto ambrosiano e della paleografia musicale. Grazie alla presenza di un seicentesco organo, infine, la chiesa ospita suggestivi concerti di musica classica.

[Luoghi in Comune](#) è la mappa culturale realizzata da UPEL per scoprire le bellezze dei comuni. Il progetto prevede la creazione di una vetrina culturale e turistica, da arricchire in sinergia con Voi.

Info e adesioni: cultura@upel.va.it - +39 379 235 6593

Per scoprire Brezzo di Bedero: <https://upel.va.it/upel-cultura/brezzo-di-bedero/>

Amministrazione

Paletti all'esperto del sindaco

La normativa regionale che introduce la figura dell'"esperto del sindaco", nella parte in cui gli assegna anche poteri gestionali, è illegittima.

A stabilirlo è la Corte Costituzionale, con la [sentenza del 15 marzo 2022, n. 70](#).

Nel caso specifico, la Consulta ha bocciato l'articolo 9, comma 1, della legge della regione Siciliana 17 febbraio 2021, n. 5, la quale, prevedeva che il sindaco "può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità".

La questione è di particolare interesse perché affronta un problema che si presenta spesso negli ordinamenti locali, non solo quello siciliano, e riguarda il rapporto tra politica e gestione.

Dietro alla parola "supporto" agli uffici, infatti, spesso si celano incarichi professionali o negli staff degli organi di governo volti a creare una vera e propria "struttura amministrativa parallela", di stretta fiducia del sindaco, con poteri anche di natura gestionale.

La Corte Costituzionale evidenzia inoltre come il conferimento dell'incarico di esperto del sindaco nasca sostanzialmente "in virtù di un legame fiduciario"; l'espressa previsione che l'esperto agisca "a supporto della attività gestionale non rispetta il principio di separazione tra politica e amministrazione e non appare ragionevole con specifico riferimento al difetto di selezione comparativa nell'identificazione dell'incaricato".

La Consulta, quindi, non ammette l'aggiramento della separazione della politica dalla gestione, e non permette che ciò avvenga attraverso esperti scelti senza concorso e per appartenenza politica.

Fonte: Italia Oggi n. 65 del 18/03/2022 pag. 34

Autore: Luigi Oliveri

Anac, l'accesso civico generalizzato non può essere causa di intralcio al buon funzionamento della Pa

Lo strumento va usato con «buona fede e senza malizia» affinché non si crei una sorta di effetto boomerang sull'ente

L'accesso civico generalizzato, vale a dire la possibilità di ogni cittadino di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni, non può essere causa di intralcio al loro buon funzionamento.

Così si è espressa Anac in una [delibera](#), a seguito della richiesta di un Responsabile anticorruzione e trasparenza di un Comune finalizzata a ricevere indirizzi operativi circa il contegno da assumere a fronte del ricevimento, da parte di un'associazione, di plurime istanze di accesso civico generalizzato, volte a un vero e proprio controllo ispettivo sull'attività dell'ente e tali da comportare un notevole aggravio di lavoro.

In proposito, l'Autorità richiama le linee guida contenute nella delibera n. 1309/2016, dove si precisa che «nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell'amministrazione».

Viene inoltre richiamata da Anac la sentenza n. 5702/2019 del Consiglio di Stato, sezione VI, che si pone sulla stessa scia. Infatti, nella sentenza si precisa che l'accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull'attività dell'ente e sull'uso delle risorse pubbliche, ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica amministrazione.

Dunque, non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto a queste finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio, deve quindi essere usato secondo buona fede, effettuando una valutazione caso per caso per garantire,

secondo un delicato ma giusto bilanciamento, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una sorta di effetto "boomerang" sull'ente destinatario.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/03/2022

Autore: Manuela Sodini

Servizio taxi, la contiguità tra Comuni esige un sistema di gestione unitaria

L'Agcm ha censurato la criticità concorrenziale rappresentata dall'assenza di una regolamentazione comune

Gli enti ubicati nell'area metropolitana, o comunque compresi in un più ampio ambito territoriale intercomunale, sono tenuti ad adottare tutti gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione per incrementare il livello di concorrenza nel mercato degli autoservizi pubblici non di linea nella zona, al duplice scopo di migliorare la qualità e la qualità del servizio taxi a favore dell'utenza e di evitare discriminazioni o disparità di trattamento tra i tassisti titolari di licenze che operano sul territorio. Questo il principio affermato dall'Antitrust con il [provvedimento AS1819, pubblicato sul bollettino dell'Autorità n. 7/2022](#).

Nello specifico, l'Agcm ha censurato la criticità concorrenziale rappresentata dall'assenza di una regolamentazione unitaria del servizio taxi a livello metropolitano tra i Comuni di Palermo e Monreale «che impedisce ai tassisti titolari di licenze rilasciate dal Comune di Monreale di espletare il servizio all'interno dell'Area Metropolitana di Palermo, di cui il Comune di Monreale fa parte e, pertanto, di operare presso le infrastrutture aeroportuali, portuali e ferroviarie presenti in tale Area».

Benché la pronuncia sia riferita al capoluogo siculo essa ha una portata di carattere generale, perché l'Autorità fonda la necessità di istituire un sistema di gestione unitaria del servizio a livello intercomunale, non tanto sulla base della legge regionale Sicilia 29/1996, quanto piuttosto a norma della legge nazionale 21/1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

L'articolo 2 di tale fonte stabilisce che:

- il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone;
- si rivolge a una utenza indifferenziata;
- le tariffe sono determinate dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio;

- il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale;
- all'interno delle aree comunali o comprensoriali la prestazione del servizio è obbligatoria.

Nella cornice ora descritta, l'Autorità ha fissato l'attenzione sull'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 21/1992 secondo il quale «per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati».

Il disposto ha formato oggetto di un'interpretazione spiccatamente pro-concorrenziale da parte dell'Agcm, che ha richiamato a tal fine la sentenza della Consulta n. 452/2007, secondo cui la norma è riconducibile all'obiettivo di liberalizzare il settore interessato.

Di conseguenza, l'Autorità ha sostenuto che l'esclusione dei tassisti di un ente locale dallo svolgimento dell'attività nella zona intercomunale non solo risulta ingiustificata e non proporzionata, ma «appare presentare un profilo discriminatorio, in quanto determina una disparità di trattamento tra i tassisti».

Di qui l'esigenza primaria che i Comuni contigui utilizzino strumenti pro-concorrenziali – quali, ad esempio, un accordo tra enti locali – per attivare una regolamentazione unitaria del settore a beneficio della quantità e della qualità del servizio taxi nel suo complesso.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/03/2022

Autore: Michele Nico

Concorrenza, asse tra partiti per congelare i servizi locali

Ddl al Senato. Emendamenti Pd, Lega, Fi e Iv per ridimensionare la riforma generale e quella dei trasporti

La giostra degli emendamenti al disegno di legge per la concorrenza è partita e al governo è già arrivato più di un segnale molto chiaro. La maggioranza in Parlamento si ritrova unita come poche volte negli ultimi mesi per provare a ridimensionare la riforma dei servizi pubblici locali, forse il cuore del Ddl. Ma le frenate, in modo coordinato o con singole iniziative, si notano un po' in tutti i pezzi del provvedimento a partire dagli argomenti più popolari, concessioni balneari e taxi, per finire con una materia da addetti ai lavori come il "patent linkage" che riguarda la protezione dei brevetti nella farmaceutica.

In commissione Industria al Senato sono stati depositati 1.072 proposte di modifica. Prima di iniziare le votazioni c'è ovviamente da espletare il doppio rito delle ammissibilità e degli emendamenti segnalati come prioritari dai singoli gruppi parlamentari, ma una primissima lettura del faldone è già illuminante.

Sui trasporti pubblici locali gli emendamenti in fotocopia di Lega (primo firmatario Marti), Forza Italia (Mallegni e Gallone), Pd (Margiotta), Italia Viva (Sbrollini) cui si aggiungono quelli di Coraggio Italia (Berutti) e di Fratelli d'Italia (Malan) puntano prima a stralciare l'inclusione del trasporto dall'articolo 6, quello relativo al riassetto generale dei servizi pubblici locali con maggiori vincoli all'affidamento in-house. Poi all'articolo 7, che regola gli obblighi di gara per il trasporto locale, propongono una modifica per prevedere non più una norma subito applicativa ma una delega al governo per individuare misure per il settore solo «in quanto integrative e applicative» rispetto alla normativa Ue, senza introdurre elementi di "gold plating", cioè una sovraregolazione rispetto a quanto richiesto da Bruxelles.

Ma è tutto l'impianto dei servizi pubblici locali a uscire depotenziato da alcuni emendamenti di Lega, Forza Italia, Pd e Iv che chiedono di sopprimere diversi punti tra quelli che il governo aveva inserito come criteri della delega, inclusi la revisione delle discipline settoriali per rifiuti e acqua e l'elemento centrale di tutto il disegno cioè l'obbligo per l'ente che vuole ricorrere all'in-house di

trasmettere all'Antitrust una motivazione anticipata e dettagliata del mancato ricorso al mercato.

Era poi per ampi versi prevedibile e si è concretizzata la frenata sul riordino dei taxi e del noleggio con conducente. Tra le diverse proposte depositate, la Lega (a prima firma Pergreffi), FI (Papatheu), Leu (De Pretis) e Fdi (Santanchè) chiedono lo stralcio, il Pd (Astorre e Giacobbe) propone di riscrivere la delega, «tutelando le forme artigiane e cooperative» ed eliminando il passaggio sul conferimento delle licenze.

In attesa che siano pubblicati anche i subemendamenti all'emendamento del governo sui balneari, nel fascicolo per ora disponibile spiccano anche singole sortite, quasi di bandiera. Il Movimento 5 Stelle, con un emendamento a prima firma del presidente della commissione Industria, Gianni Girotto, punta sull'ennesima proroga della fine del mercato tutelato dell'energia, spostandola da 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2025 e con una proposta di Vaccaro chiede di escludere il commercio ambulante dagli obblighi di gara derivanti dalla direttiva Bolkestein.

Per i senatori potrebbe esserci perfino spazio per integrare il Ddl. Assente nel testo varato dal governo, il tema delle concessioni autostradali mette in sintonia Lega, Forza Italia e Pd che mirano a introdurre una delega all'esecutivo, da esercitare in sei mesi, per la revisione di tutte le convenzioni.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/03/2022

Autore: Carmine Fotina

Consulta, illegittima la norma regionale che arrotonda per difetto la percentuale dei seggi attribuiti al sindaco eletto

La Corte è intervenuta sulla disciplina dell'attribuzione del premio di maggioranza

La Corte costituzionale, con la [sentenza n. 61 del 10 marzo](#), ha dichiarato incostituzionale la norma di legge regionale siciliana che interviene sulla disciplina dell'attribuzione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collegate al sindaco proclamato eletto nei Comuni con più di 15.000 abitanti.

La percentuale

Il giudizio di costituzionalità verte sulla norma di legge della Regione Siciliana che attribuisce il premio di maggioranza alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco proclamato eletto nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti che non abbia già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, alle quali viene comunque assegnato il 60% dei seggi. Secondo il giudice a quo, la disposizione violerebbe il principio di ragionevolezza in quanto, essendo 24 i componenti dei consigli dei comuni, il 60% dei seggi equivale a 14,4 e l'arrotondamento per difetto, poiché il decimale è inferiore a 50 centesimi, comporterebbe l'assegnazione alle liste collegate al sindaco eletto di 14 consiglieri, pari al 58,33%, dunque un numero di seggi inferiore al 60% stabilito dalla norma.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, rilevando che l'arrotondamento per difetto, quando il decimale è inferiore a 50 centesimi, in effetti comporta l'assegnazione alle liste collegate al sindaco eletto di un numero di consiglieri inferiore al 60%. Il problema non si era mai posto nel passato, essendo 30 il numero dei consiglieri assegnati, per cui il 60% assommava a 18. Con la legge del 2015 la Sicilia ha ridotto del 20% il numero dei consiglieri, portando così il totale dei seggi da 30 a 24, con conseguente difficoltà nel conteggio della percentuale. Anche se, osserva la Consulta, «un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, formatosi ben prima del 2015, risulta saldamente attestato nel senso che, nell'ambito della procedura di assegnazione del premio, i decimali devono sempre essere arrotondati all'unità superiore».

L'arrotondamento

I giudici costituzionali ricordano che il dato testuale di assegnare alla coalizione vincente almeno il 60% dei seggi costituisce non il limite massimo bensì quello minimo dei seggi spettanti alla coalizione vincente, previsto dal legislatore per garantire la governabilità dell'ente locale, per cui se si effettua l'arrotondamento del quoziente frazionario per difetto si ottiene una percentuale inferiore al 60%, con conseguente violazione del disposto normativo. Nemmeno valorizzano il dato che alla Regione Siciliana è attribuita, in materia di elezione degli enti locali, potestà legislativa esclusiva, poiché non mutano le regole e gli esiti dell'esegesi giurisprudenziale di testi normativi identici solo perché muti la fonte della disposizione da interpretare (legge statale o regionale).

La retroattività

Secondo un'altra visuale, la norma della legge siciliana si qualifica di interpretazione autentica ma ha in realtà contenuto e natura di disciplina innovativa con effetti retroattivi, perché determina il mutamento della regola espressa dalla disposizione interpretata su un aspetto decisivo della legislazione elettorale locale, cioè la consistenza del premio di maggioranza, che viene ridotto al di sotto della soglia del 60%. Una disposizione innovativa con effetti retroattivi non è di per sé costituzionalmente illegittima, afferma la Corte, tuttavia il ricorso fittizio all'interpretazione autentica si rivela sintomatico di un «uso improprio della funzione legislativa», per cui orienta verso un sindacato rigoroso sulla norma, in ragione della sua retroattività. E nel caso di specie non soccorrono, a sostegno della ragionevolezza dell'intervento legislativo, né la stringente necessità di rimediare a una condizione di diffusa incertezza quanto al calcolo dei seggi da assegnare alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco che non abbia già conseguito almeno il 60% dei seggi consiliari, né impellenti esigenze di rilievo costituzionale collegate alla garanzia del principio di rappresentatività e a quello di tutela delle minoranze.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/03/2022

Autore: Amedeo Di Filippo

Il Comune blocca le «vibrazioni» dopo le 22

L'ordinanza è conforme alla normativa nonostante le severe restrizioni

L'ordinanza del Comune sul rispetto delle normative sulla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti è legittima, anche se molto precisa e limitativa. Lo ha stabilito la [sentenza del Tar Lombardia, sezione quarta, 343/2022, pubblicata il 14 febbraio 2022](#).

Oggetto di contestazione era una ordinanza del 2020 che aveva richiamato il regolamento di polizia urbana e di educazione alla legalità e alla convivenza civile e la destinazione urbanistica di un edificio «bene storico-artistico monumentale» per il quale non è ammessa la destinazione a locale notturno.

Il Comune nel ritenere che la stagione estiva potesse determinare il ripetersi di comportamenti non rispettosi, aveva ordinato ai gestori del locale unitamente ai proprietari dell'immobile di non utilizzare:

- apparecchiature fonti di molestie e disturbi di uso non domestico;
- apparecchiature di uso domestico che producono rumore o vibrazioni dopo le 22.00 e prima delle 7.30, ovvero le 9.00 delle giornate festive;
- apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica nelle aree all'aperto. In caso di inottemperanza si sarebbe passati ad emettere ordinanza con maggiore contenuto inibitorio.

Dette prescrizioni ha spiegato il Tribunale amministrativo lombardo, oltre che di comune buon senso, sono conformi alla regola generale dell'ordinamento che consente le immissioni acustiche solo entro i limiti della normale tollerabilità (articolo 844 Codice civile), limiti che non hanno carattere assoluto, ma dipendono dalla situazione ambientale, dalle caratteristiche della zona e dalle abitudini degli abitanti (Cassazione 23754/2018).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/03/2022

Autore: Luca Bridi

Minoranze linguistiche, entro il 30 aprile le richieste per i fondi 2022

Per l'anno in corso, il fondo ammonta a 5.058.760 euro, con un incremento di circa il 20%

Publicato [l'avviso pubblico](#) per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999 n. 482, a valere sul Fondo statale per le minoranze linguistiche storiche.

Per l'anno in corso, il fondo ammonta a 5.058.760 euro, con un incremento di circa il 20% rispetto alle risorse stanziato nel bilancio dello scorso anno.

L'avviso prevede nuove modalità operative per facilitare la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni proponenti che avranno tempo fino all'11 aprile per formulare quesiti, esclusivamente per posta elettronica certificata.

I progetti dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo Pec alla Regione di appartenenza entro il termine perentorio del 30 aprile 2022.

Si tratta dei contributi a favore degli uffici delle amministrazioni pubbliche dei Comuni in cui è consentito l'uso orale e scritto della lingua tutelata che devono provvedere, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A questo fine la legge del 1999 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche.

La legge riconosce dodici comunità linguistiche storiche parlanti idiomi ascritti a varie famiglie linguistiche presenti entro i confini della Repubblica italiana e diversi dall'italiano. Questi dodici gruppi linguistici (albanesi, catalani, croati, francesi, francoprovenzali, friulani, germanici, greci, ladini, occitani, sardi, sloveni) sono rappresentati da circa 2.400.000 parlanti distribuiti in 1.171 Comuni di 14 regioni.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/03/2022

Autore: Daniela Casciola

Siti web della Pa, «sì» del Garante privacy alle linee guida Agid

Richiesta massima attenzione al ricorso a cookie e altri strumenti di tracciamento

Il Garante privacy [ha dato il via libera](#) alle modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle pubbliche amministrazioni, proposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale e contenute nelle nuove «[Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA](#)».

Lo schema delle Linee guida, come evidenzia l'Autorità nel provvedimento, rappresenta un'opportunità per offrire ai titolari del trattamento, e ai soggetti a vario titolo coinvolti, indicazioni utili ad assicurare la protezione dei dati personali trattati dalle pubbliche amministrazioni nell'ambito della gestione dei siti web e dei servizi digitali, in ossequio al principio di privacy by design e by default.

Nell'esprimere il parere favorevole, il Garante per la protezione dei dati personali ha però indicato la necessità di alcune integrazioni, per assicurare la conformità delle Linee guida al Regolamento e al Codice della privacy.

In presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, è necessario che nello schema venga indicata l'effettuazione della valutazione d'impatto sulla protezione dati prima di procedere al trattamento e, se del caso, la consultazione preventiva dell'Autorità.

Altre integrazioni riguardano le informazioni sul trattamento dei dati personali, che devono essere concise, trasparenti, intelligibili, facilmente accessibili e formulate con un linguaggio semplice e chiaro, specialmente nel caso d'informazioni destinate ai minori.

Massima attenzione, infine, al ricorso a cookie e altri strumenti di tracciamento: lo schema di decreto dovrà espressamente richiamare le Linee guida predisposte dal Garante in materia, assicurando, in ogni caso, la piena fruibilità del sito o del servizio digitale anche quando l'utente non intende prestare il proprio consenso all'archiviazione di informazioni sul proprio dispositivo o all'accesso alle informazioni ivi archiviate.

Le pubbliche amministrazioni, sottolinea l'Autorità, devono valutare attentamente l'effettiva necessità di far ricorso a questi strumenti rispetto alle finalità perseguite, e indicare nell'informativa del sito l'uso di cookie, sia tecnici che di profilazione, o altri identificatori. Nei rapporti con i fornitori di servizi di hosting o cloud computing, rispetto ai quali la PA agisce in qualità di titolare, qualora essi siano stabiliti in Paesi terzi, occorre rispettare le regole per il trasferimento dei dati personali in tali Paesi.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/03/2022

Autore: Daniela Casciola

L'incarico da responsabile tecnico nella partecipata è compatibile con la carica di assessore/consigliere

Occorre capire se le mansioni svolte nell'area operativa siano riconducibili a un profilo dirigenziale

Sulla possibile incompatibilità fra la carica di assessore/componente del consiglio del comune e l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica Operativa presso la società partecipata dal comune stesso, Anac si è espressa con una [delibera](#) affermandone l'insussistenza.

La segnalazione riguarda una presunta ipotesi di incompatibilità con riferimento al dipendente con funzioni di responsabile dell'Area Tecnica Operativa presso la società a capitale interamente pubblico che gestisce acquedotto, fognatura e depurazione, partecipata da diciannove Comuni tra i quali quello dove al contempo il dipendente è stato assessore e attualmente consigliere.

Per l'Autorità non sussistono dubbi sul fatto che la società in questione è un ente di diritto privato in controllo pubblico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto 39/2013, pertanto, la fattispecie astrattamente applicabile sarebbe quella prevista dall'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto che dispone: «Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili ... b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ... ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico».

La ratio dell'articolo 12 è quella di garantire l'indipendenza soggettiva del titolare dell'incarico, che potrebbe essere minata dall'esplicita appartenenza a un organo di indirizzo politico.

Al fine di accertare la sussistenza di violazioni del decreto 39/2013, per Anac è necessario procedere alla qualificazione degli incarichi ricoperti dal soggetto in questione.

Occorre esaminare l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica Operativa per capire se riconducibile a un incarico dirigenziale e il ruolo dal medesimo rivestito come assessore e poi come consigliere.

La cessazione delle funzioni di assessore avrebbe determinato il venir meno di ogni ipotesi di incompatibilità, ma l'assunzione il giorno successivo della carica di consigliere comunale, a tutt'oggi rivestita, potrebbe aver determinato una possibile nuova ipotesi di incompatibilità, considerato che il Comune in questione ha una popolazione di circa 23.860 abitanti. Lo svolgimento di incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro, subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato.

Al fine di valutare se l'incarico in esame possa essere assimilato a un incarico dirigenziale, così come definito dal decreto 39/2013, occorre analizzare le funzioni concretamente attribuite al soggetto in questione nello svolgimento delle funzioni di responsabile dell'Area Tecnica Operativa. Nel caso di specie, il contratto Federgasacqua per il personale di livello 7°, livello in cui risulta attualmente collocato il soggetto in questione, individua i profili professionali di esperti commerciali e tecnici, che non appaiono riconducibili a un incarico dirigenziale, il livello di "quadro" è previsto dopo l'8° livello funzionale, elemento che pare confermare come il 7° livello professionale non possa essere considerato dirigenziale.

Peraltro, il diretto interessato ha dichiarato di svolgere attività strettamente lavorative, come ad esempio il controllo delle risorse idriche, il trattamento delle acque destinate al consumo, la manutenzione ordinaria degli impianti e delle reti idriche; attività che si svolgono a fianco degli altri operai, sovrintendendo e coordinando alla stregua di un qualsiasi caposquadra.

Sulla base delle funzioni concretamente e specificatamente attribuite, Anac ritiene insussistente l'ipotesi di incompatibilità fra la carica di assessore/componente del consiglio del comune e l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica Operativa presso la società partecipata dal comune stesso.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/03/2022

Autore: Manuela Sodini

Regole anticorruzione, doppia check list per l'autovalutazione

Le istruzioni per la verifica periodica e il test di coerenza della programmazione

I Comuni possono utilizzare le check list Anac per verificare a che punto sono nell'applicazione delle norme per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, devono prestare attenzione all'individuazione del responsabile, soprattutto se diverso dal segretario, e all'applicazione delle norme sulla trasparenza.

Sono alcune tra le principali [indicazioni operative contenute nel "Quaderno"](#) Anci sulle istruzioni fornite dall'Anac per la pianificazione delle attività anticorruzione e per la trasparenza del 2022. Un anno denso di incertezze, come dimostrato tra l'altro dallo spostamento alla fine di aprile del termine per l'approvazione del Piano Anticorruzione e per la Trasparenza del triennio 2022/2024 e dalla mancata definizione del momento a partire dal quale il documento dovrà confluire nel Piao.

Non a caso, viene ricordato che la stessa Anci ha chiesto il differimento dell'entrata in vigore del Piao al 2023 e che il Consiglio di Stato ha sollecitato numerose modifiche allo schema di decreto con cui se ne individuano le caratteristiche essenziali.

Si tratta di una serie di vincoli impegnativi e molte amministrazioni, soprattutto di piccole dimensioni, continuano a non considerare questa attività come una priorità, ritenendo che questo insieme di previsioni finisca con il determinare ulteriori adempimenti.

Il documento raccomanda in primo luogo di dedicare una specifica attenzione alla nomina del responsabile anticorruzione e per la trasparenza. Questo soggetto non deve essere stato rinviato a giudizio o condannato per reati contro la Pa o per responsabilità contabile o da parte del giudice del lavoro o di quello civile e non deve essere stato oggetto di pronunce disciplinari: deve insomma essere al di sopra di ogni sospetto.

Se non si sceglie il segretario, si deve fornire un'adeguata e convincente motivazione; la durata dell'incarico deve essere almeno triennale, con una sola

proroga; la scelta di un dirigente assunto ex articolo 110 deve essere eccezionale; si deve evitare la individuazione di soggetti che provengano dalla direzione di uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo e di coloro che dirigono le attività a più elevato rischio di corruzione. Occorre indicare il sostituto e, nei Comuni con più di 5mila abitanti, il responsabile anticorruzione non deve essere presidente o componente né dell'organismo di valutazione né dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, mentre il contratto dei segretari sembra fornire indicazioni diverse.

Come misura di semplificazione per i piccoli Comuni, negli enti con meno di 50 dipendenti la mappatura del rischio deve essere fatta solo per i contratti, le assunzioni, l'erogazione di contributi e le autorizzazioni o concessioni.

Una specifica attenzione deve essere dedicata all'applicazione delle disposizioni sulla trasparenza attraverso il sito internet. A partire dalla necessità di monitorare i vincoli ulteriori introdotti dal legislatore: il documento fornisce al riguardo un'utile sintesi.

Vengono infine fornite due importanti check list che consentono ai singoli enti di dare corso rispettivamente alla verifica periodica del sistema e della coerenza della pianificazione. E, quindi, di autovalutare come le norme sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sono concretamente applicate.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/03/2022

Autore: Arturo Bianco

Risorse Umane

Per il lavoro basta il tampone

Tutti i lavoratori, senza distinzione di età, dal 1° aprile potranno accedere al posto di lavoro con il green pass base, ottenibile per vaccinazione, guarigione o tampone negativo.

A stabilirlo è la bozza di dl "riaperture" approvata ieri, 17 marzo, dal Consiglio dei ministri n. 67, che modifica le regole sull'accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati, vigenti fino al 31 marzo, ultimo giorno per lo stato di emergenza covid. Il nuovo provvedimento prevede:

- l'estensione della durata dell'obbligo del green pass base ai lavoratori con meno di 50 anni (l'attuale vincolo sarebbe terminato a fine mese con lo stop del periodo d'emergenza);
- la "riduzione" dell'obbligo ai lavoratori over50enni, richiedendo il green pass base al posto del super green pass (l'attuale vincolo sarebbe terminato il 15 giugno 2022), fermo restando l'obbligo vaccinale.

Pertanto, i non vaccinati (che non siano esonerati) con più di 50 anni potranno lavorare anche con il tampone negativo. Le nuove regole si applicheranno dal 1° aprile e presumibilmente per il solo mese di aprile.

Tra le altre novità contenute nel nuovo decreto legge, segnaliamo la proroga al 30 aprile su tutto il territorio nazionale della validità delle mascherine chirurgiche come Dpi (c.d. dispositivi di protezione individuale). L'equiparazione delle mascherine a Dpi, precisa la norma, è valida per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività "sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro".

Infine, sono prorogate al 30 giugno le norme in materia di lavoro agile ai lavoratori del settore privato e a quelli c.d. "fragili". Pertanto, i dipendenti privati potranno far ricorso allo Smart working anche in assenza di accordo con il datore di lavoro, mentre i lavoratori fragili potranno svolgere l'attività di lavoro in modalità agile anche con adibizione a diversa mansione o potranno svolgere attività di formazione, anche da remoto.

Fonte: Italia Oggi n. 65 del 18/03/2022 pag. 24

Autore: Daniele Cirioli

Niente assegno alimentare per i dipendenti no vax sospesi dal servizio

Per chi non adempie all'obbligo vaccinale, è prevista la sospensione senza retribuzione e altri emolumenti comunque denominati

La disciplina sull'obbligo di vaccinazione per Covid-19 prevede, in caso di inadempimento dell'obbligo, la sospensione dal servizio senza retribuzione e altri emolumenti comunque denominati; tale disciplina non consente la corresponsione di assegno alimentare, a differenza di altre ipotesi di sospensione dal servizio; si tratta di disciplina speciale, che non consente estensione analogica di regole dettate per altri casi di sospensione dal servizio.

Questo il contenuto del [decreto del Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa, sezione giurisdizionale, per la Regione siciliana n. 92/2022](#).

La pronuncia arriva a seguito del ricorso proposto dal ministero della Difesa per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tar per la Sicilia n. 123/2022.

Il ricorso è stato proposto contro un provvedimento di sospensione di un militare dal servizio per inadempimento dell'obbligo di sottoporsi a vaccinazione anti-Covid, accolto solo in limitata parte, in particolare, in relazione alla mancata concessione di un assegno alimentare, respinto invece con riferimento alla domanda di sospensione del provvedimento di sospensione dal servizio.

Le motivazioni del decreto a firma del Presidente del Consiglio di giustizia Amministrativa muovono dalla considerazione che la disciplina riferita alla sospensione dal servizio senza retribuzione in caso di non assolvimento dell'obbligo vaccinale, è disciplina speciale, che non consente estensione analogica di regole dettate per altri casi di sospensione dal servizio; ove si intenda, dubitare della costituzionalità della previsione, la stessa non può tuttavia essere disapplicata, non essendo consentito un sindacato diffuso di costituzionalità, ma va piuttosto rimessa alla Corte costituzionale, sicché non è consentita la sospensione del provvedimento amministrativo fondato su una norma primaria della cui costituzionalità si dubiti, senza una contemporanea rimessione della norma di legge alla Corte costituzionale; diversamente, la

sospensione del provvedimento amministrativo si traduce in una non consentita disapplicazione della legge.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/03/2022

Autore: Consuelo Ziggiotto

Riammissione in servizio dopo l'assoluzione in giudizio, nessun obbligo di comunicazione per il dipendente

É la cancelleria dell'ufficio giudiziario a dover informare l'ente di appartenenza della sentenza

La riammissione in servizio in caso di assoluzione in secondo grado, dopo la sospensione per condanna in primo grado, è un onere dell'ente e il dipendente non ha nessun obbligo di comunicazione. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 5813/2022.

La sospensione

Tribunale e Corte d'appello hanno respinto l'impugnazione proposta da un agente di polizia locale contro due sanzioni disciplinari: una della sospensione di un mese dal servizio e della retribuzione, l'altra del licenziamento. In questo secondo procedimento l'agente ha omesso di comunicare la sentenza di assoluzione all'amministrazione, risultando così assente ingiustificato dal servizio. In pratica, giunta l'assoluzione il dipendente non lo aveva comunicato e aveva continuato a percepire l'indennità, senza rendere nessuna prestazione. Quando l'amministrazione se ne è avveduta lo ha licenziato.

L'articolo 4 della legge 97/2001 obbliga infatti la Pa a disporre la sospensione del dipendente dal servizio in caso di condanna, anche non definitiva, per alcuni delitti e la sospensione cautelare perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione, anche non definitiva, che nel caso di specie è stata resa nel giudizio penale di appello. All'esito della assoluzione, l'amministrazione ha l'obbligo di disporre la riammissione in servizio del dipendente, in mancanza della quale non può configurarsi a carico di quest'ultimo un addebito di assenza ingiustificata, previo formale invito a riprendere servizio.

La riammissione

In mancanza di una disposizione di riammissione del dipendente in servizio, non può dunque configurarsi a carico di quest'ultimo un addebito di assenza ingiustificata; la riattivazione della funzionalità del rapporto di lavoro presuppone, a tutela di una fondamentale esigenza di certezza giuridica, oltre che in applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica

amministrazione, il previo formale invito a riprendere servizio, diretto dalla amministrazione datrice di lavoro al dipendente.

Sotto il profilo della valutazione della gravità condotta del dipendente, la Suprema Corte altresì considera che l'obbligo della cancelleria dell'ufficio giudiziario di dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza della sentenza penale resa nei confronti del dipendente non è limitato alle sentenze di condanna ma si riferisce a tutte le sentenze penali, indipendentemente dal contenuto del dispositivo.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/03/2022

Autore: Amedeo Di Filippo

Vietato denigrare la Pa su WhatsApp, dipendenti a rischio sanzione disciplinare

A nulla vale che la conversazione sia avvenuta in una chat privata

L'amministrazione che viene a conoscenza del contenuto di una conversazione avvenuta su WhatsApp tra alcuni suoi dipendenti può certamente valutare la rilevanza disciplinare delle pesanti parole scritte sul proprio conto. Secondo il Tar Sardegna ([sentenza n. 174/2022](#)) a nulla vale che il dipendente sotto accusa si sia poi giustificato affermando che quella conversazione è avvenuta in una chat privata cioè non aperta ad altre persone oltre a un unico suo collega. Secondo il Tar cagliaritano, soprattutto con riguardo alle amministrazioni operanti nei settori più delicati, per essere base di un rimprovero o anche di una sanzione disciplinare più grave, le parole nocive per la reputazione dell'amministrazione non necessariamente devono avere tutti i presupposti previsti per la diffamazione penalmente rilevante. E a ben vedere anche sul piano penale il reato di diffamazione non presuppone affatto la divulgazione nell'ambiente sociale e quindi la pubblicità della comunicazione – requisito proprio della fattispecie aggravata - bensì la semplice comunicazione che può essere "privata" e pure riservata.

Nella vicenda il dipendente si era difeso davanti al giudice richiamando il diritto di critica, la libertà di espressione, e la segretezza della corrispondenza. Principi imprescindibili in quanto sanciti dalla stessa Carta costituzionale. Tuttavia a giudizio del Tar tali capisaldi democratici non sono invocabili quando il datore di lavoro abbia conosciuto il contenuto della conversazione non in violazione delle predette norme ma per la "rivelazione" che gli abbia fatto uno dei partecipanti stessi alla chat. Non vige alcun divieto di informazione e neppure di rivelazione per i membri della conversazione. Analogamente a quanto avviene per la corrispondenza tradizionale l'eventuale successiva conoscenza del messaggio WhatsApp o della email da parte di soggetti estranei alla chat o al circuito di posta elettronica non può essere considerata contrastante con la normativa sulla privacy quando il messaggio non sia stato acquisito abusivamente da questi ultimi ma a essi comunicato da parte di uno degli interlocutori.

Inoltre per il tribunale amministrativo sardo la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa; e quest'ultima non può essere messa in discussione dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere nelle sue forme "sintomatiche" quali: la palese illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità, o il vero e proprio travisamento dei fatti. Le norme relative al procedimento disciplinare sono comprensive di diverse ipotesi e pertanto spetta all'amministrazione in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio stabilire il rapporto tra quel determinato fatto e la "infrazione"; rapporto che assume rilevanza disciplinare in base a una valutazione frutto di un potere decisionale dal perimetro vasto.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/03/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo

Anac: pubblicazione incarichi e compensi dei dipendenti

L'Anac ha pubblicato [l'Atto del Presidente del 2 marzo 2022](#), in cui afferma la necessità che le pubbliche amministrazioni pubblichino l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico: tale forma di trasparenza agevola un controllo diffuso sulla corretta utilizzazione delle risorse pubbliche, per far emergere eventuali situazioni di conflitto di interessi, garantire l'imparzialità e il perseguimento dell'interesse pubblico nello svolgimento dell'incarico, oltre a favorire il principio di rotazione nell'attribuzione di incarichi al personale dipendente.

Fonte: Entionline del 18/03/2022

Piccoli Comuni, la prima posizione organizzativa aggiorna il limite 2016

L'ente può basarsi su valori di riferimento ricavati dal confronto con altri enti simili

Un piccolo Comune nel quale non esistano posizioni organizzative poiché la responsabilità dei servizi fa capo al sindaco, qualora decida di istituire una Po può adeguare il proprio limite 2016, per far spazio al suo trattamento accessorio, basandosi su valori di riferimento ricavati dal confronto con altri enti simili. Questa la conclusione cui giunge la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, con la [deliberazione n. 22/2022](#).

Il caso è peculiare, ma sufficientemente diffuso sul territorio. Occorre, però, contestualizzarlo.

Com'è noto, l'articolo 53, comma 20, della legge 388/2000, applicabile ai Comuni con meno di 5000 abitanti, consente di assegnare ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi, a fini di contenimento della spesa. La fattispecie è residuale, e la Corte dei conti ha richiamato gli enti a farne un uso limitato, ritenendo critica in particolare, per le funzioni rivestite, l'ipotesi che al sindaco o all'assessore sia attribuita la responsabilità del servizio finanziario.

Un Comune chiede allora se, per superare questa situazione individuando un responsabile di servizio, possa incrementarsi il tetto al trattamento accessorio in base all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, attualmente incapiente in quanto nel 2016 la Po non esisteva. L'ente ipotizza di usare la norma dell'articolo 11-bis, comma 2, del Dl 135/2018, che, lo si ricorderà, consentiva agli enti di rinunciare a spazi assunzionali per incrementare il salario accessorio delle Po già esistenti alla data di entrata in vigore del contratto 21 maggio 2018, in caso di loro rideterminazione ai sensi delle nuove regole pattizie.

La Sezione Marche, uniformandosi alla giurisprudenza precedente (ad esempio, Corte conti Toscana, n. 1/2021) respinge questa ipotesi: quella norma ha esaurito i suoi effetti, era riferibile solo alle Po attribuite all'entrata in vigore del contratto e non può perciò applicarsi al caso in esame.

I giudici richiamano invece le regole assunzionali dell'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019, che ha introdotto anche l'ipotesi dell'adeguamento del limite 2016

per i Comuni che, usando gli spazi assunzionali del decreto, aumentino la dotazione organica.

Il meccanismo, volto a garantire la quota media pro capite di salario accessorio dell'anno 2018, si applica anche alle Po: perciò una nuova posizione, se correlata a una nuova assunzione (questo è il presupposto alla base dell'adeguamento), potrebbe consentire un adeguamento del limite.

Nel caso specifico, però, il conteggio risulta impossibile. Presso il Comune, infatti, non esistevano finora posizioni organizzative, e la quota media pro capite (calcolata come somma di fondo e stanziamento per le Po. del 2018 divisa per i dipendenti in servizio al 31.12 dell'anno stesso) non può perciò tener conto del salario accessorio dei responsabili.

La soluzione viene allora individuata facendo riferimento alla delibera n. 27/2021 della Sezione Sardegna. In quella sede i giudici sardi avevano affrontato il caso di un Comune che istituisca per la prima volta la dirigenza, assumendo a tal fine nuovo personale con il Dm assunzioni. Avevano ritenuto che, in mancanza di un riferimento storico per il calcolo, sia sensato poggiarsi sul principio che Aran apprezza quando si tratta di costituire il fondo per le risorse decentrate degli enti di nuova istituzione: il cosiddetto benchmarking, ovvero il riferirsi ai valori medi utilizzati presso altri enti simili.

La Sezione Marche ritiene che allo stesso modo potrebbe comportarsi il piccolo Comune che non abbia mai istituito le Po, utilizzando a quei fini, ragionevolmente, un valore medio determinato sulla base dell'operato di enti della stessa tipologia. Un valore attraverso il quale, secondo l'impostazione dell'articolo 33, comma 2, adeguare il limite 2016, generando lo spazio finanziario necessario a stanziare il salario accessorio della Po prima mai istituita.

Una lettura che mette in correlazione due ambiti (le regole del Decreto Crescita e l'ipotesi Aran sulla prima costituzione dei fondi) in realtà eterogenei, mixandoli per ottenere un risultato che i piccoli enti potrebbero forse valutare, se si trovano in quella particolare contingenza.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/03/2022

Autori: Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Concorsi, anche nelle selezioni per titoli va verificata la conoscenza della lingua inglese

Secondo norme sul reclutamento che trovano applicazione anche nelle Regioni e nelle Provincie ad autonomia speciale

A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso all'impiego nella Pa devono prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, e se opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere adeguate alle competenze che l'ente intenda reclutare per i propri uffici e strutture. Diversamente tutto da rifare: il bando che non preveda tali verifiche è illegittimo così come ogni atto della procedura selettiva eventualmente già prodotto. E per il Tar-Palermo ([sentenza n. 531/2022](#)) ciò vale anche per i «concorsi per soli titoli» ossia quelli senza prove o interrogazioni in aula davanti alla commissione d'esame. Contrariamente sarebbero lesi non solo gli interessi del candidato in possesso di titoli linguistici a essere meglio collocato in graduatoria finale rispetto a chi non ne possiede ovvero persino a che altri concorrenti siano scartati; ma soprattutto della stessa amministrazione ad assumere personale con competenze adeguate agli odierni rapporti internazionali e plurilinguistici del nostro Paese.

Secondo il Tar siciliano la disciplina sull'accertamento delle conoscenze linguistiche nei concorsi pubblici deve ritenersi inclusa in un quadro di generale riforma economica e sociale del nostro Paese. L'obbligo per le amministrazioni di garantire la conoscenza della lingua inglese da parte dei loro dipendenti è frutto dell'inserimento del nostro Paese nel contesto sovranazionale ed in particolare europeo. In altri termini anche alla luce della "libertà di stabilimento" disciplinata dai trattati europei si impone alla Pa di rendere agevole il dialogo con soggetti di madrelingua straniera.

Nella vicenda l'amministrazione comunale si era difesa in giudizio affermando che il bando era (comunque) idoneo ad assicurare il possesso da parte dei concorrenti di una adeguata conoscenza della lingua inglese posto che la laurea richiesta quale requisito di ammissione alla procedura comportava una adeguata conoscenza della lingua inglese. Ma questa ricostruzione non ha convinto il giudice amministrativo palermitano: le recenti norme sull'autonomia

didattica degli atenei dispongono che per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti universitari comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione europea. A ben vedere dunque non si richiede specificamente la conoscenza della lingua inglese.

Neppure ha convinto il Tar l'assunto della difesa comunale per cui la competenza legislativa esclusiva attribuita alla regione autonoma in materia di regime degli enti locali comprenderebbe anche la materia dell'assunzione dei dipendenti in questi stessi enti. Il Tar ha chiarito che le disposizioni generali sul reclutamento dei pubblici dipendenti rientrano tra le norme di riforma economico-sociale introdotte dal Tu sul pubblico impiego; norme che trovano applicazione anche nelle regioni e nelle provincie ad autonomia speciale.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/03/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo

Entrata in servizio, previdenza integrativa, danno erariale e anonimato nei concorsi

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

Entra in servizio del vincitore del concorso

«L'avvenuta contrattualizzazione del rapporto di impiego non ha determinato il superamento delle formalità che precedono l'instaurazione del rapporto stesso, perché il Dlgs n. 165/2001 ha richiamato il Dpr n. 487/1994 che, all'articolo 17, nel ricalcare la disciplina dettata dal Dpr n. 3/1957, articoli da 7 a 10, ha previsto che il vincitore del concorso debba essere invitato ad assumere servizio nella sede assegnata per iniziare il periodo di prova e decade dalla nomina qualora l'immissione non avvenga nel termine assegnato e non ricorra un giustificato motivo, idoneo a legittimare il differimento (recita il comma 40 dell'articolo 17: Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio)». Sono le conclusioni contenute nella sentenza della [Corte di cassazione lavoro, n. 6743/2022](#).

Previdenza integrativa della polizia locale e ausiliari del traffico

L'operatore comunale di mobilità, riconducibile alla figura di ausiliario del traffico, assunto con contratto a tempo indeterminato e al quale con provvedimento del sindaco vengono assegnate le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, non può essere considerato personale appartenente al corpo di polizia municipale di cui non riveste alcuna qualifica ordinamentale, né può essere titolare di tutte le funzioni in materia di polizia stradale previste per il personale della polizia municipale, essendo incaricato solo dell'espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale. Il principio è stato affermato dalla Corte dei conti, sezione regionale Emilia-Romagna, con la [delibera n. 24/2022/PAR](#), la quale ha poi aggiunto che «... l'ausiliario del traffico, non appartenendo al corpo di polizia municipale, non può essere destinatario di disposizioni di previdenza integrativa prevista solo per beneficiari ben individuati dalla legge e nella fattispecie per il personale del corpo di polizia municipale».

Danno erariale conseguente all'espletamento non autorizzato di incarichi extraistituzionali

La Corte dei conti, I sezione centrale d'Appello, nella [sentenza n. 78/2022](#) ha ricordato che la prescrizione di cinque anni del danno erariale per svolgimento di incarichi non autorizzati dall'ente matura dal momento in cui l'evento dannoso è noto alla parte lesa (amministrazione) e non da quello/i di svolgimento delle attività non consentite.

Il comportamento omissivo sulla richiesta di autorizzazione è uno degli indici rivelatori del comportamento doloso del lavoratore, unitamente alla piena consapevolezza della necessaria autorizzazione (non richiesta).

Principio dell'anonimato nei concorsi pubblici

Nella sentenza del [Tar Lazio-Roma, n. 2375/2022](#) viene affermato che non violano il principio dell'anonimato, che regge le procedure concorsuali, i seguenti comportamenti:

- l'esposizione agli ausiliari di sala della lettera di presentazione e di un documento d'identità durante l'espletamento della prova d'esame;
- la collocazione in un contenitore chiuso, ma libero, dei tablet utilizzati per lo svolgimento della prova a correzione automatica/informatizzata.

Nel primo caso, non si ravvisa alcun elemento che possa far ritenere derivare dei suggerimenti mirati ai candidati da parte del personale ausiliario.

Nel secondo caso, non vi sono motivi per ritenere la rintracciabilità e abbinamento di determinati test contenuti nei tablet per fini fraudolenti, con susseguente violazione della par condicio tra i concorrenti.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/03/2022

Autore: Gianluca Bertagna

Corte Conti Piemonte: niente compenso ai commissari interni dei concorsi

Nella [delibera n. 34 del 3 marzo 2022](#), depositata il 9 marzo, la Corte dei Conti per il Piemonte chiarisce ad un Comune che non è consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico da parte di un ente locale, del compenso stabilito dagli artt. 13 e 14 della legge 56/2019 (compenso per l'attività dei membri delle commissioni esaminatrici), non potendo in tale caso derogarsi al principio di onnicomprensività del trattamento economico.

Fonte: Entionline del 17/03/2022

Spetta al Comune fornire e curare le divise dei dipendenti per la raccolta dei rifiuti

La tuta con barre catarifrangenti rientra nella cosiddetta categoria Dpi perché protegge dai pericoli

É compito del Comune fornire, mantenere e lavare gli indumenti da lavoro del proprio personale; la Corte di cassazione, con [l'ordinanza 8042/2022](#), ha accolto il ricorso di un netturbino nei confronti del Comune suo datore di lavoro, ritenendo che la tuta usata, con barre catarifrangenti, rientra nella cosiddetta categoria Dpi perché protegge dai pericoli connessi alla raccolta dei rifiuti.

Nel caso in esame la Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di un dipendente addetto alla raccolta dei rifiuti differenziati, finalizzata a ottenere l'accertamento della violazione, da parte del Comune datore di lavoro, dell'obbligo di provvedere alla manutenzione e al lavaggio del vestiario fornitogli (tute con barre catarifrangenti), costituente dispositivo di protezione individuale (Dpi).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il lavoratore.

Per i giudici di legittimità l'obbligo di apprestare ogni tutela antinfortunistica per il lavoratore sussiste anche in capo al datore di lavoro "di fatto", nel caso in esame il Comune, ed indipendentemente dalla conclusione di un valido contratto.

I giudici di legittimità, inoltre, evidenziano, come affermato dalla sentenza della Cassazione n. 16749/2019, proprio con riguardo agli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che le caratteristiche intrinseche degli indumenti descritti nella sentenza della Corte territoriale, in relazione all'attività lavorativa del prestatore, addetto alla raccolta differenziata dei rifiuti, sono sufficienti a qualificarli come Dpi perché volti a proteggere i lavoratori dai pericoli connessi alla raccolta dei rifiuti in strada, in concomitanza con la normale circolazione dei veicoli.

La Cassazione, in conclusione, accoglie il ricorso del contribuente.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/03/2022

Autore: Federico Gavioli

Smart working e sorveglianza precauzionale per i fragili fino a fine emergenza

La conversione del decreto legge 221/2021 allinea le tutele dei lavoratori

La conversione del DI 221/2021 allinea le tutele dei lavoratori fragili al termine dell'emergenza sanitaria spostando al 31 marzo il limite temporale di applicazione dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del DI 18/2020 (Cura Italia).

La prima tutela (comma 2-bis, articolo 26, DI 18/2020) riguarda il diritto del lavoratore fragile di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso una diversa mansione o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

In caso di attività non smartizzabile, soccorre l'assenza dal servizio prescritta dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente. Assenza, questa, ascrivibile ad una sorveglianza precauzionale, equiparata al ricovero ospedaliero ed esclusa dal computo del comporta (comma 2, articolo 26, DI 18/2020).

La formulazione originaria del DI 221/2021 aveva previsto la sola proroga al 28 febbraio del diritto al lavoro agile, lasciando chiusa al 2021 la tutela riferita alla sorveglianza precauzionale. Il correttivo arriva in conversione laddove dispone che le previsioni di proroga delle tutele si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Anche l'Inps con il [messaggio n. 1126/2022](#) conferma la copertura della tutela previdenziale per i lavoratori cosiddetti fragili del settore privato, mentre non conferma per gli stessi lavoratori, la tutela previdenziale da parte dell'istituto della quarantena e dell'isolamento fiduciario perché non prevista alcuna proroga per il 2022 della disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, del DI 18/2020.

Tale ultima indicazione non può essere fatta valere per il pubblico, giacché la quarantena e l'isolamento dovuto a positività al covid rimangono disciplinate

dall'articolo 87, comma 1, del Dl 18/2020 ancora vigente: equiparazione al ricovero ospedaliero, fuori dal computo del comparto e nessun detrimento economico.

Quello che è cambiato rispetto al passato è la "definizione" di lavoratore fragile. Ancorché non vi siano state specifiche conferme da parte dell'Inps o della Funzione Pubblica, il Dm del 4 febbraio, attuativo della previsione contenuta all'articolo 17, comma 2, del Dl 221/2021, ha individuato l'elenco delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità.

Lo stesso decreto demanda specifica che l'esistenza delle patologie è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

La previsione sembra essere sostituiva rispetto alla precedente, vale a dire che il certificato di grave disabilità (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) e la certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita non qualificano più la fragilità del lavoratore, diventando necessario il passaggio dal medico di base.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/03/2022

Autore: Consuelo Ziggiotto

Sostegni-ter, sbloccato fino al 120% il turn over dei segretari comunali - Castelli (Mef): «Sono una figura strategica»

Autorizzati, per un anno, i neoassunti ad assumere le funzioni nei Comuni fino a 5.000 abitanti

Aumento delle assunzioni dei segretari, possibilità per quelli neoassunti di essere chiamati fino a 12 mesi a svolgere il ruolo in Comuni singoli o associati fino a 5.000 abitanti, riduzione dei tempi del corso-concorso per l'assunzione e possibilità di riservare fino alla metà delle assunzioni dei segretari ai dipendenti pubblici in servizio da almeno 5 anni in posizioni per le quali è richiesta la laurea e il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso per segretari. Sono queste le importanti novità dettate in tema di assunzioni dei segretari comunali fino al 2026. Esse sono messe direttamente ed espressamente in connessione con il sostegno agli enti nella attuazione del Pnrr, quindi per supportare i Comuni in questa importante attività. Sono contenute nel [testo del decreto Sostegni-ter votato dalla commissione Bilancio del Senato](#). Siamo indubbiamente in presenza di un emendamento voluto dal ministero dell'Interno assai importante e che determina come ulteriore effetto una rivalutazione del ruolo dei segretari comunali, alla cui preparazione hanno attivamente contribuito i segretari dei comuni di Palermo, Antonio Le Donne, e di Olevano Romano, Sonia Lamberti.

Il numero dei segretari da assumere viene elevato al 120% di quelli cessati dal servizio nell'anno precedente. Ricordiamo che tale tetto era stato portato al 100%, rispetto allo iniziale 80%, nella scorsa estate con il DI 80/2021. In questo modo si consente, per la prima volta, un parziale aumento del numero assai ridotto degli iscritti all'albo dei segretari, numero che negli ultimi anni è sempre diminuito, quindi una inversione di tendenza. I segretari neoassunti potranno, per un periodo massimo di 6 mesi prorogabili fino al massimo di 1 anno, essere chiamati dai sindaci di Comuni singoli o associati fino a 5.000 abitanti. Attualmente i segretari della fascia iniziale, la C, possono essere utilizzati da Comuni singoli o associati aventi popolazione non superiore a 3.000 abitanti.

La disposizione consente di ampliare la platea degli enti in cui i segretari vincitori di concorso possono essere utilizzati. Essa segue alla possibilità offerta ai vice di

svolgere nei Comuni fino a 5.000 abitanti, o se associati fino a 10.000, il ruolo dei segretari per un periodo massimo di 2 anni. La disposizione amplia le possibilità di avere segretari che possono svolgere i propri compiti per una platea più ampia di enti. Essa è subordinata alla impossibilità di coprire in modo ordinario la sede e sarà disciplinata da uno specifico decreto del ministero dell'Interno. I segretari impegnati in questi Comuni avranno diritto per tutto il periodo al trattamento economico previsto per la sede superiore.

Le ultime due modifiche sono dettate in tema di svolgimento del corso-concorso per l'iscrizione all'albo. La durata del corso viene ulteriormente ridotta a 4 mesi, cui devono seguire altri 4 mesi di tirocinio presso un comune a fianco di un segretario esperto. Viene inoltre previsto che la metà dei posti dei segretari possa essere riservata a dipendenti pubblici in possesso del titolo di studio per l'accesso a tale albo, e cioè la laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio, e che siano dipendenti da almeno 5 anni in una posizione per la quale l'accesso dall'esterno è riservato a coloro che sono in possesso di tale titolo di studio, ad esempio per gli enti locali la categoria D. Da sottolineare che questa possibilità non è offerta solamente ai vicesegretari o ai dipendenti degli enti locali ma a tutti i dipendenti pubblici, quindi anche a quelli provenienti da altre Pa.

«I segretari comunali e provinciali sono una figura centrale nel funzionamento degli enti locali, assicurando la direzione apicale degli uffici nel rispetto della legalità. Professionisti che ho fortemente apprezzato in questi anni di Governo. Sostenerne il lavoro vuol dire garantire servizi efficienti ai cittadini. Con la norma inserita ieri nel Decreto Sostegni Ter, da ultimo, interveniamo rispetto alla forte carenza di questa figura, strategica anche per l'attuazione del Pnrr», ha commentato il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze Laura Castelli.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/03/2022

Autore: Arturo Bianco

Concorsi, al candidato assente per «calamità naturale» spetta la prova suppletiva

Un gruppo di candidati proveniente dalla stessa zona geografica era rimasto imbottigliato nel traffico autostradale

La mancata presentazione del candidato nella sede e all'orario stabiliti dal bando di concorso di norma comporta la sua automatica esclusione dalle procedure selettive. Tuttavia – ha chiarito il Tar Lazio-Roma ([sentenza n. 2692/2022](#)) – non tutte le situazioni che hanno determinato l'assenza del candidato sono paragonabili a una sua effettiva volontà di rinunciare al posto di lavoro messo a concorso.

Ed è questo il caso preso in considerazione dal giudice capitolino nella vicenda trattata in cui un folto gruppo di candidati tutti provenienti dalla medesima zona geografica erano rimasti imbottigliati nel traffico autostradale; sostanzialmente "paralizzato" per un lungo lasso di tempo a causa di un incidente provocato da un albero che si era schiantato su un camion a causa delle terribili condizioni meteorologiche di quella giornata.

Secondo il Tar romano in tali condizioni di forza maggiore vanno disposte prove suppletive; e ciò nell'interesse non tanto dei candidati quanto piuttosto della stessa amministrazione alla miglior selezione dei più preparati e capaci. Situazioni come quelle descritte non possono essere considerate semplici difficoltà personali di intralcio alla partecipazione del candidato alle prove: si tratta di circostanze non solo imprevedibili ma anche ingovernabili. In tali evenienze la predisposizione di una sessione suppletiva delle prove è finalizzata a ripristinare i presupposti minimi di pari opportunità per quei candidati la cui volontà di partecipare alle selezioni del concorso sia stata improvvisamente "bloccata" da un evento calamitoso.

In un tale scenario la pedissequa e grossolana applicazione della consueta clausola inserita nei bandi di concorso secondo la quale «la mancata presentazione nel giorno, orario e luogo prestabiliti, in qualunque modo giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione del candidato dal concorso» produrrebbe una macroscopica anomalia nel meccanismo delle

selezioni. Ciò perché tale regola indubbiamente finalizzata a garantire l'unicità e la contestualità delle prove, e quindi il rispetto della par condicio per tutti concorrenti, non può considerarsi adeguata di fronte al verificarsi di vere e proprie catastrofi naturali come quella accaduta nella vicenda in argomento.

Per di più qualora l'impedimento (oggettivo) coinvolga una pluralità di candidati si impone già di per sé la necessità di riequilibrare l'assetto degli interessi della stessa pubblica amministrazione che intende reclutare nuove risorse umane per le proprie strutture. Infatti per l'ente pubblico è in ogni caso prioritario garantire la massima partecipazione possibile di concorrenti; proprio al fine di procurarsi quelli più validi. Una opportunità e un vantaggio per l'amministrazione che soltanto la "duplicazione" delle prove selettive con la partecipazione dei candidati (loro malgrado) assenti può assicurare in modo concreto e nel rispetto delle coordinate costituzionali e della normativa sui concorsi per il pubblico impiego.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/03/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo

Sede distante per errore in graduatoria, scatta il danno patrimoniale ed esistenziale per il dipendente

Lo scavalco in graduatoria con mezzi fraudolenti da parte di un terzo non ha permesso il riavvicinamento alla famiglia

Anni di dispendiose trasferte, via dalla madre anziana e dalla sorella disabile, per raggiungere la sede di Frosinone invece che prendere il posto che gli spettava nella ben più prestigiosa Accademia delle Belle Arti di Napoli, perché il ministero dell'Istruzione e dell'Università gli aveva illegittimamente anteposto un concorrente che aveva falsificato i titoli. Ora, al termine di un lungo percorso giudiziario, che ricomprende anche un passaggio davanti al Tar per accedere agli atti che Viale Trastevere gli negava, un artista salernitano ha finalmente ottenuto dalla Corte di cassazione il riconoscimento a ricevere il risarcimento del danno patito. E non solo patrimoniale, così da ristorarlo per le spese di trasferta sostenute, ma anche morale. I giudici gli hanno invece negato la "perdita di chance", ritenendola non provata.

Con la [sentenza n. 8101 deposita oggi la Cassazione](#) ha soprattutto riconosciuto che il danno - patrimoniale e non - può essere dimostrato anche in via presuntiva e liquidato in via equitativa, proprio come chiesto dal ricorrente. Nel caso concreto, infatti, la "responsabilità dell'amministrazione pubblica costituisce un fatto indiscusso e accertato". Dunque, "a distanza di tempo, si tratta di dover valutare le condizioni di maggior dispendio di energie e danaro in cui si è trovato il ricorrente nell'affrontare impegnative trasferte settimanali da Salerno a Frosinone, anziché da Salerno a Napoli (sede cui aveva sin dall'origine diritto)". Una condizione che gli ha "impedito un più agevole accudimento della madre anziana e della sorella disabile, bisognose di cure, ex art. 21 L. 104/1992, sino all' effettivo trasferimento all' Accademia delle belle arti di Napoli, sede per un artista di gran lunga più prestigiosa di quella di Frosinone".

Tornando alla determinazione del danno, quello "patrimoniale", continua la decisione, emerge dalle "circostanze di fatto" che hanno "ictu oculi" quella "minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare un apprezzamento equitativo". È infatti "indubbio e sufficientemente provato che il ricorrente si recasse nella diversa sede di Frosinone affrontando ingenti spese di viaggio per

assicurare assistenza alla sorella, portatrice di grave handicap, e all'anziana madre".

Per quanto concerne invece il danno morale, la decisione ricorda che le Sezioni Unite hanno da tempo affermato il principio secondo cui "il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni".

Pertanto, conclude la Cassazione, "il giudice di merito avrebbe dovuto considerare, sotto questo profilo, il maggiore disagio e il peggioramento delle condizioni di esistenza del ricorrente nell' assicurare presenza e assistenza ai propri congiunti, sopportati per anni, prima del ripristino della situazione cui aveva originariamente diritto".

Niente da fare invece per il danno da perdita di chances. Secondo i giudici di legittimità, infatti, "la valutazione della Corte di merito circa la mancata prova non è censurabile, posto che esso consiste nella violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, che tuttavia non coincide ... con la perdita di 'chances' connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita (nel caso specifico artistica) non potute compiere, ma con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare solo in questo ultimo caso una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa". La palla torna dunque alla Corte di appello di Salerno.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/03/2022

Autore: Francesco Machina Grifeo

Solo un'autorità o il medico può imporre il green pass

Tutela della salute prevista dal Codice civile applicata tramite i protocolli

Nel periodo in cui non era ancora obbligatorio per legge, il mancato possesso del green pass poteva giustificare la sospensione del dipendente dal lavoro e dalla retribuzione solo in presenza di un provvedimento amministrativo che avesse disposto l'obbligo di tampone sul lavoro o, in alternativa, a fronte di una specifica prescrizione del medico aziendale: in assenza di tali atti, il lavoratore non poteva essere lasciato a casa senza stipendio dal datore di lavoro. Con questa decisione del 3 marzo il Tribunale di Firenze ha preso posizione su un tema che ha dato vita a un intenso dibattito teorico e giurisprudenziale, almeno fino a quando, dal 15 ottobre del 2021, è diventato obbligatorio per legge possedere ed esibire il green pass anche sui luoghi di lavoro.

La vicenda nasce ad agosto dell'anno scorso, quando un'istruttrice di nuoto è stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione perché era sprovvista di green pass, documento richiesto dal datore a tutti i dipendenti e collaboratori come condizione per accedere sul luogo di lavoro. Il datore aveva richiesto il green pass ai dipendenti in quanto, all'epoca dei fatti, il possesso di tale certificato era necessario per i frequentatori di piscine e strutture affini (articolo 9 bis del DL 52/2021), mentre non era obbligatorio per i lavoratori subordinati che svolgevano l'attività in questi luoghi.

Il Tribunale si è interrogato quindi sulla possibilità di imporre, in assenza di un obbligo di legge, il possesso del certificato a carico dei lavoratori subordinati, quale misura necessaria al fine di preservare la salubrità del luogo di lavoro. Tale questione viene affrontata partendo dalla considerazione che la vaccinazione non può essere imposta, in assenza di obbligo di legge, e quindi la richiesta di green pass si risolveva, all'epoca dei fatti, nell'effettuazione di un tampone (salvo il caso della guarigione dal Covid).

Posta in questi termini la questione merita, secondo la sentenza, una risposta negativa, in quanto l'articolo 2087 del Codice civile, la norma che impone il dovere generale di sicurezza in capo al datore, nel periodo dell'emergenza Covid doveva essere attuato seguendo un percorso specifico: dando applicazioni ai

protocolli concordati tra il Governo e le parti sociali (articolo 29 bis del DL 23/2020).

Proprio il primo di tali protocolli, quello siglato il 24 aprile 2020, prosegue la sentenza, non fa menzione del green pass come misure da adottare per garantire la salute del luogo di lavoro e dedica un generico riferimento al tema dei tamponi, rispetto ai quali prevede che possano essere richiesti dai datori di lavoro solo se sussistono alcune specifiche condizioni: qualora l'autorità sanitaria competente ne disponga l'esecuzione per prevenire focolai epidemici, oppure in presenza di una motivata ed esplicita richiesta del medico competente.

In mancanza di un provvedimento dell'autorità o di una richiesta espressa del medico aziendale, il datore di lavoro non poteva condizionare l'accesso all'esibizione del green pass o del tampone, con la conseguenza che il relativo rifiuto della prestazione risulta illegittimo.

Sulla base di tale ragionamento, il Tribunale ha condannato il datore a pagare tutte le retribuzioni che la dipendente avrebbe percepito dal periodo di sospensione fino al 15 ottobre 2021, data in cui il green pass è diventato obbligatorio. Da tale data, viene esclusa ogni conseguenza di natura risarcitoria.

La sentenza arricchisce un dibattito giurisprudenziale ancora incerto e controverso, ma non va strumentalizzata oltre il suo significato, che è quello di ricordare come l'applicazione di misure di prevenzione della salute deve essere sempre prevista da provvedimenti e atti con valenza normativa, da un lato, o sulla base delle prescrizioni del medico competente, dall'altro lato: concetti assolutamente condivisibili che dovrebbero essere applicati con rigore sui luoghi di lavoro, senza fughe interpretative.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/03/2022

Autore: Giampiero Falasca

Assistenti sociali, le assunzioni negli enti in riequilibrio vanno autorizzate dalla Commissione ministeriale

Per valutare come far fronte a eventuali situazioni di squilibrio di bilancio da mancato introito dei contributi

Le risorse destinate al potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali che la legge di bilancio 2021 ha attribuito agli ambiti sociali territoriali a valere sul Fondo povertà sono da considerare incerte, per cui le assunzioni di assistenti sociali effettuate dagli enti in riequilibrio finanziario devono essere sottoposte all'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali perché abbia modo di valutare gli strumenti per far fronte ad eventuali situazioni di squilibrio di bilancio derivanti dal mancato introito dei contributi. Lo afferma la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania con la [deliberazione n. 10/2022](#).

I quesiti

Un Comune capofila per la gestione associata dei servizi sociali ha chiesto alla sezione se le risorse del Fondo povertà possono essere considerate certe e a carattere permanente o invece incerte nel quantum e quindi potenzialmente in grado di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio qualora, caricando le spese di personale per le stabilizzazioni sul Fondo stesso, si rischi di compromettere gli equilibri di bilancio. E se, per questo, le assunzioni effettuate con l'utilizzo di queste risorse necessitano di autorizzazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ed essere computate ai fini della determinazione della capacità assunzionale.

Il riferimento è l'articolo 1, commi 797 e seguenti, della legge 178/2020, che ha previsto l'erogazione di un contributo economico a favore degli ambiti sociali territoriali in ragione del numero di assistenti sociali impiegati, pari a 40.000 euro annui per ogni assistente assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000, e di 20.000 euro annui per ogni assistente assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. Le modalità applicative sono state definite con il Dm 15/2021.

Il contributo

Dopo aver rimarcato che i contributi hanno natura premiale, essendo correlati al raggiungimento degli indicati rapporti tra assistenti sociali e popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento, la sezione Campania, compitando la lettera delle disposizioni della legge di bilancio 2021, conferma l'incertezza della misura del contributo, da cui deriva che l'eventuale venir meno o il ridursi dell'etero-finanziamento ricadrebbe sull'ente con possibili effetti negativi sugli equilibri di bilancio, conseguenza questa che, nel caso di enti in piano di riequilibrio finanziario, comprometterebbe il previsto ripiano dei debiti pregressi. Da ciò i magistrati contabili fanno conseguire che gli atti relativi alle assunzioni effettuate con l'utilizzo dei contributi debbano essere sottoposti all'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali perché abbia modo di valutare, anche in visione prospettica, gli strumenti per far fronte ad eventuali sopravvenienti situazioni di squilibrio di bilancio, derivanti dal mancato introito, totale o parziale, dei contributi stessi. Deve infatti essere comunque salvaguardata l'esigenza di conseguire la riduzione dello squilibrio preesistente evitando di generarne di nuovi, ancorché l'utilizzo delle risorse deroga al rispetto dell'osservanza dei vincoli assunzionali e di quelli di contenimento della spesa di personale.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/03/2022

Autore: Amedeo Di Filippo

Carriere, incognita 50% sulle nuove progressioni

Non è chiaro il parametro di calcolo della riserva e il momento della verifica

La rivoluzione del Dl 80/2021 sulle progressioni verticali continua a sollevare dubbi su come agire per l'inquadramento dei dipendenti nelle categorie superiori. L'articolo 52, comma 1-bis del Dlgs 165/2001 prevede ora una procedura comparativa al posto della riserva di concorso, ma rimane da proteggere la quota del 50% dei posti da destinare all'esterno per garantire il rispetto del principio costituzionale.

I passaggi di categoria non avvengono più con il concorso, ma con la più semplice procedura comparativa, strumento tutto da inventare da ogni ente per seguire i criteri imposti dal legislatore. Ci si dovrà basare sulla valutazione positiva del dipendente negli ultimi tre anni, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali o titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

I dubbi degli operatori vertono soprattutto sulla riserva del 50% da destinare all'accesso dall'esterno. Come si calcola? Che tipologia di assunzioni vanno ricomprese? Quando va verificata? Le domande sono già state girate alla Funzione Pubblica e si spera che a breve possano giungere chiarimenti. Nel frattempo, non si può che procedere con la massima prudenza.

Se il 50% vada verificato per categoria o nel complesso dell'ente non è, ad esempio, questione da poco. È vero che quando il legislatore ha voluto precisare «per categoria» lo ha fatto, come nell'articolo 22, comma 15 del Dlgs 75/2017 che ha previsto una speciale modalità di progressione valida ancora per il 2022. Ma in passato, in presenza di una disposizione simile, la Consulta (sentenza 90/2012) ha affermato che «è lesivo del buon andamento il criterio della compensazione globale tra tutto il personale della quota del 50% dei posti riservata al personale interno, dato che questo tipo di calcolo indifferenziato potrebbe determinare una riserva dei posti per i profili professionali più rilevanti a favore del personale interno e un'indizione di concorsi indirizzati a candidati esterni solo per le qualifiche e mansioni inferiori». Come a dire: progressione e assunzione dall'esterno vanno operate nell'ambito della stessa categoria.

L'altro problema è il momento di verifica del 50%. Il vincolo va rispettato nel singolo anno o nel triennio di programmazione? Anche in questo caso, in attesa di chiarimenti, la prudenza non è mai troppa. E non si può che suggerire di rispettare il principio nel singolo anno, se non addirittura di procedere prima con gli accessi dall'esterno e poi con le verticalizzazioni.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/03/2022

Autore: Gianluca Bertagna

Corte Conti Sicilia: vincoli trattamento accessorio e aumento indennità P.O.

Nella [delibera n. 22 del 16 febbraio 2022](#) la Corte dei Conti per la Regione siciliana si esprime in relazione alla richiesta, da parte di un Comune, di reperire sul fondo per la contrattazione integrativa, seppure in minima quota percentuale, somme destinate ad incrementare le risorse destinate al finanziamento delle indennità di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, senza che ciò alteri i limiti di finanza pubblica imposti dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. N° 75/2017: la Corte risponde negativamente, ricordando che tale norma pone un limite all'ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale, non distinguendo fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni.

Fonte: Entionline del 14/03/2022

Contratto, arriva l'atto di indirizzo-bis: a ordinamenti e accessorio 130 milioni

Ultime limature al documento necessario per la fase finale dell'intesa sul 2019/2021

Dovrebbe arrivare fra questa settimana e la prossima l'atto di indirizzo che guiderà nel contratto delle Funzioni locali l'impiego delle risorse per la riforma degli ordinamenti professionali e per lo sblocco dei fondi decentrati.

In gioco c'è l'applicazione locale di quello che la manovra ha previsto e finanziato per le Funzioni centrali: per far partire i nuovi ordinamenti, e costruire l'architettura che culmina nell'area delle «elevate professionalità», andrà destinato il 5,5 per mille della massa salariale, mentre allo scongelamento dei fondi per il salario accessorio andrà il 2,2 per mille.

Tradotto in euro, per i 430mila dipendenti del comparto si tratta di poco meno di 130 milioni all'anno, divisi fra gli ordinamenti (95 milioni) e i fondi decentrati, che nel complesso potranno aggiungere circa 30-35 milioni al limite attuale. L'atto di indirizzo è necessario a far entrare la trattativa nella fase finale, che però non si annuncia brevissima anche per l'arrivo delle elezioni delle Rsu il 5-7 aprile.

Non sono cifre enormi. Ma si aggiungono a un rinnovo contrattuale che per il comparto vale 774 milioni di spesa in più all'anno, e circa 1,2 miliardi di arretrati da saldare nella prima busta paga utile dopo la firma definitiva. I Comuni e le Unioni assorbono poco meno dell'80% di questa spesa, il 12% è a carico delle Regioni e Città metropolitane e Province si dividono l'altro 8% (6% le Province e 2% le Città).

Per i dipendenti, il rinnovo del contratto 2019/21 prospetta un aumento medio da 118 euro lordi, divisi fra i 100 delle voci di base e i 18 portati dai finanziamenti aggiuntivi per ordinamenti e fondi decentrati.

Per i bilanci locali, la conseguenza è invece un carico aggiuntivo di spesa fissa che interviene in un contesto già tirato dalle botte del caro-energia (i 250 milioni

del fondo per i servizi essenziali messi a disposizione dall'ultimo decreto energia offrono un palliativo reso ancora più leggero dalla crisi esplosa con la guerra in Ucraina) e dalle spinte alle assunzioni a tempo determinato per il Pnrr. Perché è vero che l'apertura del governo è stata massima, e ha cambiato drasticamente di segno l'orientamento sulle assunzioni. Ma è vero altrettanto che negli enti locali tutte queste novità sono a carico dei bilanci. E, per quanto riguarda il contratto, incidono sui parametri che regolano il reclutamento in base al rapporto fra la spesa di personale e le entrate stabili.

Questo ha fatto tornare d'attualità il problema dell'impatto dei rinnovi contrattuali sui calcoli della «virtuosità», e quindi sulle possibilità assunzionali di ogni ente. Sindaci e presidenti di Provincia e Regione sono tornati nelle scorse settimane a sollevare la questione in una lettera al ministro dell'Economia Daniele Franco e al titolare della Pa Renato Brunetta. Ma l'esclusione delle spese dei rinnovi dai parametri non è alle viste, dopo la deroga ampia appena introdotta per i contratti a termine del Pnrr. In prospettiva è però difficile non vedere la contraddizione fra rinnovi contrattuali che dovrebbero tornare regolari, assunzioni in crescita per compensare un decennio di stasi e una struttura delle entrate che ha margini di crescita minimi. Un problema, questo, che va oltre i criteri di calcolo degli spazi assunzionali e punta dritto alla sostenibilità sostanziale dei bilanci.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/03/2022

Autore: Gianni Trovati

Unioni civili, anche nella Pa possibile la 104 per i parenti

Dall'Inps via libera all'uso dei benefici previsti per la tutela dei disabili gravi

Dall'Inps il «via libera» per l'utilizzo dei permessi per assistere il familiare con grave disabilità (articolo 33 della legge 104/1992) e del congedo straordinario biennale (articolo 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001) a favore dei parenti delle parti dell'unione civile.

L'indicazione arriva con la [circolare n. 36/2022](#), con il placet del ministero del Lavoro, che seppur indirizzata ai lavoratori del settore privato può essere fatta propria dalle pubbliche amministrazioni.

L'istituto, all'indomani dell'entrata in vigore della legge Cirinnà, aveva fornito con la circolare n. 38/2017 le istruzioni operative per la concessione dei permessi di cui alla legge 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 in favore del lavoratore dipendente, parte di un'unione civile o convivente di fatto, che presti assistenza all'altra parte o convivente.

La circolare del 2017, basandosi sul mancato richiamo nelle disposizioni contenute nella legge Cirinnà all'articolo 78 del codice civile che individua il rapporto di affinità tra il coniuge e i parenti dell'altro, escludeva gli affini i benefici riferiti alla tutela della grave disabilità.

La normativa antidiscriminatoria di origine comunitaria e del primato del diritto dell'Unione europea nei confronti della normativa nazionale, che punta a garantire parità di trattamento e superare discriminazioni basate sull'orientamento sessuale in materia di occupazione, condizioni di lavoro e retribuzione, ha indotto ad un cambio di marcia dell'Istituto di previdenza sociale che ha fornito nuove istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei benefici in oggetto in favore dei parenti dell'altra parte dell'unione civile.

L'Inps evidenzia che tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altra parte, sussiste un rapporto di affinità ai fini del riconoscimento dei permessi legge 104 e del congedo straordinario retribuito, nel caso in cui ricorrano i requisiti di assistenza di un parente dell'unito.

L'estensione che non si applica invece all'istituto della convivenza di fatto.

Quindi, d'ora in avanti, il diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 va riconosciuto all'unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all'altra parte dell'unione, anche nel caso in cui rivolga l'assistenza ad un parente dell'unito. Allo stesso modo i parenti dell'unito civilmente avranno diritto ad assistere l'altra parte dell'unione.

A differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il «convivente di fatto» può usufruire dei permessi di cui alla legge 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l'assistenza a un parente del convivente.

Ragionamento analogo vale per la fruizione del congedo straordinario regolato dal Dlgs 151/2001, che quindi ora può essere riconosciuto anche qualora una persona unita civilmente debba assistere un parente o affine dell'unito (e viceversa) fino al terzo grado.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/03/2022

Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Finanza

Contabilità accrual nella p.a.

É in consultazione pubblica fino al 30 aprile, il Quadro Concettuale, il primo passo del nuovo sistema unico di contabilità economico-patrimoniale "accrual" di tutte le Pubbliche Amministrazioni, enti territoriali compresi.

Ai fini della realizzazione delle attività connesse all'attuazione della Riforma 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata "Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual", che dovrà essere attuata entro l'anno 2026, la Struttura di governance appositamente costituita ha recentemente concluso la fase di elaborazione tecnica della proposta di statuizione del Quadro Concettuale, che rappresenta una guida teorica per la definizione dei principi e degli standard per la rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria.

L'obiettivo è quello di implementare un sistema di contabilità basato sul principio accrual, unico per il settore pubblico, in linea con il percorso già delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili (IPSAS/EPAS) e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio europeo. Il nuovo assetto contabile accrual costituisce un supporto essenziale per gli interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, grazie ad un sistema di imputazione, omogeneo e completo, del valore contabile dei beni delle P.A.

Dal 1° marzo e fino al prossimo 30 aprile, tutti gli stakeholder interessati alla futura implementazione della riforma contabile possono partecipare alla consultazione pubblica sul Quadro Concettuale, inviando pareri e/o contributi all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica della Struttura di governance: rgs.segreteriatecnicassb@mef.gov.it.

Per partecipare alla consultazione leggi i punti principali del documento "[Quadro Concettuale](#)"

Fonte: Italia Oggi n. 65 del 18/03/2022 pag. 39

Autore: Mauro Bellesia

Certificazione dei ristori Covid sulla Tari anche per chi ha contabilizzato l'entrata al netto

Il chiarimento nella risposta della Ragioneria generale dello Stato a un ente

È tempo di chiusura dei rendiconti e quest'anno, così come l'anno scorso, la determinazione del risultato di amministrazione non può esulare dalla predisposizione di una bozza della certificazione dell'utilizzo del Fondo Funzioni Enti Territoriali (seppur la stessa vada inviata solo entro il 31 maggio prossimo), al fine di valutare se i mancati utilizzi di quest'ultimo o dei ristori specifici di entrata e spesa abbiano creato avanzo vincolato. Questa necessità instilla negli enti i primi dubbi applicativi e con essi le prime domande alla Ragioneria generale dello Stato, costretta a confrontarsi con prassi operative non sempre in linea con le previsioni teoriche. È questo il caso risolto in una [risposta della RgS](#) a un ente con la quale la Ragioneria apre la strada alla certificazione dei ristori Covid per utenze non domestiche Tari anche a quegli enti che hanno erroneamente contabilizzato la stessa come minore entrata (e non come maggiore spesa per trasferimento a compensazione).

La corretta certificazione dello specifico ristoro di spesa

Con l'approvazione del decreto certificazione Covid 2021 (Dm n. 273932/2021), al termine dell'anno scorso, è stata chiarita la corretta certificazione delle agevolazioni Tari adottate nel 2021 a valere sui ristori specifici di spesa di cui all'articolo 6 del DI 73/2021, ossia il Fondo finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari-corrispettiva in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. Nello specifico è stata fornita l'indicazione che tali agevolazioni devono essere dichiarate in corrispondenza della voce «Trasferimenti correnti a Imprese», quindi come «maggior spesa» certificabile. Appare evidente che, coerentemente, la corretta gestione contabile di tali partite preveda una contabilizzazione al lordo delle entrate (nel rispetto del principio generale di "integrità") e l'iscrizione in uscita di un trasferimento compensativo delle stesse che, mediante una regolazione contabile interna (emissione di un mandato in compensazione ad una reversale), va a integrare l'incasso ricevuto dalle imprese che ne avevano diritto.

Non tutti gli enti, tuttavia, hanno seguito questa strada: c'è anche chi, erroneamente, ha contabilizzato direttamente l'entrata al netto del ristoro concesso alle imprese ed ora non si trova in uscita alcuna spesa da certificare. Uno di questi enti ha inviato il quesito alla RgS attraverso l'indirizzo pareggio.rgs@mef.gov.it per capire ora come comportarsi.

L'apertura di RgS

Nella risposta, la Ragioneria, dopo le ordinarie premesse in cui vengono ripresi i riferimenti normativi e quali sarebbero state le corrette procedure contabili e di certificazione, apre alla possibilità di certificare tali risorse anche per gli enti che hanno contabilizzato l'entrata al netto; nello specifico ritiene che - non potendo rilevare la variazione in diminuzione di entrata nel modello Covid-19/2021 – in tal caso l'ente debba comunque certificare tale utilizzo in corrispondenza della voce «Trasferimenti correnti a Imprese», fra le maggiori spese di cui alla colonna «Maggiori spese 2021 "COVID-19» (e) del modello Covid-19/2021.

Sarebbe opportuno che tutti questi quesiti con portata generale possano poi tradursi anche nella pubblicazione di Faq da parte di RgS, così da poter allineare i comportamenti dei diversi enti.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/03/2022

Autore: Marco Allegretti

Cassazione, sul mancato riversamento dell'imposta di soggiorno depenalizzazione reatroattiva

Peculato escluso anche per i fatti precedenti al 19 maggio 2020

I gestori delle strutture ricettive non rispondono più del reato di peculato in caso di mancato riversamento ai Comuni dell'imposta di soggiorno incassata dai propri clienti. Lo ha deciso la Cassazione con la [sentenza n. 9213](#), depositata ieri, annullando la condanna del titolare di un albergo che non aveva riversato le somme ricevute dai turisti a titolo di imposta di soggiorno per gli anni dal 2016 al 2018.

Si tratta di una delle prime pronunce della Cassazione Penale dopo le modifiche introdotte dalla legge 215/2021, con cui è stata varata una disposizione di interpretazione autentica a carattere retroattivo della disciplina dell'imposta di soggiorno e delle sue sanzioni. In particolare l'articolo 5-quinquies, introdotto in sede di conversione in legge del DI 146/2021, stabilisce che il gestore della struttura ricettiva deve qualificarsi responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno anche per il periodo precedente al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal DI 34/2020.

Conseguenza immediata della modifica legislativa è, sul piano penale, quella secondo cui il mancato, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, anche per i fatti antecedenti al 19 maggio 2020, non è più sussumibile nel delitto di peculato.

La Cassazione chiarisce che lo scopo dell'intervento normativo è quello di porre riparo a una complessiva situazione di incoerenza determinatasi a seguito della precedente riforma del 2020, per la quale il gestore della struttura ricettiva che abbia omesso, ritardato o versato solo in parte le somme relative all'imposta di soggiorno dopo il 19 maggio 2020 ne risponde solo in sede amministrativo-tributaria, cioè con la sanzione del 30%, mentre prima di quella data poteva rispondere di tali fatti a titolo di peculato.

La disposizione contenuta nell'articolo 5-quinquies ha quindi determinato l'equiparazione, con efficacia retroattiva, delle condotte poste in essere dai

gestori delle strutture ricettive in qualsiasi tempo commesse, anche anteriormente all'entrata in vigore del Dl 34/2020.

Peraltro, l'estensione retroattiva dell'apparato sanzionatorio costituisce un indizio della volontà del legislatore di non lasciare priva di copertura la tutela attivabile dalle pubbliche autorità dinanzi alla realizzazione di condotte considerate comunque illecite.

In sostanza l'intervento della legge 215/2021 consente di neutralizzare la giurisprudenza di Cassazione che, nel prendere in esame le novità previste dal Dl 34/2020, aveva escluso la configurabilità del reato di peculato ma solo a decorrere dal 19 maggio 2020, essendo il gestore debitore in proprio di somme nei confronti dell'ente impositore (Cassazione Penale sentenze n. 30227/2020, n. 36317/2020 e n. 41793/2021). Ne consegue una depenalizzazione dei reati anche per i casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, mentre sul piano amministrativo restano applicabili le sanzioni tributarie anche per le annualità pregresse.

Infatti la Cassazione, nell'annullare la condanna del titolare dell'albergo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, dispone la trasmissione della sentenza al Comune per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 4 del Dlgs 23/2011, come da ultimo modificato dalla legge 215/2021.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/03/2022

Autore: Giuseppe Debenedetto

Canone occupazione, ruolo ko

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7188 del 4 marzo 2022, ha affermato che non è consentita l'iscrizione a ruolo di un'entrata pubblica, ma di natura privatistica, in mancanza di titolo esecutivo.

Il diritto dell'amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo è subordinato per il canone di occupazione, vista la sua natura di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico, al conseguimento da parte del comune, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo.

La Corte di cassazione, terza sezione, con la sentenza 7188 del 4 marzo 2022 ha affermato che gli enti locali non possono riscuotere il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, ed anche l'indennità di occupazione abusiva, direttamente a mezzo ruolo perché manca il titolo esecutivo.

L'articolo 17 del D. Lgs. 46/1999 dispone che la riscossione coattiva delle entrate di regioni, province e comuni può essere effettuata mediante ruolo.

La norma però non contiene alcuna deroga ai presupposti per la riscossione, quindi le entrate originate da rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo esecutivo, così come stabilito successivamente dall'art. 21 del D. Lgs. 46/1999.

Per i crediti di diritto privato aventi natura negoziale si può fare ricorso alla riscossione a mezzo ruolo quando questa è preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo (un decreto ingiuntivo non opposto, una sentenza).

L'ente locale può iscrivere a ruolo solo per le entrate di natura pubblicistica.

La Cassazione, però, ha esteso l'impedimento alla riscossione diretta anche alle entrate patrimoniali che hanno natura pubblicistica, vale a dire quelle che trovano il loro fondamento in un rapporto di tipo concessorio. Così facendo l'ente locale agisce come pubblica autorità.

Fonte: Italia Oggi n. 65 del 18/03/2022 pag. 36

Autore: Sergio Trovato

La relazione al rendiconto 2021 di Ancrel

Come lo scorso anno Ancrel ha predisposto lo schema di relazione al rendiconto 2021 in due versioni:

- semplificata per i Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti in collaborazione con Anpci e già disponibile nell'area riservata del sito www.ancrel.it con annessa check list documentale;
- integrale per i Comuni con popolazione superiore ai 5mila abitanti che sarà pubblicata entro la fine della settimana.

In entrambe le versioni i tradizionali temi maggiormente attenzionati sono:

- la gestione della cassa;
- la gestione in c/residui;
- il risultato di amministrazione (nella versione per grandi comuni è previsto un nuovo prospetto di analisi triennale delle sue diverse componenti);
- la gestione di competenza;
- la gestione dell'indebitamento;
- rapporti con organismi partecipati;
- la contabilità economica-patrimoniale con le novità del XIII° correttivo;
- relazione della giunta al rendiconto.

A questi si aggiungono le verifiche sull'utilizzo dei Fondi Covid-19 in vista della certificazione e sulla tempestività dei pagamenti.

Nella versione integrale, come supporto dei revisori per la formulazione di considerazioni e proposte al Consiglio, si è deciso di adottare lo strumento di analisi contenuto nella delibera n. 14/2021 della sezione Autonomie della Corte dei conti.

Si tratta di un set di dieci indicatori che integrano le informazioni desumibili dal piano degli indicatori (articolo 18-bis del Dlgs 118/2011) dai quali si possono trarre utili informazioni per la valutazione dello stato di salute dell'ente.

Si veda la tabella al seguente [link](#).

Per l'Ancrel è infatti fondamentale fornire al revisore una chiave di lettura del bilancio che non sia semplicemente formale ma che entri nel merito degli aspetti più qualificanti che determinano il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. Queste tematiche saranno approfondite dalla vice presidente Rosa Riccardi nel webinar di questo pomeriggio che costituisce il terzo appuntamento del seminario di alta formazione di "Introduzione alla conoscenza della contabilità pubblica degli enti locali".

Questa impostazione consente di valorizzare il rapporto di collaborazione con il Consiglio senza far venire meno quello nei confronti della Corte dei conti. Anzi, al riguardo, torniamo con forza a chiedere che durante le verifiche sul bilancio di previsione e sul rendiconto, sia data ai revisori la possibilità di utilizzare il portale Con.TE per inserire tutte le informazioni previste dai rispettivi questionari. Una volta avvenuta l'approvazione formale dei documenti, i revisori potranno così procedere con l'invio effettivo. In questo modo da un lato si eviterebbe, come spesso accade, che i questionari vengano redatti e trasmessi da revisori diversi da quelli che effettivamente hanno verificato i bilanci ed i rendiconti oggetto degli stessi questionari, dall'altro si metterebbero le diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti nelle condizioni di procedere quasi in tempo reale con le istruttorie, le cui risultanze arriverebbero agli enti interessati in tempo utile per tenerne conto nell'ambito della programmazione dell'esercizio successivo. Da questo punto di vista, l'introduzione come elemento di analisi da parte dei revisori, del modello previsto dalla delibera 14/2021, ha reso ancora più forte e coerente il significato della nostra richiesta che consentirebbe al sistema di far un grande passo in avanti verso un'effettiva ed efficace attività di prevenzione delle situazioni di squilibrio.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/03/2022

Autore: Marco Castellani - Rubrica a cura di Ancrel

Revisori, la determinazione del compenso spetta al consiglio comunale

É necessario contemperare le esigenze di bilancio e principio dell'equo compenso

La competenza alla determinazione del compenso dei revisori negli enti locali è del consiglio comunale che deve contemperare le esigenze di bilancio al principio dell'equo compenso. Questa in sintesi la massima contenuta nel [parere reso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale](#).

La questione nasce dalla richiesta pervenuta da un revisore che, estratto in un Comune, ha ricevuto le dichiarazioni da rilasciare previste dalla legge in tema di sussistenza dei requisiti e delle compatibilità, oltre alla pretesa di accettare il compenso proposto dalla giunta pari a 5.000 euro, comprensivo anche di rimborso per le trasferte. Il revisore ha quindi accettato l'incarico, proponendo di determinare il compenso in 12.890 euro pari a quello stabilito nel decreto interministeriale 21 dicembre 2018 per gli enti della fascia precedente a quella dell'ente in questione. Tuttavia, con una nota a firma del sindaco è stata rigettata la proposta negoziale per ragioni legate alle esigenze di contenimento della spesa corrente dell'ente, aggiungendo che, non avendo accettato il compenso proposto, si procederà con la nomina della riserva estratta che segue nell'ordine.

Il revisore chiede, quindi, se sia corretto il comportamento del Comune oppure se il consiglio comunale avrebbe dovuto comunque eleggere il primo estratto in quanto non rinunciatario con un compenso deciso dallo stesso consiglio, 5.000 euro quale compenso proposto dalla giunta, quello di 12.890 proposto dal revisore o altro ancora.

Prima di tutto viene rilevata un'ingerenza da parte del sindaco e della giunta in un'attività che il Testo unico degli enti locali attribuisce al consiglio comunale, rilevando come i limiti di bilancio non possono di per sé costituire elemento decisivo sostitutivo della discussione consiliare, questo anche in presenza di un bilancio già approvato, in quanto il consiglio comunale potrebbe sempre decidere per una variazione e comunque, si legge nel parere, la problematica va quantomeno portata all'attenzione dell'organo deputato alla nomina del

proprio organo di revisione economico-finanziaria. Per quanto riguarda la determinazione del compenso, l'articolo 241 del Testo unico degli enti locali rimanda al decreto interministeriale la fissazione dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale; limiti fissati da ultimo con decreto interministeriale 21 dicembre 2018 che richiama i principi sull'equo compenso. Come anche nel parere, la disciplina in vigore non fissa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il revisore a offerte di remunerazione in misura incongrua rispetto alla delicatezza della funzione che è chiamato ad assolvere.

Nella conclusione del parere si richiama l'atto di orientamento del 13 luglio 2017 dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del ministero dell'Interno, che proprio per cercare di colmare tale vuoto normativo, ha precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerati coincidenti, nel silenzio del legislatore, con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore. Chiude il parere rilevando come risulti essere inappropriato il mancato riconoscimento delle spese di trasferta che invece sono previste nel decreto interministeriale del 2018.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/03/2022

Autore: Manuela Sodini

Fondi freschi per gli enti

Risorse agli enti locali: mancano gli aiuti per affrontare il caro bollette

La Conferenza Stato città e autonomie locali di ieri ha dato il via libera a diversi provvedimenti di riparto dei fondi a favore degli enti locali.

Per quanto riguarda il caro bollette, però, non c'è nulla di definito.

I sindaci, invece, si aspettano un aiuto proprio sul versante delle utenze.

Il primo contributo è destinato a sostenere i comuni capoluogo metropolitani nel pagamento del debito; si tratta di circa 13 milioni di Euro che andranno alle amministrazioni locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario (artt. 243-bis e 246 del Tuel) o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla sezione competente della Corte dei Conti.

Va segnalato anche il contributo da 50 milioni in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Esso viene ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento tra i comuni con problemi di spopolamento e che presentano un reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 Euro rispetto alla media nazionale, nonché un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore alla media nazionale; si tratta di 1.011 i comuni che hanno i requisiti per accedere al fondo e che riceveranno pertanto un'assegnazione media di circa 50.000 Euro.

Sul versante degli enti di area vasta, la Conferenza ha innanzitutto dato l'ok allo stanziamento di 2,7 miliardi di fondi destinati alla messa in sicurezza di ponti e strade.

Fonte: Italia Oggi n. 64 del 17/03/2022 pag. 37

Autore: Matteo Barbero

Ifel: bando per incremento asili nido e fondo di solidarietà

L'Ifel ha reso disponibile una [Nota di approfondimento, dell' 11 marzo](#), relativa al bando Pnrr per l'acquisizione di risorse da destinare all'incremento dei posti nelle strutture pubbliche della prima infanzia (prorogato al 31 marzo) e al correlato incremento delle risorse correnti nell'ambito del fondo di solidarietà.

Fonte: Entionline del 17/03/2022

Sostegni-ter, ok alle delibere tributarie dopo il bilancio con variazione alla prima occasione

Bisogna solo modificare il documento in occasione della prima variazione utile

L'approvazione delle deliberazioni tributarie, nei termini, ma dopo il bilancio di previsione comporta la (sola) modifica del documento in occasione della prima variazione utile. Un emendamento al Decreto Sostegni-ter elimina il rischio di dover riapprovare il documento.

La nuova norma prevede che, in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali, entro il termine ultimo fissato dalla legge per approvare il bilancio di previsione, gli enti locali provvedano a variare il bilancio di previsione già approvato in occasione della prima variazione utile.

Sostanzialmente le amministrazioni, che deliberano le aliquote e le tariffe dopo aver approvato il bilancio di previsione e comunque entro il termine fissato dalla legge per varare il documento (fissato in via ordinaria al 31 dicembre di ciascun anno e poi prorogato), possono procedere ad una variazione del bilancio per il recepimento delle variazioni tariffarie e non sono obbligati alla riapprovazione dell'intero bilancio. Anci, nel sollecitare l'emendamento, aveva spiegato l'esigenza maturata alla luce di orientamenti di alcune Sezioni regionali della Corte dei conti, le quali erano difformi dalla posizione espressa dal Ministero dell'economia. Quest'ultimo, per i casi di modifica delle aliquote e le tariffe dei tributi di competenza degli enti locali successivamente alla deliberazione del bilancio di previsione, considerava già sufficiente la variazione del bilancio di previsione.

Non deve sfuggire che la competenza dei due provvedimenti (adozione del bilancio e variazione) ricade sempre sull'organo consigliare. Sono invece molto differenti iter, tempi e documentazione richiesti.

Tra le novità del Sostegni-ter troviamo anche la proroga relativa alla scadenza della comunicazione degli interventi di rigenerazione urbana e decoro previsti dalla legge di bilancio 2022, spostata dal 31 marzo al 30 aprile 2022.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/03/2022

Autore: Patrizia Ruffini

Sostegni-ter, ok a ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari per il risanamento di aziende speciali

Risponde ai principi di finanza pubblica la previsione di intervento finanziario da parte delle amministrazioni socie

Risponde ai principi di finanza pubblica la previsione di intervento finanziario da parte delle amministrazioni socie finalizzato al risanamento di aziende speciali e istituzioni locali. Con un [emendamento al decreto Sostegni-ter](#) (DI 4/2022) viene infatti modificato il 555 dell'articolo unico della legge 147/2013 disponendo la possibilità, da parte della pubblica amministrazione, di prevedere interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse nell'ambito dei piani di risanamento a favore di propri soggetti partecipati.

Secondo la legge, a decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le aziende speciali e le istituzioni a maggioranza pubblica, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all' 80% del valore della produzione, sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. Il mancato avvio della procedura di liquidazione entro tale termine determina la nullità dei successivi atti di gestione e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

Con l'emendamento in questione si permette alle aziende speciali non solo di evitare la liquidazione laddove siano individuate concrete prospettive di ripristino dell'equilibrio economico, ma anche di beneficiare dell'intervento finanziario da parte delle amministrazioni pubbliche socie. L'adozione di idoneo piano di risanamento può altresì essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 194, comma 1, lettera b), Tuel, con cui si dispone la possibilità di copertura attraverso la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione.

Questo intervento normativo accorcia le distanze fra la disciplina applicabile alle società partecipate, cui si applica l'articolo 14 del Tusp, e l'ordinamento giuridico che regola i rapporti fra le amministrazioni locali e le proprie aziende speciali.

Le aziende speciali, definite all'articolo 114 del Tuel, sono tenute all'osservanza degli stessi principi contabili dell'ente di appartenenza, ma hanno propria autonomia giuridica e patrimoniale. Sono enti strumentali tenuti al rispetto dell'equilibrio economico, da assicurare anche mediante i trasferimenti da parte dell'ente locale di appartenenza. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione e determina le finalità e gli indirizzi, approvando gli atti fondamentali. In particolare il consiglio dell'ente approva il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale, il budget economico (almeno triennale, il bilancio di esercizio ed il piano degli indicatori di bilancio. Viene infine disposto che il piano di risanamento costituisce atto fondamentale ai sensi dell'articolo 114, sesto comma, del Tuel.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/03/2022
Autore: Anna Guiducci

Sostegni-ter. Enti in disavanzo: nuova deroga per l'estinzione dei mutui

Sempre applicabili al bilancio di previsione le quote del risultato di amministrazione da entrate con vincolo di destinazione

Sono sempre applicabili al bilancio di previsione le quote del risultato di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui, anche se l'ente è in disavanzo. Con un [emendamento al Decreto Sostegni ter](#) (DL 4/2022) viene infatti modificato il contenuto dei commi 897 e 898 della legge 145/2018 in materia di limiti per gli enti in disavanzo. La novità approvata come emendamento al Decreto Sostegni-ter (DL 4/2022) in pratica va incontro alle esigenze degli enti il cui rendiconto presenta un risultato di amministrazione "sostanziale" (lettera e del prospetto) negativo.

Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita, agli enti che registrano un disavanzo di amministrazione (anche derivante dal riaccertamento ordinario dei residui), per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, occorre fare riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, allegato al bilancio di previsione o ai dati di preconsuntivo, in caso di esercizio provvisorio. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per l'Fcde e per il fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di

previsione. Anche in questo caso sono escluse dal limite le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata di mutui.

Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono però applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

La nuova deroga prevista nel Decreto Sostegni-ter si aggiunge a quelle già disposte dal legislatore per l'impiego delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione. In particolare il comma 823 dell'articolo unico della legge 178/2020 (modificato dall'articolo 56 del DI 73/2021) esclude dai limiti imposti agli enti in disavanzo le risorse del fondo per il finanziamento delle funzioni fondamentali assegnate nel 2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19. Analoga deroga è poi stabilita dall'articolo 15, comma 3, del DI 77/2021, in merito all'utilizzo dei fondi erogati per l'attuazione del Pnrr e Pnc, che possono essere applicati al bilancio di previsione 2022/24, annualità 2022, secondo le modalità definite dal vigente ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Infine, anche la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta, nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (articolo 52, comma 1-ter, DI 73/2021).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/03/2022

Autori: Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Contabilità, da Arconet le istruzioni per gli acquisti Cloud

Spese per l'acquisto di servizi infrastrutturali Cloud classificate tra quelle per l'informatica

Le spese per l'acquisto di servizi infrastrutturali Cloud sono classificate tra le spese per l'informatica nel titolo 1 della spesa. Con la [Faq 49 del 16 marzo la Commissione Arconet](#) identifica tali voci nel modulo finanziario del piano integrato dei conti (allegato 6 al Dlgs 118/2011) al fine dell'applicazione dell'intervento previsto all'articolo 27, comma 2-quinquies del Dl 152/2021. Si tratta di una disposizione che rientra fra quelle volte al rafforzamento e alla trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione, in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dal Pnrr.

Le amministrazioni pubbliche (tra cui la Consob) possono proporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti previsti per gli investimenti Ict (tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

Le variazioni compensative possono essere effettuate tra: investimenti in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici e investimenti relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. Esso possono interessare sia nella fase di predisposizione dei bilanci di previsione, sia con i provvedimenti di assestamento dei bilanci, a decorrere dal 2022 e fino al termine del Piano.

La vigilanza sulla corretta applicazione della norma è attribuita agli uffici centrali del bilancio, per quanto riguarda le amministrazioni centrali dello Stato e ai collegi di revisione dei conti e ai collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici per le altre amministrazioni pubbliche.

Ai fini dell'applicazione della disposizione, le spese per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali - precisa Arconet - sono classificate tra le spese per l'informatica nel titolo 1 della spesa del piano dei conti integrato, modulo finanziario.

A titolo esemplificativo le voci di parte corrente della spesa per informatica che possono essere ricondotte all'acquisto di servizi cloud infrastrutturali sono: Materiale informatico - U.1.03.01.02.006; Noleggi di hardware - U.1.03.02.07.004; Altre licenze - U.1.03.02.07.007; Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - U.1.03.02.09.004; Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature - U.1.03.02.09.005; Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio -U.1.03.02.09.006; Servizi informatici e di telecomunicazioni- U.1.03.02.19.000; Gestione e manutenzione applicazioni - U.1.03.02.19.001; Assistenza all'utente e formazione - U.1.03.02.19.002; Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - U.1.03.02.19.004; Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - U.1.03.02.19.005; Servizi di gestione documentale - U.1.03.02.19.007; Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi - U.1.03.02.19.008; Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione - U.1.03.02.19.009; Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT - U.1.03.02.19.010; Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. - U.1.03.02.19.999.

Infine, i servizi di assistenza e di consulenza rientrano nella spesa di servizi cloud infrastrutturali.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/03/2022

Autore: Patrizia Ruffini

Preventivi, transazioni non monetarie correlate alla gestione patrimoniale tra le new entry dei questionari

Si tratta di permutate, trasferimenti o conferimenti di beni e opere a scomputo dagli oneri per permessi a costruire

Nei questionari per i revisori sui preventivi 2022/24, approvati con la [delibera n. 2/2022 della Sezione Autonomie](#), vengono inserite, fra le nuove domande alle quali i revisori devono fornire risposta, quella volta a conoscere se la programmazione dell'ente tiene conto delle transazioni non monetarie correlate alla gestione patrimoniale.

Con molta probabilità la Corte accende il faro su tali operazioni perché la regola che prevede la registrazione nella contabilità dell'ente anche di quelle operazioni che non determinano flussi di cassa effettivi, viene spesso disattesa.

Il principio contabile 4/1 definisce transazione ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie eccetera), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica. Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permutate eccetera). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto eccetera. La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione. La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Generalmente le transazioni non monetarie, correlate alla gestione patrimoniale, sono costituite dalle permutate, dai trasferimenti o conferimenti di beni e, principalmente, dalle opere a scomputo dagli oneri per permessi a costruire.

Con riferimento alle entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell'articolo 16 del Dpr 380/2001, il principio contabile prevede che le stesse siano accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo va registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene.

A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile).

Per la rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo è necessario che la consegna delle opere sia prevista dai documenti di programmazione, Documento unico di programmazione, Piano triennale dei lavori pubblici.

Nella sostanza sia nei casi di realizzazione di opere a scomputo dei permessi a costruire che nei casi di permute, conferimenti di beni o quant'altro, trattandosi pur sempre di beni destinati ad essere acquisiti al patrimonio pubblico, risulta imprescindibile la loro previsione nei documenti contabili dell'ente.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/03/2022

Autore: Corrado Mancini

Imu sulle piattaforme, arriva il decreto (ma c'è un baco sull'accertamento)

Le basi imponibili devono essere inviate dal Mef ai Comuni, ai quali spetta l'attività di controllo

Dopo due anni i Comuni riceveranno l'imposta immobiliare sulle piattaforme petrolifere (Impi). Si tratta di 24 Comuni per un totale di 83 piattaforme, con Ravenna che la fa da padrona con ben 28 piattaforme.

Termina, quindi, una lunga vicenda iniziata con l'articolo 38 del DI 124/2019 che ha istituito l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. La norma precisa che per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione. La base imponibile è determinata sulla scorta delle scritture contabili, al pari dei fabbricati di categoria D non accatastati. È prevista l'aliquota pari al 10,6 per mille, non modificabile dai Comuni. È riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai Comuni. I Comuni cui spetta il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il ministro dell'Interno, con il ministro della Difesa e con il ministro dello Sviluppo economico.

Il decreto fino a oggi non risultava ancora emanato, sebbene nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 5 agosto 2021 sia stata sancita l'intesa su uno schema, che individuava 27 Comuni e 90 piattaforme petrolifere.

Sul nuovo decreto sarà sancita l'intesa nella Conferenza Stato-Città programmata per oggi.

Fino ad ora, la mancata emanazione del decreto ha comportato una proroga dei versamenti a favore dello Stato. Dapprima, il ministero dell'Economia e delle finanze, con comunicato stampa dell'8 giugno 2021 n. 115, ha precisato, con

riferimento all'acconto Imu 2021, che il versamento dell'Impi doveva continuare a essere effettuato direttamente allo Stato, sempre con l'utilizzo dell'aliquota del 10,6 per mille. Successivamente, l'articolo 1-bis, comma 2, del DI 146/2021, ha introdotto il comma 5-bis all'articolo 38 del DI 124/2019, disponendo che anche il versamento del saldo 2021 doveva essere effettuato allo Stato, il quale successivamente avrebbe provveduto al riversamento ai comuni competenti.

Quindi, i Comuni dovranno ricevere gli importi relativi agli anni 2020 e 2021.

A decorrere dal 2022, il versamento dell'Impi, dovrà essere effettuato direttamente ai Comuni, per la quota di loro competenza, ed allo Stato.

Per la ripartizione dell'imposta incassata negli anni 2020-2021, l'articolo 3 dello schema di decreto prevede che i soggetti passivi devono inviare al Mef, tramite Pec, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, le informazioni relative alla base imponibile ed all'imposta versata nel biennio, relativamente a ciascuna piattaforma. Nei successivi 30 giorni il Mef comunica al ministero dell'Interno l'ammontare del gettito da attribuire a ciascun Comune.

Occorrerà, quindi, pazientare ancora un po', e sarà anche necessario, pur nel silenzio del decreto, che ai Comuni siano trasmessi i dati relativi alla base imponibile di ciascuna piattaforma, visto che l'attività di accertamento, anche sulla quota statale, spetta a questi.

Il decreto, infine, individua anche due rigassificatori, ma per questi si rende applicabile l'Imu, per quanto previsto dall'articolo 1, comma 728, legge 205/2017, sebbene limitatamente alla porzione di manufatti destinata ad uso abitativo e di servizi civili.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/03/2022

Autore: Pasquale Mirto

Tre miliardi alle Province per rifare strade e ponti

Il piatto ricchissimo per gli enti di area vasta è offerto dalla Conferenza Stato-Città in programma oggi

Arrivano tre miliardi per le Province e le Città metropolitane. Il piatto ricchissimo per gli enti di area vasta è offerto dalla Conferenza Stato-Città in programma oggi; che ha all'ordine del giorno i decreti di riparto dei fondi messi in campo negli ultimi mesi per rivitalizzare le amministrazioni uscite dal lungo congelamento degli scorsi anni. La cifra, va detto, è ovviamente pluriennale, e nasce per finanziare gli investimenti necessari a rimettere in sesto le infrastrutture che sono rimaste di competenza delle Province anche quando la politica pensava di abolirle, senza però poter abolire le esigenze di manutenzione. Il filone più ricco, 1,4 miliardi, è legato al cosiddetto «[decreto ponti](#)» ([il riparto](#)), cioè il provvedimento del ministero delle Infrastrutture che distribuisce il fondo pluriennale (2024-29) per la manutenzione di ponti e viadotti. Poco meno, 1,3 miliardi, riguardano invece il «[decreto strade](#)» ([il riparto](#)), per la manutenzione delle infrastrutture stradali dal 2025 al 2029. Il conto si completa con i 310 milioni di [fondi per le funzioni fondamentali](#) ([il riparto](#)) nei prossimi tre anni: tante ma non tantissime, queste risorse, visto il disavanzo aperto nei conti provinciali dai tagli degli ultimi 10 anni.

Per i Comuni arriva invece, dopo anni di attesa, il decreto che distribuisce il gettito dell'Imu sulle piattaforme petrolifere. Oltre al provvedimento del Viminale che distribuisce i 50 milioni per i piccoli Comuni messi a disposizione dall'ultima legge di bilancio.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/03/2022

Autore: Gianni Trovati

Enti locali, via libera Rgs all'indebitamento 2022-23 - Ecco la circolare sul pareggio

Gli enti territoriali possono effettuare operazioni di indebitamento nel biennio 2022-2023. Il via libera arriva, con la [circolare n. 15](#) di ieri, dalla Ragioneria generale dello Stato, dopo aver verificato - ai fini delle regole di finanza pubblica - il rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post, con riferimento all'intero comparto degli enti territoriali (articoli 9 e 10 della legge 243/2012).

Via XX Settembre aveva chiarito (circolari n. 5/2020 e n. 8/2021) che, a partire dal 2020, l'articolo 9 della legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito) dev'essere rispettato, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, dall'intero comparto a livello regionale e nazionale. I singoli enti sono, invece, tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri stabiliti dal Dlgs 118/2011, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo di avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito. Quest' ultime informazioni sono desunte, ogni anno, dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione (documento 10 del Dlgs 118/2011).

A livello di comparto, il rispetto dell'articolo 9 della legge 243/2012 è verificato ex ante dalla Ragioneria generale dello Stato, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmessi dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (Bdap).

Tenendo conto, in base ai dati dei bilanci di previsione 2021-2023, del rispetto, a livello di comparto, per gli anni 2022-23 dell'equilibrio di cui al suddetto articolo 9, si ritiene – afferma la Ragioneria - che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della legge n. 243 per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2022-2023.

Sulla base dell'esame dei dati dei rendiconti 2020 degli enti territoriali trasmessi alla Bdap, è stato riscontrato anche il rispetto ex post del saldo di cui all'articolo 9 della legge n. 243.

Va, infine, ricordato che ogni amministrazione deve comunque osservare sia le regole qualitative o quantitative previste dall'ordinamento per l'accensione di mutui o per il ricorso ad altre forme di indebitamento, sia gli equilibri di cui ai Dlgs 118/2011 e 267/2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/03/2022

Autore: Patrizia Ruffini

L'agente della riscossione deve conservare le cartelle esattoriali per cinque anni

Per l'adunanza plenaria l'estratto di ruolo non può sostituirle

L'agente della riscossione deve conservare sempre l'originale della cartella per cinque anni, a prescindere dalle modalità di notifica. Nel caso di non possidenza della stessa, inoltre, lo stesso non può limitarsi a depositare l'estratto di ruolo ma deve produrre una apposita attestazione di inesistenza, con indicazione delle cause. Questa è la conclusione raggiunta nella [sentenza n. 4/2022](#) resa dall'adunanza plenaria del Consiglio di stato.

La pronuncia giunge dopo una rimessione effettuata dalla sezione IV del Consiglio di Stato che, sul punto specifico, aveva riscontrato l'esistenza di tre orientamenti giurisprudenziali differenti.

Secondo il primo, in ipotesi di indisponibilità dell'originale suddetto, è sufficiente l'esibizione dell'estratto di ruolo che ha una funzione sostanzialmente surrogatoria della cartella. La seconda tesi legittima il concessionario a non conservare la copia, in caso di spedizione tramite raccomandata ordinaria, dovendosi, in tale eventualità, rilasciare non già l'estratto di ruolo, ma una specifica attestazione di non possidenza. Laddove invece la cartella sia stata spedita via pec o mediante procedura per atti giudiziari, un esemplare in originale, nativo digitale ovvero analogico, rimane sempre agli atti dell'agente della riscossione. Da ultimo, si sostiene che l'obbligo di conservazione della cartella sussiste sempre, non potendosi ritenere dirimente la modalità di notificazione della stessa.

L'Adunanza plenaria, dopo aver rimarcato l'infungibilità della cartella di pagamento, osserva che occorre dare corretta applicazione al disposto dell'articolo 26 del Dpr 602/1973, che impone di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella. Non esistendo più la matrice, l'obbligo in esame ben può essere assolto da una copia generata dal sistema informatico o anche scannerizzata a valle della stampa.

Non è possibile sostituire la conservazione della cartella con l'esibizione dell'estratto di ruolo, poiché quest'ultimo è un mero «strumento di conoscenza». I concessionari sono pertanto tenuti ad adottare tutte le misure organizzative del caso per garantire l'osservanza del suddetto precetto legislativo. In difetto, gli stessi dovranno rendere una dichiarazione espressa di non possidenza, con indicazione delle cause.

In tal caso, si ritiene, la controversia sarà risolta sulla base degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova. In pratica, laddove siano insorti dubbi sull'effettivo contenuto della cartella e il giudice abbia posto a carico dell'agente della riscossione l'onere dimostrativo, la controversia sarà risolta verosimilmente a favore del debitore.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/03/2022

Autore: Luigi Lovecchio

Bilanci e delibere, sbrogliato l'intreccio. Consiglieri senza incompatibilità

Gli enti locali che hanno già approvato i bilanci di previsione hanno tempo fino al 31 maggio per approvare le delibere con le aliquote e le tariffe dei tributi.

Con un emendamento al D.L. n. 4/2022, il decreto Sostegni ter, approvato dalla commissione bilancio del Senato, nel testo riformulato dal Mef, il Governo ha risolto il problema delle scadenze dei preventivi e delle delibere tributarie.

In pratica, gli enti locali che hanno approvato i bilanci di previsione, prima dell'ultima proroga al 31 maggio (disposto dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe, la Legge n. 15/2022), possono beneficiare di questo termine per approvare le delibere con le aliquote e le tariffe dei tributi.

Tuttavia, in questo caso, le p.a. locali dovranno provvedere a modificare il bilancio di previsione, se già approvato, in occasione della prima variazione utile.

Inoltre, per quanto riguarda la figura dei consiglieri comunali nei centri con più di 15.000 abitanti, cadono le incompatibilità previste dalle norme attuative della legge Severino: pertanto, essi potranno ricoprire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali conferiti dalle regioni; inoltre, i consiglieri potranno essere nominati amministratori di enti pubblici di livello regionale e di enti di diritto privato controllati dalla regione.

Fonte: Italia Oggi n. 63 del 16/03/2022 pag. 35

Autore: Francesco Cerisano

Ragioneria Generale: verifica degli equilibri di bilancio

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la [circolare n. 15 del 15 marzo 2022](#), che fornisce agli enti territoriali le regole per le verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante, per gli anni 2022 e 2023, ed ex post, per l'anno 2020, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 243/2012.

Fonte: Entionline del 16/03/2022

Obbligo di dichiarazione Imu per i beni merce

La presentazione della dichiarazione Imu è indispensabile per la spettanza dell'esenzione prevista in favore dei «beni merce». Questa è la conclusione a cui è giunta la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 519/2022.

La questione affrontata dalla Corte riguarda l'esenzione prevista dall'articolo 2, comma 2, del DL 102/2013 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga questa destinazione e che non siano in ogni caso locati. Il comma 5-bis dell'articolo 2 sopra citato ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dei benefici, il soggetto passivo è tenuto a presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione Imu, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica l'esenzione.

La Cassazione ha sottolineato che la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale. Obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta.

Sulla questione la Cassazione ha un orientamento consolidato, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (sentenza n. 1547/2017, n. 4333/2016). La precisa specificazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e altresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire, è a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati.

L'ordinanza in commento, se da un lato ha confermato quanto già stabilito dalla medesima Corte con la sentenza n. 21465/2020, è interessante poiché, seppure indirettamente, si è pronunciata sulla nuova disciplina introdotta dalla legge 160/2019, vigente dal 2020.

Va infatti rammentato che l'articolo 1, comma 751, della legge 160/2019 ha stabilito, con decorrenza dal 2022, l'esenzione dall'Imu dei "beni merce", dopo che la fattispecie era tornata soggetta al tributo negli anni 2020 e 2021, seppure con un'aliquota massima limitata dello 0,25 per cento. Ciò in quanto, la soppressione della Tasi, avvenuta dal 2020, durante la cui vigenza i "beni merce" erano soggetti al tributo, e il conseguente obiettivo di lasciare inalterato il gettito complessivamente ottenuto dai Comuni, ha portato il legislatore a far cessare l'esenzione Imu prevista fino al 2019. Tuttavia, considerando che il Dl 34/2019 aveva introdotto l'esenzione dei "beni merce" anche dalla Tasi, pur se con decorrenza dal 2022, la norma della legge 160/2019 ha recepito la medesima previsione nell'Imu. L'articolo 1, comma 769, della legge 160/2019 ha espressamente previsto l'obbligo dichiarativo per gli immobili che beneficiano dell'esenzione dal 2022 (da presentarsi entro il 30 giugno 2023). Tuttavia, la norma, a differenza della disposizione del Dl 102/2013, non stabilisce più che la dichiarazione debba essere presentata a pena di decadenza.

Il contribuente aveva invocato, anche per l'anno di imposta oggetto del giudizio (2014), l'applicazione della nuova disposizione introdotta dalla legge 160/2019, in base al principio del "favor rei". Principio che, tuttavia, la Cassazione ha ritenuto non applicabile alla fattispecie, in quanto relativo solo alle sanzioni tributarie (articolo 3 del Dlgs 472/1997). La Corte ha affrontato anche la questione degli effetti dell'abrogazione di un tributo e della sua sostituzione con un altro (come a voler ritenere che l'Imu di cui alla legge 160/2019 sia un tributo nuovo rispetto a quello del Dlgs 23/2011, nonostante il ministero dell'Economia e delle Finanze sia stato di parere opposto nella circolare n. 1/df/2020). Nella sua costante giurisprudenza la Corte ha sottolineato che l'abrogazione di un tributo e la sua sostituzione con un altro non comporta il venir meno per il contribuente dell'obbligo di corrispondere il tributo, relativamente agli anni in cui quest'ultimo era dovuto, con conseguente perdurante applicazione delle sanzioni in caso di inadempimento. La Corte ha fatto osservare peraltro che la disposizione del comma 769 dell'articolo 1 della legge 160/2019 non ha abrogato la norma del Dl 102/2013, volendo con tutta probabilità evidenziare come la nuova disciplina non incida su quella previgente.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/03/2022

Autore: Stefano Baldoni - Rubrica a cura di Anutel

Rendicontazione delle multe 2021, al via il nuovo obbligo di pubblicazione sul sito da parte dell'ente e del Viminale

Semplificazione della procedura di inserimento in caso di proventi pari a zero

Al via la riapertura della piattaforma per la rendicontazione 2021 dei proventi relativi alle sanzioni al codice della strada, ma con alcune novità di trasparenza. Con la [circolare n. 24/2022](#), il ministero dell'Interno offre le istruzioni operative da tener presente in vista dell'adempimento da effettuare nelle prossime settimane.

L'articolo 142, comma 12 quater, del Dlgs 285/1992 obbliga tutti gli enti locali (Comuni, Unioni di comuni, Province e Città metropolitane) a rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell'esercizio precedente. Finora il Viminale ha fornito le indicazioni su come procedere a inserire i dati attraverso il decreto 30 dicembre 2019 e le circolari n. 14 del 9 luglio 2020 e n. 21 del 20 aprile 2021. La rendicontazione, ai fini della validità, deve essere sottoscritta digitalmente dal responsabile del servizio finanziario.

Quest'anno la riapertura del sistema è caratterizzata dall'impatto delle recenti modifiche normative all'articolo 142, comma 12-quater, del Dlgs 285/1992 apportate dal DI 121/2021. Per effetto di queste variazioni, ogni ente locale è obbligato a pubblicare la relazione sui proventi in una sezione del proprio portale istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione. Inoltre, dal 1° luglio 2022 anche il ministero dell'Interno è obbligato a pubblicare le relazioni pervenute dagli enti interessati in un' apposita sezione del proprio sito internet. Per tale ragione, è stato realizzato un collegamento informatico diretto tra la trasmissione della rendicontazione e la pubblicazione della stessa nell'area del sito della Finanza locale, che risulterà visibile a partire dal 1° aprile 2022.

La seconda novità riguarda la semplificazione della procedura di inserimento in caso di proventi pari a zero (con chiusura rapida e invio della rendicontazione); l'obbligo di rendicontare vige infatti anche per gli enti che non incassano multe.

Ancora, per i Comuni appartenenti a un'unione, sulla quale ricade l'obbligo di rendicontazione, è prevista una procedura rapida in cui l'ente dichiarerà che i

proventi saranno rendicontati dall'unione (indicando la denominazione della medesima); mentre l'Unione dovrà indicare per quali comuni viene resa la rendicontazione. Analoga procedura è prevista in caso di convenzioni tra comuni per l'esercizio associato della funzione.

A partire dalla rendicontazione per l'anno 2022 relativa ai proventi dell'anno 2021, l'unico sistema valido di trasmissione della certificazione è quello del portale dedicato e, pertanto, non saranno valide eventuali relazioni trasmesse tramite altri canali (Pec, mail o posta cartacea).

Infine, la circolare ricorda che, in caso di inadempimento o di difformità rispetto a quanto previsto dalla legge, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con quello dell'Interno, richiederà all'ente locale di trasmettere i dati con annessi i chiarimenti sui mancati adempimenti. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla suddetta comunicazione scatterà la segnalazione al procuratore regionale della Corte dei conti, come previsto dalla legge.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/03/2022

Autore: Patrizia Ruffini

Borghi, chiude la lotteria dei 420 milioni Pnrr

Contro il meccanismo hanno protestato sindaci, comunità montane, Italia Nostra, Touring Club e Unione delle pro loco

L'ultimo contrasto si è acceso ieri in Abruzzo. Il Comune di Lama dei Peligni, 1.100 abitanti in un'area della provincia di Chieti abitata fin dal Neolitico come mostrano le pitture rupestri a pochi passi dal centro abitato, ha presentato un progetto che ha ottenuto 77 punti nella selezione regionale del bando Pnrr per la «rigenerazione dei borghi a rischio abbandono e abbandonati». Il problema è che Calascio (L'Aquila), 100 chilometri più su nel parco nazionale del Gran Sasso, di punti ne ha raggranellati 80. Su Calascio pioveranno 20 milioni di euro, una cifra che il mini-Comune (133 abitanti) raccoglierebbe con i tributi in 96 anni; a Lama dei Peligni invece non arriverà un centesimo. E, chiosa il sindaco, senza che siano chiare «le modalità di valutazione».

Il caso abruzzese è tutt'altro che unico. Perché come la più classica delle lotterie, il bando per i borghi del Piano nazionale di ripresa e resilienza separa di un soffio i fortunatissimi vincitori dagli arrabbiatissimi perdenti. E lo fa, spesso, con parametri oscuri per chi è fuori dalla stanza dei bussolotti. La stanza, o meglio le 21 stanze, sono nelle sedi delle Regioni e delle Province Autonome, che entro oggi manderanno al ministero la lista con il loro prescelto per la valutazione finale e il finanziamento del progetto: per questa via si spartiranno i 420 milioni della linea A del bando, in quote appunto da 20 milioni per ciascuno dei centri scelti dalle Regioni. Che hanno agito in ordine sparso. In Sicilia il borgo della Cunuzia, nel Comune di Vizzini, è stato indicato dalla giunta regionale senza procedure a evidenza pubblica. In Piemonte, la Regione che con i suoi 1.046 mini-enti ha il record nazionale di piccoli Comuni, avevano deciso di destinare i 20 milioni a Stupinigi, che con la sua monumentale Palazzina di Caccia sabauda non è esattamente un borgo sperduto dimenticato dai turisti. L'idea ha animato una sollevazione che ha spinto la Regione a cambiare rotta e il ministero della Cultura a promettere per Stupinigi un finanziamento a sé. In Lombardia la sorte ha premiato Livemmo (170 abitanti in provincia di Brescia), nel Lazio Trevinano (140 abitanti; Viterbo), in Calabria Gerace, in Veneto Recoaro. E così via.

Le polemiche non sono state solo piemontesi o abruzzesi. Contro il meccanismo hanno protestato sindaci, comunità montane, Italia Nostra, Touring Club e

Unione delle pro loco (nt+ enti locali & edilizia del 24 febbraio) uniti nella richiesta di una distribuzione dei fondi più ampia e condivisa sul territorio. Ma la macchina, ormai, era partita verso il traguardo di oggi. «Misura assurda e poco visionaria», commenta Marco Bussone, il presidente dell'Unione delle comunità montane. In gioco (la scadenza è sempre oggi) ci sono anche i 380 milioni della linea B del bando, che punta a premiare una platea più ampia, almeno 229 progetti. «Scelte del tutto inadeguate» anche lì, chiude Bussone: «Per orientare i fondi c'era la legge del 2017 sui piccoli Comuni. Perché è stata ignorata?»

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/03/2022

Autore: Gianni Trovati

Sostegni-ter, ricapitalizzazione per le partecipate in crisi e spinta al reclutamento dei segretari

Un paracadute per le società in crisi strutturale che hanno chiuso in perdita quattro degli ultimi cinque bilanci

Ultimo giro per le modifiche al decreto Sostegni ter, che oltre agli aiuti per le attività economiche colpite dalla quarta ondata della pandemia e dalle relative chiusure obbligate fino al 31 gennaio scorso, è passato alle cronache per la stretta sulla cessione dei bonus edilizi. Tema, quest'ultimo, che è stato rivisto e corretto dal governo con un alleggerimento sulle cessioni multiple, ma su cui poi l'esecutivo ha sbarrato la strada a qualsiasi ulteriore correttivo parlamentare. Emendamenti che puntavano soprattutto ad alleggerire le sanzioni per frodi e asseverazioni e alla possibilità di introdurre un'assicurazione per i professionisti chiamati a validare la veridicità dei crediti oggetto di cessione.

Tra le novità approvate in nottata dalla commissione Bilancio del Senato l'allungamento dei tempi per pagare ritenute e Iva. Anche se a poche ore dalla scadenza dei versamenti di marzo in agenda per domani, per le attività chiuse dai lockdown come discoteche e sale da ballo arriva lo stop al pagamento dell'Iva e delle ritenute per tutto il primo trimestre 2022. E, come detto, viene spostato al prossimo 16 ottobre il pagamento delle somme sospese dal decreto.

In materia di istruzione tra le modifiche in arrivo l'aggiornamento biennale della graduatoria per le supplenze anche nel 2022/23 e 2023/24, il tirocinio durante corso di studi per agrotecnico e un adeguamento dello stipendio del presidente Invalsi (mantiene lo stipendio da dirigente ma aggiunge un'indennità di carica).

Novità in arrivo anche per autostrade. Il governo si concede più tempo per perfezionare l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 il cui termine viene spostato dal 31 dicembre scorso al 31 ottobre 2022.

Arriva anche la proroga a fine ottobre prossimo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa Inail. La stessa norma dovrebbe poi prevedere la validità dei contratti anche dopo il 31 ottobre per un massimo di 170 unità di personale da individuare con procedure comparative nell'ambito delle quali

siano adeguatamente valorizzate le esperienze professionali svolte. La proroga avverrebbe tramite la trasformazione, previa verifica di idoneità, in contratti a tempo determinato.

Un mese in più per comunicare gli interventi di rigenerazione urbana. Il termine fissato dalla legge di Bilancio al 31 marzo 2022 entro i Comuni possono presentare le richieste al ministero dell'Interno per accedere al contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici di rigenerazione urbana slitterebbe al prossimo 30 aprile.

Un paracadute arriva per le società in crisi strutturale, che hanno chiuso in perdita quattro degli ultimi cinque bilanci, e che potranno essere sostenute anche con una ricapitalizzazione in deroga al divieto ordinario e alle condizioni fissate dal Testo unico degli enti locali.

La novità interessa in particolare i Comuni, investiti da un ricco capitolo di correttivi ulteriori. Uno di questi arriva a sciogliere l'intreccio delle date per l'approvazione dei bilanci preventivi e per le delibere tributarie. Per chi ha già approvato i conti, le delibere dei tributi possono arrivare dopo e tradursi in una correzione ai bilanci già approvati. Arriva poi la possibilità di accelerare sull'assunzione dei segretari comunali, con un turn over al 120% e le procedure veloci del decreto reclutamento. Per coprire le sedi vacanti, sarà poi possibile per i segretari di fascia iniziale assumere la titolarità di sedi della fascia immediatamente superiore (fino a 5mila abitanti) per 12 mesi, con un adeguamento dello stipendio. Infine proroga al 30 maggio dei bilanci sanitari di Regioni, ospedali e Asl. Con un altro emendamento validato dal Mef i buoni per l'acquisto di servizi termali non utilizzati alla data dell'8 gennaio 2022, potranno essere utilizzati fino al 30 giugno.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/03/2022

Autori: Marco Mobili e Gianni Trovati

La nuova rendicontazione delle risorse incrementalì per il sociale allegata al rendiconto 2021

A decorrere dal 2021 il rendiconto si arricchisce di un nuovo allegato. Si tratta della certificazione e della annessa relazione relativa al raggiungimento degli obiettivi di servizio per la funzione servizi sociali nel 2021, che i Comuni delle Regioni a statuto ordinario dovranno predisporre attenendosi al Dpcm 1° luglio 2021.

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 792, legge 178/2020) ha stanziato, a decorrere dal 2021, un'apposita quota del fondo di solidarietà comunale, in misura crescente nel corso degli anni, da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata.

Il Dpcm attuativo del 1° luglio 2021 ha evidenziato che tutti i comuni sono tenuti a destinare nel 2021 una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio asili nido, almeno pari al fabbisogno standard, riportato nella nota tecnica allegata al decreto. Come precisato dall'allegato tecnico, le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2021 sono da considerarsi interamente aggiuntive solo per i Comuni che hanno registrato una spesa storica (considerando quella risultante dal questionario SOSE FC40U, contenente i dati del 2017) almeno pari al fabbisogno standard. Quest'ultimi sono comunque tenuti al monitoraggio del livello dei servizi offerti. I Comuni che, invece, registrano una spesa storica inferiore ai fabbisogni standard 2021, sono tenuti a rendicontare anche le risorse aggiuntive assegnate dalla legge di bilancio. Risorse aggiuntive che devono essere quantificate non solo sulla base dell'incremento del fondo di solidarietà, ma considerando anche quelle che sono derivate dalla revisione metodologica dei fabbisogni. Il dato delle effettive risorse aggiuntive, da rendicontare, è riportato per ogni Comune nella tabella allegata al Dpcm 1° luglio 2021. Si precisa che questo dato oltre a tenere conto delle maggiori risorse assegnate dal comma 792 dell'articolo 1 della legge 178/2020 per il settore sociale e delle maggiori risorse derivanti dalla revisione della metodologia dei fabbisogni, non è comunque superiore alla differenza tra il fondo di solidarietà comunale 2021 e quello del 2020.

I Comuni dovranno pertanto redigere la scheda di monitoraggio, secondo il modello allegato al Dpcm e fornito agli stessi in modalità strutturata editabile, tramite il portale della società Sose Spa. Tutti gli enti dovranno compilare le schede 1 e 2, riferite rispettivamente alla autodiagnosi del numero di utenti serviti (nella quale dovranno essere inseriti la popolazione e il numero degli utenti serviti negli anni 2019 e 2021 e quelli con bisogni inevasi nel 2021) e alla autodiagnosi della spesa per il sociale (nella quale sono riportati i valori del fabbisogno standard sociale, la spesa storica utilizzate per i fabbisogni 2021 e le risorse aggiuntive 2021 da rendicontare) e predisporre altresì la relativa relazione (scheda 4). La scheda 3, riferita all'allocazione delle risorse aggiuntive effettive assegnate per il potenziamento dei servizi sociali, deve essere compilata solo dai Comuni con una spesa storica inferiore al fabbisogno standard. Non sono tenuti alla compilazione i Comuni che, pur non raggiungendo l'obbligo di servizio, registrano un'assegnazione di risorse aggiuntive inferiore a mille euro.

Pertanto, i Comuni con un livello di spesa storica inferiore al fabbisogno sono tenuti a raggiungere specifici obiettivi di servizio, certificando l'utilizzo delle risorse aggiuntive, come sopra definite. Per la certificazione del miglioramento del livello di servizio l'ente, secondo la propria scelta autonoma, può adottare diverse opzioni, che vanno dall'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato (se l'incidenza è inferiore a 1:6.500 abitanti) o altre figure professionali necessarie, al miglioramento significativo dei servizi sociali esistenti tramite, ad esempio, servizi aggiuntivi di assistenza domiciliare agli anziani, di accompagnamento alla genitorialità fragile, servizi di supporto ai minori in età scolare, oneri da sentenze di assistenza obbligatoria con o senza allontanamento dal nucleo familiare, assistenza ai disabili, eccetera. O ancora mediante documentazione dell'incremento degli utenti serviti o delle maggiori risorse trasferite all'ambito sociale territoriale. Queste opzioni possono essere utilizzate sia singolarmente che congiuntamente. Nella scheda riferita alla rendicontazione delle risorse aggiuntive andranno specificati gli interventi effettuati, nell'ambito del paniere di interventi sopra richiamato. Il raggiungimento dell'obiettivo può essere certificato a livello di singolo Comune oppure di ambito territoriale sociale di appartenenza.

L'articolo 1 del Dpcm 1 luglio 2021 ha prescritto che la scheda di monitoraggio e l'annessa relazione devono essere allegate al rendiconto dell'ente e trasmesse

al SOSE Spa entro il 31 maggio 2022, con modalità telematiche. Quindi, tenuto conto dei termini di legge per l'approvazione del rendiconto, nonché di quelli previsti per il deposito (20 giorni) e per il parere dei revisori dei conti (20 giorni), le schede di monitoraggio dovranno essere predisposte con un consistente anticipo rispetto alla scadenza del 31 maggio.

Va sottolineato l'importanza della predisposizione di suddetta rendicontazione poiché, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio (in tutto o in parte) ovvero in assenza di invio della rendicontazione entro il termine del 31 maggio, i Comuni interessati sono tenuti a restituire le risorse integrative ricevute, mediante recupero a valere sul fondo di solidarietà comunale dell'anno successivo a quello di riferimento, ovvero, se non sufficiente, mediante trattenute alla fonte dall'Imu. Inoltre, l'assegnazione delle risorse aggiuntive continua negli anni successivi al 2021, come evidenziato dalle spettanze comunicate dal Ministero relative al fondo di solidarietà comunale 2022, nelle quali trovano specifica indicazioni le risorse di 254 milioni di euro circa assegnate per il predetto anno (in aumento di circa 39 milioni di euro rispetto al 2021).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/03/2022

Autore: Stefano Baldoni - Rubrica a cura di Anutel

Certificazione Covid, dalla Ragioneria i dati definitivi sulla perdita di gettito 2021 ente per ente

Publicati i dati definitivi 2021 e 2019 di Imu, Rc Auto e Imposta provinciale di trascrizione e 2021-2020 dell'Addizionale comunale Irpef

Publicati i [dati definitivi 2021 e 2019](#) di Imu, Rc Auto e Imposta provinciale di trascrizione e 2021-2020 dell'Addizionale comunale Irpef che alimentano il modello della certificazione Covid-19/2021. Con una comunicazione, molto attesa dagli enti, la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato sulle pagine del pareggio di bilancio i numeri riferiti a ogni ente.

La pubblicazione avviene nelle more della messa in linea sull'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> dei modelli relativi alla certificazione, per l'anno 2021, della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (articolo 1, comma 827, della legge 178/2000), prevista per l'ultima settimana del mese di marzo 2022.

Dopo aver diffuso i dati provvisori riferiti al 31 dicembre 2021, la Ragioneria pubblica ora i numeri conclusivi di fonte F24 e Aci, utili per definire le risultanze finali della certificazione.

I dati, provenienti dal Dipartimento delle Finanze, saranno inseriti come pre-compilati dal sistema nella Sezione 1 - Entrate del modello Covid-19/2021, alle colonne (a) - «Accertamenti 2021» e (b) - «Accertamenti 2019» delle righe «Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) - Imi e Imis» - «Addizionale comunale Irpef» - «Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (Pra)» - «Imposta sulle assicurazioni RC auto».

I dati Imu per l'anno 2021 sono riferiti al gettito con anno d'imputazione 2021 delle deleghe di versamento, al lordo di ogni trattenuta o compensazione, presentate entro il 28 febbraio 2022.

I dati 2019 corrispondono a quelli presenti nella medesima colonna "Accertamenti 2019 (b)" del Modello Covid-19 relativo alla certificazione 2020, ad eccezione della voce Addizionale comunale Irpef, per la quale il Dm n. 273932 del 28 ottobre 2021 prevedeva il raffronto con i dati relativi all'annualità 2020.

Il file relativo all'Addizionale comunale Irpef contiene due fogli. Il primo, "Dati prospettati", presenta i valori definitivi di gettito 2020 e 2021 dei comuni per i quali il Modello Covid-19/2021 avrà valorizzate le colonne "Accertamenti 2019 (b)" e "Accertamenti 2021 (a)" della Sezione 1 – Entrate. Il secondo foglio, "Dati non prospettati", contiene invece l'elenco di 81 Comuni per i quali le suddette colonne non saranno valorizzate. Per questi enti, i dati definitivi di gettito 2020 e 2021 hanno solo valenza informativa. In sede di compilazione del Modello Covid-19/2021, questi comuni avrebbero dovuto, infatti, compilare le colonne dedicate alle politiche autonome in aumento o in diminuzione, producendo sul saldo complessivo della certificazione il medesimo effetto neutro derivante dalla mancata prospettazione dei dati. Da qui, la scelta di semplificare l'attività di certificazione per questi enti, non esponendo nei modelli il relativo gettito.

Infine, tenuto conto delle modalità di versamento a titolo di acconto e saldo dell'Addizionale comunale Irpef, sono stati azzerati gli importi versati nel 2020 e 2021 a favore dei comuni che non hanno istituito il tributo oppure lo hanno deliberato con un'aliquota pari a zero nel 2020 e nel 2021.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/03/2022

Autori: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Per le società scorporate niente diritto al discarico e obblighi di versamento al Comune

È questa la conclusione raggiunta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 66/2022

I concessionari scorporati non sono agenti della riscossione, e per tale motivo le disposizioni che hanno prorogato la presentazione agli enti impositori delle comunicazioni di inesigibilità non sono loro applicabili. È questa la conclusione raggiunta dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 66/2022](#), con la quale si conferma quanto già statuito nella precedente [sentenza n. 51/2019](#).

La vicenda ha origine nella trasformazione esattoriale che ha visto la nascita di Riscossione Spa, poi divenuto Equitalia Spa, frutto di una complessa operazione dalla quale sono nate le società private iscritti all'albo che non hanno aderito all'acquisizione, a favore dell'alternativa opzione di scorporo del ramo d'azienda. Al centro della vicenda la gestione dei residui non riscossi ereditati dal sistema esattoriale. In particolare, si stabilì per le scorporate l'obbligo di presentazione delle comunicazioni entro il 30 giugno 2006 per ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 (con differimento al 30 settembre 2006 per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2003, in caso di adesione alla sanatoria della Legge 311/2004) e creando invece il cosiddetto meccanismo a scalare per i ruoli affidato all'agente nazionale della riscossione, che tuttora impedisce la presentazione delle inesigibilità agli enti impositori e il conseguente controllo, a favore di stralci e sanatorie volte a favorire la pulizia del cosiddetto magazzino Equitalia.

E in realtà, in tema di (continue) proroghe del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità (che hanno ormai superato i 40 anni), la Corte costituzionale si era già espressa in modo netto con la citata sentenza n. 51/2019, chiarendo che le vicende dei residui non riscossi e delle conseguenti inesigibilità restavano distinte senza alcuna possibilità di estendere il meccanismo a scalare a favore dei residui degli scorporati. Ma il legislatore, con l'articolo 1, comma 815, della legge 160/2019, ha cercato di neutralizzarne gli effetti della sentenza, precisando che quando ci si riferisce all'agente della riscossione ci si riferisce anche alle società scorporate. Tale disposizione, definita dalla Corte come avente natura innovativa, ma con efficacia retroattiva, ha determinato un'automatica estensione delle proroghe dei termini di

presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, con il meccanismo dello "scalare inverso" (ovvero, partendo dai ruoli più recenti), anche con riferimento alle società scorporate, inclusa la previsione di esonero da qualsiasi controllo delle quote di valore inferiore o pari a 300 euro.

La sentenza n. 66/2022 ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme di proroga dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, nella parte in cui, per effetto dell'equiparazione effettuata dall'articolo 1, comma 815, della legge 160/2019, queste sono state applicate anche alle società scorporate. Il primo effetto della sentenza è quello di confermare quanto già sostenuto nella circolare ministeriale n. 12/2006, in merito ai termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli fino a giugno 2003 (o settembre 2003), per i quali restano applicabili gli articoli 19 e 20 del Dlgs 112/1999, che prevedono l'invio della comunicazione entro il terzo anno successivo a quello della consegna del ruolo. Si conferma, dunque, che in tal caso la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità costituisce causa di perdita del diritto al discarico, e questo comporta anche l'obbligo di riversamento al Comune di una parte dell'importo della cartella, oltre che delle spese.

Si ricorda che, a seguito dello scorporo: a) i ruoli erariali passarono a Riscossione spa; b) i ruoli comunali, per i debitori residenti o con sede legale nell'originario ambito territoriale, vennero trasferiti alla nuova società nata con lo scorporo; c) i ruoli comunali per debitori residenti o con sede legale fuori dall'ambito territoriale di riferimento, passarono in capo a Riscossione spa. Quindi, se si accede ad un'interpretazione soggettiva, che valorizza il distinguo tra agente della riscossione e società scorporata, questi ruoli non possono essere oggetto di stralcio. Se si valorizza, invece, un approccio oggettivo, ovvero il fatto che pur sempre di ruoli si tratta, questi potevano accedere allo stralcio.

I problemi da risolvere sono ancora quindi tanti, sebbene le società scorporate ora rischiano di essere chiamate a pagare un conto molto salato.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/03/2022

Autori: Pasquale Mirto e Cristina Carpenedo

La riforma della riscossione chiude l'era dei condoni

Con l'entrata a regime delle nuove regole «andranno evitati interventi di rottamazione o stralcio»

La riforma della riscossione avviata con l'ultima legge di bilancio chiude l'epoca di definizioni agevolate, rottamazioni, saldi e stralci e di tutto il ricco vocabolario fiorito nelle leggi italiane per definire i condoni. Lo dice la Corte costituzionale nella [sentenza 66/2022](#) (relatore Luca Antonini), spiegando che «nel nuovo contesto della riforma del sistema della riscossione pubblica (...) dovranno essere evitati interventi di “rottamazione” o “stralcio” contrari al valore costituzionale del dovere tributario e tali da recare pregiudizio al sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione».

L'oggetto della sentenza ha un perimetro tecnico più ristretto, e riguarda il fatto che per la Corte la definizione di «agente pubblico della riscossione» non è applicabile alle società nate dallo scorporo del ramo d'azienda sui tributi locali dai vecchi concessionari privati. La questione, che riguarda in particolare i termini delle comunicazioni di inesigibilità sui tributi locali, è stata sancita dalla sentenza 51/2019 della Consulta; Governo e Parlamento hanno provato a dire il contrario nel comma 815 della legge di bilancio 2020, ma il tentativo è stato fermato dalla nuova pronuncia. Che nella parte finale allarga però lo sguardo sul destino di eventuali condoni nel quadro della riscossione riformata.

Lo stop della Corte è preventivo e guarda al futuro. Il contesto è quello rappresentato dalla riforma scritta nell'ultima legge di bilancio. Le nuove regole hanno cancellato l'aggio e stretto i bulloni della macchina degli incassi per rispondere alle sollecitazioni della stessa Corte, che nella sentenza 120/2021 (relatore ancora Antonini) aveva sottolineato i frutti malati del malfunzionamento della riscossione coattiva e indicato «l'indifferibilità» di una riforma chiamata a «rendere efficiente il sistema». Quella riforma è arrivata, è il ragionamento della nuova pronuncia; con la sua messa a regime, quindi, non si creeranno nuovi magazzini di arretrati con cui giustificare rottamazioni e nuove misure di saldo e stralcio.

Il punto è che le misure con cui si offre ai contribuenti la possibilità di chiudere il passato con uno sconto più o meno significativo a seconda dei casi vanno in

senso contrario al «dovere tributario» che è stabilito dalla Costituzione insieme ai «diritti civili e sociali» tutelati dalla stessa Carta. Per capire il collegamento fra questi due aspetti bisogna riprendere un'altra sentenza della Consulta, la 288 del 2019, in cui i giudici delle leggi spiegano che il pagamento delle tasse «è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà» perché «è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi». I versamenti mancati o alleggeriti dai condoni colpiscono quindi i diritti sociali come la tutela della salute o quelli civili come l'amministrazione della giustizia, esemplificava la sentenza. Di qui l'esigenza della riforma, e lo stop ai condoni con la sua attuazione.

La Consulta, si diceva, guarda al futuro mentre la politica torna a concentrarsi sul passato più recente. L'ultimo appello arriva dal decreto Sostegni-ter in discussione al Senato, dove tutti i partiti sono pronti a firmare un ordine del giorno con cui impegnare il governo a ripescare i 512mila contribuenti decaduti dalla rottamazione ter e con ogni probabilità ad aprire una puntata numero quattro per la definizione agevolata delle cartelle 2018-20. La spinta nasce soprattutto da destra, ma va ricordato che anche in occasione della conversione del sostegni-bis una richiesta analoga è stata votata dal Parlamento in calce a un ordine del giorno di Fratelli d'Italia. Fin qui il governo ha resistito; ma le nuove difficoltà dell'economia dopo quelle prodotte dalla crisi del Covid offrono argomenti aggiuntivi ai tifosi della rottamazione, sempre più numerosi con l'avvicinarsi delle elezioni amministrative prima e delle politiche poi.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/03/2022

Autori: Marco Mobili e Gianni Trovati

CdP: servizio coordinate bancarie

Con [Avviso alla clientela dell' 11 marzo](#) la Cassa Depositi e Prestiti presenta il Portale Coordinate Bancarie, un servizio web riservato agli utenti operanti nel settore finanziario degli Enti Pubblici, i quali verranno supportati nelle fasi di compilazione e trasmissione della documentazione necessaria al censimento anagrafico delle proprie coordinate bancarie, del Tesoriere e dei dati propedeutici all'attivazione del mandato di addebito diretto in conto corrente, rendendo le informazioni inoltrate sempre accessibili; il servizio è accessibile dal “Portale Finanziamenti” dell’Area Riservata Enti Locali e PA, nella sezione “Altri strumenti”.

Fonte: Entionline del 14/03/2022

Gestione del Territorio

Standard edilizi, al vaglio di costituzionalità la deroga «senza limiti» introdotta dal decreto "Fare"

Il Consiglio di Stato rimette alla Consulta l'articolo 2-bis del testo unico edilizia introdotto dal DL n.69/2013

Al vaglio di costituzionalità la possibilità di disapplicare le norme del decreto ministeriale 1444 sugli standard, in seguito alla norma prevista del decreto legge n.69 del 2013 (cosiddetto decreto "fare") che ha aggiunto l'articolo 2-bis al testo unico edilizia. Lo ha deciso la Quarta Sezione del Consiglio di Stato con [l'ordinanza di rimessione alla Consulta n. 1949/2022](#) pubblicata il 17 marzo. La norma innovativa del Testo unico è stata concepita con l'obiettivo di superare la rigida applicazione degli standard edilizi - incluso il rispetto delle distanze minime tra gli edifici - che rappresentano una necessaria tutela nei contesti urbani di espansione edilizia ma allo stesso tempo un forte vincolo in quelli in cui si interviene sul costruito. All'epoca, il governo Letta ha voluto dare una risposta alle pressanti sollecitazioni degli operatori varando il decreto legge "fare" con molte altre norme di snellimento procedurale e normativo, sia in materia di amministrazione pubblica/urbanistica, sia in materia di gare e lavori pubblici. Nel corposo e variegato DL n.69/2013, approvato nel giugno 2013, ha trovato spazio anche il nuovo articolo 2-bis inserito nel Dpr 380/2001, secondo il quale «ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali».

Il punto controverso

Il punto controverso - va sottolineato - non è quello del rispetto dei limiti minimi sulle distanze, sul quale la Corte Costituzionale si è già pronunciata confermando l'obbligo di rispettare i principi statali, riconosciuti come «inderogabili in quanto

afferenti alla materia dell'ordinamento civile», e in quanto tali di esclusiva competenza statale. In questo caso, la questione controversa resta nell'ambito del governo del territorio, materia di legislazione concorrente, che dà potere di legiferare alla Regione, nel rispetto delle norme di principio fissate dallo Stato. La Lombardia è tra le regioni che ha previsto la disapplicazione della dotazione di standard indicata nel Dm 1444 (salvo, come detto, per quanto riguarda i limiti sulle distanze), con una norma inserita nella legge regionale 12/2005 (articolo 103, comma 1-bis). Il caso oggetto del contenzioso ha messo in evidenza quello che, visto dalla prospettiva dei giudici, è apparso una sorta di *vulnus*, tale da mettere la norma statale a rischio di anticostituzionalità.

Il "vulnus" che apre al rischio di incostituzionalità

Il motivo, spiegano i giudici della Quarta Sezione di Palazzo Spada, è che la norma introdotta nel 2013, «intervenedo in materia di competenza concorrente senza porre alcun confine di principio al potere di deroga attribuito a tutte le regioni rispetto alle preesistenti norme statali, senza assolvere alla funzione propria attribuita dalla Costituzione allo Stato di individuare i principi, così rendendo certamente possibili legislazioni regionali molto diverse tra di loro, contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma» della Costituzione. La disapplicazione degli standard, come operata dalla regione Lombardia, lascia infatti aperta la possibilità di prevedere un diverso valore degli standard sia inferiore ai limiti del Dm 1444, sia superiore. Di fatto, questo si traduce nella possibilità di «poter arrivare ad annullarne la previsione, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Nel caso specifico, relativo a quello di un comune della Lombardia, l'appellante ha prospettato due possibilità in egual misura paradossali, in quanto il comune potrebbe in teoria ridurre lo standard all'1%, violando il precetto della buona amministrazione, sia, all'opposto, imporre uno standard del 99%, «determinando una situazione para-espropriativa».

Si torna alla legge del 1942

La prospettiva di una tale deregulation - cui corrisponde una potenziale evidente difformità di trattamento sul territorio - spinge il ragionamento dei giudici a tornare alla norma statale di riferimento, cioè la legge urbanistica del '42. «Può dunque ritenersi - si legge nell'ordinanza al punto 9.3 - posto che nella materia

del governo del territorio le leggi regionali debbano rispettare le norme di principio della legislazione statale, che il nono comma dell'articolo 41-quinquies della legge n. 1150/1942 esprima l'esigenza che le dotazioni di spazi pubblici, infrastrutture, servizi etc. rispondano a criteri di definizione omogenei su tutto il territorio nazionale, non essendo costituzionalmente ammissibile che possano esservi discrasie anche vistose tra Regione e Regione, in virtù dei diversi rapporti e parametri liberamente individuabili dalle diverse legislazioni regionali». È pertanto inaccettabile - prosegue il ragionamento dei giudici - che la modifica introdotta nel Testo Unico cancelli la «necessità di assicurare una quota minima di infrastrutture e aree per servizi pubblici che sia la stessa sull'intero territorio nazionale».

Lo stato fissi i limiti, alle regioni la scelta di rafforzarli

L'ordinanza conclude richiamando l'importanza del ruolo del legislatore nazionale. «In definitiva - si legge al punto 10.1 dell'ordinanza - pur in un quadro costituzionale e legislativo caratterizzato dai principi di sussidiarietà verticale e di prossimità territoriale, in ragione dei quali la regolazione dell'assetto del territorio è rimessa quanto più possibile ai livelli di governo più vicini alle comunità di riferimento, deve ritenersi che la determinazione delle dotazioni infrastrutturali pubbliche o di interesse generale resti riservata al legislatore statale, in quanto ragionevolmente riconducibile all'ambito delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali; in tale prospettiva, al legislatore statale spetta non soltanto individuare i principi fondamentali della materia, sebbene fissare i livelli minimi delle predette prestazioni, rispetto ai quali le normative regionali potrebbero intervenire esclusivamente in senso "rafforzativo"». «Ciò peraltro - ci tengono a chiarire i giudici - non comporta la totale obliterazione delle competenze legislative regionali, atteso che altro è la determinazione di livelli essenziali (minimi), altro la regolamentazione, tanto in termini quantitativi che qualitativi, delle dotazioni di standard, rispetto alla quale ultima – una volta garantito il rispetto della normativa statale vigente – la competenza regionale (che dovrebbe comunque ritenersi, *ratione materiae*, comunque di tipo concorrente) potrebbe tornare in gioco».

Le conseguenze dell'incostituzionalità

Cosa succede se la Corte Costituzionale dovesse dichiarare incostituzionale l'articolo 2-bis del 380? Nel caso specifico l'illegittimità costituzionale travolgerebbe inevitabilmente anche la norma della regione Lombardia (e cioè

l'articolo 103, comma 1-bis, della legge 12/2005): «la disposizione - si legge nell'ordinanza - andrebbe a sua volta dichiarata incostituzionale in via consequenziale». La parola passa alla Consulta.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/03/2022

Autore: Massimo Frontera

Titolo edilizio, se il richiedente non è il proprietario serve una indagine approfondita sulla legittimità dell'istanza

Il Consiglio di Stato spiega come il Comune deve procedere tenendo conto anche della volontà del proprietario del bene

Il comune deve sempre accertare la relazione giuridica tra chi chiede il titolo edilizio e il bene oggetto di intervento; e quando viene a conoscenza di elementi di contestazione relativi al diritto di chiedere il titolo abilitativo ne deve anche verificare la fondatezza.

Così, in sintesi, il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) che si è recentemente pronunciato su una controversia tra il proprietario di un immobile e il locatario, il quale ha chiesto e ottenuto dal comune il permesso di costruire (una scala antincendio) contro il parere del proprietario. Quest'ultimo ha impugnato il permesso di costruire al Tar Abruzzo, il quale ha accolto il ricorso. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del locatario, confermando in pieno la sentenza del primo giudice. Dalla pronuncia emergono con chiarezza le irregolarità e manchevolezze dell'ente locale.

Di fronte alla richiesta del titolo edilizio, il Comune non ha posto la giusta attenzione al tipo di legittimità del richiedente, se cioè quest'ultimo avesse un diritto reale oppure se invece avesse una disponibilità del bene ad altro titolo. Perché nel secondo caso l'eventuale opposizione del proprietario all'intervento edilizio - come appunto è successo in questa controversia - non consente al Comune di rilasciare il titolo. Proprio per questo motivo il Tar Abruzzo non ha avuto alcun dubbio nell'annullare il permesso di costruire; né il Consiglio di Stato ha avuto dubbi nel confermare la sentenza del primo giudice.

La pronuncia di Palazzo Spada ([n.1827/2022](#)) contiene però anche un utile insegnamento su come condurre l'accertamento della legittimità del richiedente il titolo edilizio. Nel caso particolare l'errore dell'ente locale è stato quello di chiedere al promotore di autocertificare il titolo della disponibilità del bene (attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la piena disponibilità del suolo interessato dall'intervento) invece di «svolgere indagini approfondite sull'esistenza e la portata del titolo allegato dal richiedente il permesso di costruire» per accertare la disponibilità del bene, in quanto il

soggetto richiedente non ne è il proprietario. Se lo avesse fatto, avrebbe scoperto, nel caso specifico, che il contratto di locazione limitava la disponibilità del bene solo alle aree interne dell'immobile, escludendo pertanto il suolo dove si voleva realizzare la scala antincendio.

Ed ecco allora la buona pratica da seguire: «Chi richiede il titolo autorizzatorio edilizio deve comprovare la propria legittimazione all'istanza»; «è onere del Comune ricercare la sussistenza di un titolo (di proprietà, di altri diritti reali, etc.) che fondi una relazione giuridicamente qualificata tra soggetto e bene oggetto dell'intervento, e che dunque possa renderlo destinatario di un provvedimento amministrativo autorizzatorio. Tale verifica, tuttavia, deve compiersi secondo un criterio di ragionevolezza e secondo dati di comune esperienza, con la conseguenza che l'Amministrazione, quando venga a conoscenza dell'esistenza di contestazioni sul diritto di richiedere il titolo abilitativo, deve compiere le necessarie indagini istruttorie per verificare la fondatezza delle contestazioni, ma senza tuttavia assumere valutazioni di tipo civilistico sulla "pienezza" del titolo di legittimazione addotto dal richiedente».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/03/2022

Autore: Massimo Frontera

Affidamento diretto, senza gara esclusa la turbata libertà di scelta del contraente

Il reato si configura se il procedimento amministrativo contempla una qualsiasi procedura selettiva

In caso di affidamento diretto, il delitto di turbata libertà di scelta del contraente disciplinato dall'articolo 353-bis del codice penale, è configurabile quando la trattativa privata, al di là del nomen juris, prevede, nell'ambito del procedimento amministrativo di scelta del contraente, una «gara», sia pure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale. Questo perché la norma in questione fa riferimento esclusivamente al turbamento del procedimento amministrativo, che deve essere realizzato con una condotta finalizzata a inquinare il contenuto del bando, o di un altro atto a questo equipollente, e, quindi, a condizionare le modalità di scelta del contraente. Lo affermano i magistrati della Corte di cassazione penale, Sezione VI, nella sentenza n. 7264/2022.

Mentre, non è configurabile nelle ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata in cui il procedimento è svincolato da ogni schema concorsuale; non è, parimenti, configurabile quando la decisione di procedere all'affidamento diretto è essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte a evitare la gara (Sezione 6, n. 5536/2021).

Per i magistrati, a differenza di quanto previsto dall'articolo 353 del codice penale in cui l'evento naturalistico del reato è costituito in via alternativa dall'impedimento della gara o dal suo turbamento, l'art. 353-bis fa riferimento esclusivamente al turbamento del procedimento amministrativo, che deve essere realizzato con una condotta finalizzata a inquinare il contenuto del bando - o di un altro atto a questo equipollente - e, quindi, a condizionare le modalità di scelta del contraente. La norma incriminatrice richiede, dunque, sul piano della tipicità un'azione finalizzata ad inquinare il contenuto di un atto che detta i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, nonché ogni altra informazione necessaria a tale scopo. La condotta perturbatrice deve quindi riguardare un procedimento amministrativo funzionale a una "gara" e, dunque, del bando, ovvero di un atto che ponga le regole, le modalità di accesso, i criteri

di selezione, che disciplini il modo con cui compiere una comparazione valutativa tra più soggetti o di un atto che assolva la stessa funzione del bando.

Pertanto, quando l'affidamento dell'esecuzione dell'appalto è avvenuto in assenza di ogni forma competitiva e concorsuale, come nella fattispecie trattata dalla sentenza, secondo lo schema dell'affidamento sottosoglia comunitaria in conformità alla disciplina del DI 32/2019 (Sblocca cantieri) convertito dalla legge 55/2019, il delitto di cui all'articolo 353-bis del codice penale, non è configurabile.

Con la conseguenza che la condotta di turbamento, per assumere rilievo ai fini della sussistenza del reato previsto dall'articolo 353-bis del codice penale, deve innestarsi e intervenire in un procedimento amministrativo che contempli una qualsiasi procedura selettiva, la pubblicazione di un bando o di un atto che abbia la stessa funzione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/03/2022

Autore: Corrado Mancini

Accordi quadro, ok alla revisione prezzi da parte della Pa

Emendamento al Dl sostegni-ter: possibilità (non obbligo) per la stazione appaltante di rivedere i listini (entro il tetto economico del contratto)

Gli accordi quadro di lavori aggiudicati e in corso (sia nei settori ordinari sia nei settori speciali) potranno essere rivisti nel senso di rideterminare i prezzi previsti dall'accordo stesso, sia pure «nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro» stesso. Lo prevede [l'emendamento al Dl sostegni-ter](#), condiviso tra maggioranza e governo, inserito come comma 11-bis all'articolo 29 del testo che ha ricevuto oggi l'ok del Senato per la conversione in legge e passa alla Camera per la seconda (formale) lettura. L'aggiornamento è una facoltà offerta alla pubblica amministrazione e non un obbligo. L'allineamento dei prezzi dovrà avvenire avendo a riferimento i prezzi regionali determinati in base alle indicazioni del ministero delle Infrastrutture; ma nel frattempo l'operazione si potrà fare applicando ai prezzi gli scostamenti dei prezzi sui materiali rilevati semestralmente dal Mims. La norma precisa che in entrambi i casi resta fermo il ribasso proposto dall'impresa aggiudicataria. Dal momento che «la previsione stabilisce specificatamente che il ricorso alla stessa debba avvenire nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro - si legge nella relazione tecnica all'emendamento - la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Giovannini, bene emendamenti su norme per infrastrutture

Secondo il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, questo emendamento - insieme all'intero pacchetto di modifiche «frutto di una costante interlocuzione tra Mims e forze politiche» - «hanno arricchito le norme e consentono di gestire meglio gli investimenti infrastrutturali in questo momento di grave difficoltà degli operatori del settore». «Sono state rafforzate le norme volte a fornire sostegni ai diversi settori colpiti dall'aumento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici», ha sottolineato il ministro. La novità va sicuramente incontro alle richieste delle imprese, anche se pare assai difficile che possa rappresentare una risposta sufficiente alle pressanti richieste degli operatori per un intervento immediato e incisivo, in grado contrastare sia il caro materiali sia il caro energia.

Concessionarie autostradali: approvazione Pef entro ottobre 2023

Oltre alla possibilità di rivedere gli accordi quadro adeguandoli agli incrementi dei materiali, il Mims segnala anche l'emendamento che fissa la nuova scadenza del 31 ottobre 2022 entro il quale completare le procedure di approvazione dei Pef da parte dei concessionari autostradali. «Fino a tale data - ricorda il Mims - i pedaggi autostradali non possono variare».

Anche le province di Trento e Bolzano nel Pinqua e nel "Fit per 55"

Il Mims segnala inoltre che la modifica al testo che consente alle province di Trento e Bolzano accedere al Fondo istituito con l'ultima legge di Bilancio per l'attuazione del pacchetto europeo "Fit for 55", che ha l'obiettivo di ridurre entro il 2030 le emissioni inquinanti del 55% rispetto ai livelli del 1990. Stessa cosa per riguarda gli interventi di rigenerazione urbana: si consente alle due province autonome di accedere alle risorse del Piano nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua), «riservando alle stesse una quota di 30 milioni di euro per il finanziamento di proposte coerenti con le finalità del fondo».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/03/2022

Autore: Massimo Frontera

Bonus edilizi, prezzari Mite in Gazzetta: nuovi tetti dal 15 aprile

Entra in vigore tra 30 giorni il decreto con i massimali per 110% e incentivi minori. Per ricadere nel regime precedente entro il 14 aprile andrà presentata una Cilas

Il [decreto prezzari](#), firmato dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, approda in Gazzetta Ufficiale (Dm Mite 14 febbraio 2022). Confermando, nel merito, tutte le novità che erano state anticipate nelle scorse settimane. Saranno 34 i massimali unitari che faranno da riferimento al superbonus e ai bonus minori, quando sia prevista un'asseverazione di congruità dei prezzi per lavori di efficientamento energetico. C'è un incremento lineare, rispetto ai valori della vecchia tabella, pari al 20% per tutti i casi, con la sola eccezione dei cappotti termici nelle zone più fredde, per i quali è prevista una crescita del 30% rispetto agli [importi del 2020](#). E viene confermato (passaggio molto discusso) che «i costi esposti in [tabella](#) si considerano al netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni». Questi elementi, quindi, restano fuori dai massimali. L'obiettivo del decreto, dichiarato dal Governo nelle scorse settimane, è di fotografare gli aumenti legati alle fiammate delle materie prime e alla crescita dell'inflazione, contrastando però anche le frodi: si punta a porre un freno all'eccessiva lievitazione dei costi riscontrata in tempi recenti. Entro il 1° febbraio del 2023 e, successivamente, ogni anno, i costi massimi saranno aggiornati, sulla base dei monitoraggi svolti da Enea.

La fase transitoria

Soprattutto, però, il decreto definisce ora in maniera esatta i contorni della fase transitoria: per congelare la propria situazione e utilizzare i vecchi riferimenti di prezzo (come i prezzari regionali e quelli Dei), bisognerà depositare un titolo edilizio entro il prossimo 14 aprile. Il giorno dopo (il 15 aprile, a 30 giorni dalla pubblicazione) il provvedimento entrerà in vigore e si applicherà a tutti gli interventi. Anche se va detto che il Dm Mite, all'articolo 2 comma 2, utilizza una formulazione che si presta a qualche dubbio, perché dice che le nuove tabelle si applicano «agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto». Questo "successivamente" potrebbe essere interpretato come il 15 aprile (giorno di entrata in vigore) o come il 16 aprile (giorno successivo). Per

cautelarsi, in attesa che arrivi qualche spiegazione ufficiale, sarà meglio chiudere tutto entro il 14 aprile.

Calcoli da rifare

Si aprono, a partire da oggi, 30 giorni nei quali è necessario fare bene i propri calcoli. I livelli di prezzo inseriti nelle nuove tabelle, infatti, non dovrebbero portare questioni particolari. È, però, possibile che su qualche singola lavorazione ci siano delle difficoltà. Per non avere problemi di allineamento tra i computi metrici e le asseverazioni, quindi, è il momento di decidere se non sia opportuno cristallizzare la propria situazione con la presentazione di una Cilas. Rischiano, invece, di restare in mezzo al guado migliaia di condomini che sono ancora lontani dal presentare una Cilas e difficilmente riusciranno a farlo nel giro di un mese. In questi casi, l'amministratore dovrà occuparsi di convocare imprese e professionisti per rivedere i conti dei capitolati già approvati. E servirà una nuova assemblea per approvarli di nuovo.

Massimali da applicare sempre

Tra un mese, quindi, il decreto diventerà il riferimento per tutte le asseverazioni di lavori di efficientamento energetico. Oltre questi valori, non sarà possibile ottenere le detrazioni. Solo per fare qualche esempio, nelle tabelle si parla di cappotti termici, infissi, persiane, schermature solari, pompe di calore, generatori a biomasse, sistemi di building automation. I tetti inseriti nelle tabelle sono frutto di un'analisi che tiene conto dei costi forniti dall'Enea, relativi all'utilizzo dell'ecobonus e del superbonus nel corso del 2021. Non ci saranno alternative al decreto del Mite. Solo per le tipologie di interventi non ricomprese nell'allegato A, infatti, è previsto che l'asseverazione di congruità sia realizzata utilizzando i prezzi regionali, i listini delle Camere di commercio o i prezzi della casa editrice Dei.

Costi extra fuori dai tetti

Trova conferma, infine, l'elemento più atteso dalle imprese: Iva, prestazioni professionali, installazione e manodopera sono fuori da questi parametri. Su questo, bisogna ricordare come le prime bozze del provvedimento avessero rivelato che allo studio del Mite c'era l'ipotesi di rendere i costi indicati nelle tabelle onnicomprensivi di qualunque ulteriore elemento, rappresentando il costo "chiavi in mano" per il cittadino. Una scelta (criticatissima sin da subito dalle imprese) che ricomprendeva nei tetti elementi che valgono tra il 40% e il

50% del costo totale dei lavori, con esiti molto variabili da cantiere a cantiere. Questa ipotesi, nel testo finale, è stata stralciata.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/03/2022

Autore: Giuseppe Latour

Caro-materiali, niente revisione prezzi prima dell'esecuzione: i paletti del Tar Lombardia

Una sentenza evidenzia la povertà delle armi in mano agli appaltatori al di fuori delle novità appena introdotte dal governo per i nuovi contratti

La revisione prezzi può operare solo in fase di esecuzione del contratto di appalto, ma non nella fase antecedente la stipula ai fini di rivedere i prezzi formulati dall'aggiudicatario in sede di offerta. Sotto altro profilo, qualora le clausole contenute nella documentazione di gara escludano espressamente la facoltà di ricorrere alla revisione prezzi, non vi sono spazi per l'applicazione di alcun meccanismo di adeguamento del corrispettivo. Tuttavia l'appaltatore non è totalmente privo di mezzi di tutela in quanto, se ritiene che a seguito di eventi non prevedibili l'esecuzione delle prestazioni sia divenuta particolarmente onerosa, può sempre ricorrere all'azione civilistica di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Si è espresso in questi termini il [Tar Lombardia, Sez. I, 10 marzo 2022, n. 239](#) con una pronuncia di grande interesse in quanto affronta una tematica particolarmente rilevante nell'attuale congiuntura economica, indissolubilmente legata al fenomeno del così detto caro materiali. La pronuncia non si riferisce evidentemente alla nuova disciplina della revisione prezzi recentemente introdotta dal Decreto legge 4/2022, che riguarda esclusivamente i contratti stipulati a seguito di procedure di affidamento avviate dopo la sua entrata in vigore. I principi affermati hanno però un valenza significativa per tutti quei contratti già in corso di esecuzione o comunque per gli appalti già affidati precedentemente all'entrata in vigore della nuova disciplina, e per i quali si pone comunque in termini spesso quasi emergenziali un tema di incremento dei costi tale da rendere difficoltoso il mantenimento di un equilibrio economico – finanziario del contratto.

Il caso

Un ente locale aveva bandito una procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati di igiene urbana, cui partecipavano due soli concorrenti. A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione a favore del primo classificato, la stessa veniva disposta a favore dell'altro concorrente, secondo classificato.

Quest'ultimo rappresentava tuttavia all'ente appaltante la necessità di procedere a una revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c) del Dlgs. 50/2016. Ciò al fine di eliminare lo squilibrio economico - finanziario che si era prodotto nel periodo intercorrente tra l'indizione della gara e la successiva aggiudicazione a seguito del notevole aumento dei costi e della contestuale riduzione degli introiti da smaltimento dei rifiuti.

L'ente appaltante respingeva l'istanza dell'impresa. Contestualmente invitava la stessa alla stipula del contratto, segnalando che in caso di mancata presentazione avrebbe proceduto alla revoca dell'aggiudicazione e all'escussione della garanzia provvisoria. A fronte di questa comunicazione l'impresa aggiudicataria addiveniva alla stipula del contratto, riservandosi tuttavia di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti. Coerentemente a quanto rappresentato, l'impresa procedeva ad impugnare la nota con cui l'ente appaltante aveva respinto la sua istanza chiedendone l'annullamento nelle parti in cui negava l'adeguamento delle condizioni economiche dell'offerta. Nel contempo chiedeva anche la declaratoria di nullità parziale (o l'annullamento parziale) del contratto di appalto nelle parti in cui escludeva la possibilità di revisione del corrispettivo contrattuale, nonché la condanna dell'ente appaltante al risarcimento dei danni subiti.

I motivi di ricorso

Le richieste sopra indicate trovavano ragione nei motivi di ricorso dettagliatamente articolati. In primo luogo il ricorrente evidenziava che il provvedimento di diniego dell'ente appaltante sarebbe stato viziato in quanto avrebbe inquadrato la richiesta di adeguamento prezzo nell'ambito della fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 106, laddove invece l'istanza era formulata ai sensi della precedente lettera c). Nella logica del ricorrente, infatti, si verserebbe in un'ipotesi di sopravvenute circostanze impreviste e imprevedibili rispetto al momento della presentazione dell'offerta (eccezionale aumento dei costi di smaltimento e contestuale diminuzione degli introiti da smaltimento dei rifiuti) che legittimerebbero la variazione del corrispettivo d'appalto ai sensi della richiamata lettera a).

In secondo luogo, avrebbe errato l'ente appaltante nel ritenere che il meccanismo di revisione del prezzo sia applicabile solo in relazione ai contratti

in corso di esecuzione, ma non nell'ipotesi in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, come nel caso di specie, poiché ammettendolo in questa ipotesi si violerebbe il principio di immodificabilità dell'offerta, posto a tutela del par condicio dei concorrenti. Infine, non sarebbe conferente il riferimento operato dall'ente appaltante alla clausola del capitolato speciale che escludeva qualunque meccanismo di revisione del corrispettivo, poiché tale previsione opererebbe esclusivamente rispetto all'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 106, ma non in relazione alla diversa ipotesi di cui alla lettera c), invocata dal ricorrente.

La posizione del Tar Lombardia

Nell'affrontare le questioni poste dal ricorrente, il Tar Lombardia riafferma in via preliminare la sussistenza della propria giurisdizione esclusiva sulla controversia in esame. Ciò in virtù dell'esplicita previsione contenuta nel Codice del processo amministrativo che attribuisce al giudice amministrativo tutte le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al connesso procedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuativa e periodica (articolo 133, lettera e), n.2).

Nel merito, il giudice amministrativo ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dello stesso. Relativamente al primo motivo, non è stata ritenuta accoglibile la tesi del ricorrente secondo cui l'istanza di revisione prezzi dallo stesso presentata andrebbe valutata alla luce della lettera c) del comma 1 dell'articolo 106. Tale disposizione prevede la possibilità di modificare i contratti di appalto qualora la modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, ma riguardi l'oggetto del contratto. Le modifiche contemplate da questa norma si riferiscono quindi esclusivamente all'oggetto del contratto, tanto che sono denominate dallo stesso legislatore come varianti in corso d'opera. Nulla a che fare quindi con la variazione del corrispettivo di appalto.

Questa seconda ipotesi è invece contemplata dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 106, che è appunto la norma cui l'ente appaltante ha fatto corretto riferimento. Tale disposizione prevede che i contratti di appalto possano essere modificati nelle ipotesi in cui ciò stato previsto da specifiche clausole contenute nella documentazione di gara, facendo esplicito riferimento alla clausola di revisione dei prezzi. Quindi è la stazione appaltante che nella sua discrezionalità

può decidere se prevedere in sede di gara che i relativi contratti possano essere soggetti a meccanismi di revisione del corrispettivo. Nel caso di specie questa facoltà discrezionale non è stata esercitata, e anzi nella documentazione di gara è contenuta una clausola che esplicitamente esclude qualunque revisione del corrispettivo contrattuale. Tuttavia secondo il giudice amministrativo ciò non implica che l'appaltatore rimanga totalmente privo di ogni mezzo di tutela a fronte di un aumento eccezionale dei costi delle prestazioni da eseguire. Infatti, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verifichi un aumento eccezionale dei costi tale da rendere lo stesso non più economicamente sostenibile, l'appaltatore potrà attivare l'azione civilistica di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile.

Nel caso di specie questa possibilità è tuttavia preclusa dalla circostanza per cui il contratto in realtà non è in corso di esecuzione, ma deve ancora essere stipulato. In questa ipotesi non può operare né l'istituto della revisione prezzi – anche qualora fosse previsto dalla documentazione di gara – né il rimedio civilistico della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, strumenti entrambi che presuppongono un contratto in corso di esecuzione. Tuttavia l'impresa aggiudicataria può sempre legittimamente rifiutarsi di stipulare il contratto nel caso non lo ritenga più remunerativo a seguito di eventi imprevedibili e imprevedibili qualora – come nel caso di specie – sia scaduto il termine di vincolatività dell'offerta indicato nel bando di gara.

I rimedi contro il caro materiali

Come è noto il tema del caro materiali ha assunto un'importanza cruciale negli ultimi mesi nel settore dei contratti pubblici. Il legislatore, come ricordato, è intervenuto – dopo un primo provvedimento di carattere contingente (Decreto legge 73/2021) - introducendo l'obbligatorietà del meccanismo revisionale che opera però solo per i contratti futuri. Per quelli in corso di esecuzione, qualora – come ordinariamente è avvenuto – non sia stata prevista dall'ente appaltante la clausola revisionale, si pone il tema dei rimedi che possono essere esercitati dall'appaltatore.

La pronuncia in commento individua quello dell'azione di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Il rimedio ha tuttavia carattere risolutorio e non conservativo, nel senso che può essere utilizzato per svincolarsi

dagli impegni contrattuali divenuti eccessivamente onerosi, ma non soddisfa l'interesse che dovrebbe essere primario per l'appaltatore, cioè quello di conservare il contratto ma ripristinandone il relativo equilibrio economico. Sotto quest'ultimo profilo c'è da chiedersi se non possa essere valutata la possibilità di ricorrere al rimedio di cui all'articolo 1664 del codice civile, che contempla la possibilità di procedere alla revisione del prezzo contrattuale a fronte di circostanze imprevedibili dovute a un eccezionale aumento dei materiali (oltre che della manodopera). È infatti vero che in linea generale e astratta l'applicabilità di questa disposizione ai contratti pubblici è esclusa, in virtù del regime speciale che disciplina la revisione prezzi per gli stessi e dell'esplicita previsione escludente normalmente contenuta nei singoli contratti. Tuttavia la situazione eccezionale – per molti aspetti legata all'emergenza epidemiologica – potrebbe anche portare a qualche apertura giurisprudenziale di rivisitazione dell'esclusione, in analogia a quanto avvenuto in altri campi (per esempio in tema di locazioni immobiliari) particolarmente colpiti dall'anomalo andamento del mercato.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 17/03/2022

Autore: Roberto Mangani

Edifici per la logistica, la destinazione d'uso urbanistica dipende dall'effettivo utilizzo

Il Tar Veneto si schiera con l'orientamento prevalente della giurisprudenza

Il corretto inquadramento urbanistico del capannone per la logistica dipende dall'utilizzo concreto che ne fa l'impresa che lo possiede, indipendentemente dai codici Ateco e Naco con i quali l'impresa risulta iscritta alla camera di commercio. Lo ha affermato il Tar Veneto, sezione di Venezia, nella pronuncia dello scorso febbraio ([n.310/2022](#)). Una pronuncia non scontata perché - ricordano i giudici del Tar - sull'inquadramento urbanistico della destinazione d'uso del capannone di logistica esistono in giurisprudenza due orientamenti diversi.

Il primo - definito minoritario - vede i giudici orientati a ritenere che l'uso di un edificio per la logistica si possa unicamente qualificare come produttivo, «costituendo l'attività di immagazzinamento e gestione dei flussi di merci un'attività di produzione di servizi, ovvero - anche nel caso sia funzionale ad un'attività commerciale – il segmento finale dell'attività produttiva, dopo la quale soltanto avviene la distribuzione».

Il secondo orientamento - definito prevalente - ritiene invece che l'uso a fini logistici di un edificio possa essere sia al servizio di un'attività industriale, sia al servizio di un'attività commerciale. E pertanto, «per definire la destinazione d'uso dell'edificio ove essa si svolge, occorre aver riguardo all'attività principale alla quale essa accede, che ne determina inscindibilmente l'incidenza sul carico urbanistico».

Alle due diverse "sub-funzioni" (industriale o commerciale), ricordano i giudici, corrispondono anche due diversi carichi urbanistici sul territorio: il capannone funzionale all'attività industriale sarà meta solo di un ristretto numero di trasportatori; il capannone funzionale all'attività commerciale sarà meta di un ben più alto numero di acquirenti di prodotti.

È per questo che la diversa "classificazione" della funzione logistica vede oneri urbanistici molto diversi, come emerge anche dal contenzioso che il Tar Venezia

è stato chiamato a giudicare. Un comune della provincia di Padova ha infatti chiesto a un'impresa un adeguamento degli oneri di urbanizzazione secondaria, per quasi 169mila euro, non appena quest'ultima ha perfezionato l'acquisto del capannone da parte del precedente proprietario. Questo perché - ha spiegato il comune - la società acquirente è una società che svolge attività commerciale (commercio all'ingrosso) e usa l'immobile per gestire i prodotti avviati alla vendita. Diversamente, la precedente società proprietaria dell'immobile svolgeva attività industriale/produttiva e utilizzava l'immobile per gestire la merce da lei stessa prodotta prima dell'invio ai rivenditori.

Il Tar Veneto, come si diceva, ha giudicato la controversia applicando l'orientamento maggioritario della giurisprudenza. E questo nonostante la società che possedeva l'immobile in precedenza fosse iscritta alla camera di commercio oltre che l'attività prevalente industriale anche per quella, non prevalente, commerciale. «Deve, quindi, ritenersi verificato - scrivono i giudici del Tar - per effetto dell'assoggettamento dell'edificio alle esigenze di una differente finalità aziendale, un mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante, poiché l'edificio, in precedenza utilizzato per finalità strumentali ad un'attività industriale (come emerge dal titolo edilizio rilasciato e dal certificato di agibilità, nei quali è attestato l'uso industriale) è attualmente utilizzato per finalità strumentali ad un'attività commerciale».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/03/2022

Autore: Massimo Frontera

Decreto Sostegni-ter, non passa l'estensione della revisione prezzi a servizi e forniture

Il decreto approvato nella notte dalla commissione Bilancio del Senato ripescava la cessione multipla (fino a tre passaggi) dei bonus edilizi

Confermato l'obbligo della clausola di revisione dei prezzi, ma senza estensione delle compensazioni agli appalti di servizi e forniture. Ok al ritorno della cessione multipla dei crediti maturati grazie ai bonus edilizi, ma con un massimo di tre passaggi di mano. In campo edilizio sono queste le maggiori novità che arrivano dall'approvazione del decreto Sostegni-ter dalla commissione Bilancio del Senato, riunita nell'occasione in seduta notturna. Il decreto, che scade il 28 marzo è atteso già da oggi in Aula sempre a Palazzo Madama, dove il governo è intenzionato a porre la questione di fiducia.

[Nel provvedimento non mancano diverse novità per gli enti locali, a partire dallo sblocco del turn over per i segretari comunali e dalla norma che punta a evitare il default dei Comuni in caso di fallimento delle partecipate, che riassumiamo in questo altro articolo.](#)

Di seguito le principali novità approvate nell'ultima tornata di emendamenti passati in commissione per gli appalti e l'edilizia.

Compensazioni non passa l'estensione a servizi e forniture

Resta l'obbligo di prevedere una clausola di revisione dei prezzi nei bandi di gara, ma il vincolo delle compensazioni con i meccanismi già previsti dai precedenti provvedimenti del governo, rimane confinato agli appalti di lavori pubblici senza estensione ai servizi e forniture, come pure richiesto a gran voce dalle imprese che operano in quei settori con le Pa. Il risultato della discussione parlamentare «scoraggia e ci lascia piuttosto perplessi», dice il direttore generale di Federazione Anie – Maria Antonietta Portaluri. «Se nel decreto sostegni-bis il solo riferimento al settore dei lavori poteva sembrare una svista, la conferma di questa impostazione anche nel decreto Sostegni-ter rischia di determinare danni incalcolabili per le imprese operanti nei due settori esclusi dalla compensazione », aggiunge. Sulla necessità di allargare il tiro delle

compensazioni aveva preso posizione solo pochi giorni fa anche presidente dell'Anac Giuseppe Busia.

Bonus/1. Autorizzate fino a tre cessioni del credito

Tornano le cessioni multiple per i crediti fiscali maturati grazie ai bonus edilizi. Nel corso dell'iter del decreto Sostegni-ter in commissione Bilancio del Senato è stato superato il giro di vite imposto dal governo che aveva limitato a una sola cessione la possibilità di circolazione dei crediti d'imposta. Torna dunque la cedibilità multipla dei crediti, con un massimo di tre passaggi.

Bonus/2. Più tempo per comunicare la cessione dei crediti

Arriva una mini-proroga della scadenza per la comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura dei bonus edilizi: un emendamento Pd al decreto Sostegni-ter approvato nella notte al Senato sposta la data inizialmente prevista al 7 aprile al 29 aprile. «L'obiettivo del Partito Democratico - dichiarano in una nota congiunta Antonio Misiani, responsabile economico del Pd e Gian Mario Fragomeli, capogruppo in commissione Finanze di Montecitorio - era consentire questa proroga senza mettere in difficoltà il 730 precompilato, non intaccando la possibilità di accedere ai rimborsi fiscali entro il mese di luglio. Nelle prossime ore confidiamo di risolvere anche la scadenza del 16 marzo per le comunicazioni degli amministratori di condominio per i lavori effettuati nel 2021».

Calo del traffico: compensazioni per Anas

Più fondi per Anas per compensare il calo del traffico dovuto alla pandemia. È quanto prevede un emendamento presentato dal presidente della commissione Lavori pubblici Mauro Coltorti (M5S). Per Anas viene autorizzata una spesa di 3,9 milioni per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031. «Le risorse sono destinate a compensare la società degli oneri derivanti dal calo delle entrate dovuto alla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza Covid e dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica» ha spiegato Coltorti.

Slitta il termine per i piani dei concessionari autostradali

L'aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali presentati nel 2020 dovrà essere perfezionato entro il 31 ottobre di quest'anno. L'emendamento approvato dalla commissione Bilancio del Senato sposta in

avanti il precedente termine, già scaduto, del 31 dicembre 2021. L'aggiornamento dei piani è propedeutico all'adeguamento delle tariffe autostradali. A fine 2021 il Mims aveva comunicato che per il 2022 non ci sarebbe stato alcun aumento dei pedaggi sul 98% della rete su tutte le autostrade gestite dalle società per le quali è in corso l'aggiornamento/revisione della concessione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/03/2022

Autore: Mauro Salerno

Commissari per 15 nuove grandi opere: con strade e ferrovie c'è anche il tribunale di Milano

Il governo trasmette al Parlamento un nuovo elenco di interventi «Sblocca-cantieri» per 3,1 miliardi

Tre strade, sei opere ferroviarie, una metropolitana, due opere portuali, una diga, una caserma e il potenziamento del tribunale di Milano. Sono [le nuove 15 opere per cui il governo ha deciso la strada del commissariamento](#), in modo da accelerare i tempi. Il valore dei 15 nuovi interventi sottoposti alle procedure speciali ammonta a 3,1 miliardi di euro. A comunicare la novità è il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, specificando che il governo ha già inviato al Parlamento l'elenco delle nuove opere, con la proposta di nomina dei relativi Commissari straordinari.

La quota più consistente degli investimenti, pari a 2,3 miliardi di euro, è destinata al Sud (76,6% del totale) e comprende un'opera stradale (la Ss 275 Maglie-Santa Maria di Leuca, secondo lotto), cinque opere ferroviarie, un'opera idrica (la diga di Campolattaro), un intervento per il trasporto rapido di massa (il prolungamento della metropolitana di Catania) e uno portuale (Brindisi).

Con questa proposta, segnala il Mims, si conclude la fase dei commissariamenti prevista dal decreto Sblocca-cantieri (DI n. 32/2019). L'elenco di opere trasmesso in Parlamento rappresenta infatti la terza e ultima fase dei commissariamenti in applicazione del procedimento introdotto dal decreto che nel 2019 ha introdotto una serie di potenti deroghe al codice appalti per velocizzare la messa a terra degli investimenti. Le prime due fasi, concluse formalmente ad aprile e agosto 2021, hanno individuato 102 opere (ciascuna delle quali consta di diversi progetti) e nominato 39 commissari straordinari.

Grazie ai commissariamenti finora attivati, segnala sempre il Mims, nella seconda metà del 2021 sono state effettuate 27 consegne lavori, mentre si prevede che nel corso del 2022 ci saranno ulteriori 55 consegne, portando il relativo totale a 150 su 354 progetti, con un aumento del 120% rispetto alle 68 consegne registrate negli anni precedenti il commissariamento.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/03/2022

Autore: Mauro Salerno

Sottosoglia, l'interesse di un altro concorrente non impedisce l'affidamento diretto

Consiglio di Stato: l'estensione dell'incarico fiduciario prevista dal DL Semplificazioni non prevede la consultazione degli operatori economici

Merita segnalazione la recente decisione del [Consiglio di Stato, V sezione, n.1108, del 15 febbraio 2022](#), in tema di contratti pubblici ed affidamenti diretti, riferita ad una delle previsioni più dibattute tra quelle introdotte dal filone legislativo cosiddetto emergenziale in forza del quale, con sempre maggior frequenza, vengono disposte normative in deroga al vigente Codice.

Ci si riferisce all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto "semplificazioni", n.76 del 2020, che consente di affidare in via diretta lavori d'importo inferiore a 150.000 euro e forniture e servizi, inclusi quelli di ingegneria e architettura nonché le attività di progettazione, d'importo inferiore a 139.000, secondo il valore in ultimo fissato dall'articolo 51 dell'analogo provvedimento, n.77, del 2021.

La fattispecie esaminata dai giudici di Palazzo Spada offre di per sé spunti di particolare interesse in quanto riferita all'attribuzione, da parte di un ente locale, di una concessione di servizi avente ad oggetto la gestione di un compendio immobiliare di pregio, ad uso attività turistico-ricettiva, rispetto alla quale era stata presentata specifica manifestazione di interesse all'affidamento da parte di altro operatore economico, che ha quindi aperto il contenzioso.

Il tema rileva anche per il fatto che l'attuazione del disegno di legge delega per l'aggiornamento del codice, attualmente all'esame del Senato, che entro marzo dovrebbe essere approvato almeno da un ramo del Parlamento, potrebbe recare la stabilizzazione della normativa che oggi opera in via temporanea fino al 30 giugno 2023; in questo sono anche le più recenti affermazioni del Ministro Giovannini rese lo scorso 10 marzo al Sole 24Ore.

Venendo al merito del caso in esame, nel ritenere legittimo l'operato dell'amministrazione il Consiglio di Stato ha confermato che l'affidamento diretto secondo le richiamate norme, non contempla espressamente la

consultazione degli operatori economici, precisando che lo stesso articolo 36 del Codice dei Contratti pubblici ne prevede la consultazione di cinque solo nell'ipotesi di cui alla lettera b), ovvero per gli appalti di servizi e forniture nel caso di affidamenti pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori alle soglie comunitarie; in tal senso, quindi, gli affidamenti diretti disciplinati dal decreto 76 non costituiscono propriamente deroga al Codice, bensì semplicemente l'estensione del relativo ambito applicativo.

Sul fatto che nella specie non si trattasse solo di valutare i presupposti dell'affidamento diretto, ma anche la circostanza che l'amministrazione avesse addirittura ricevuto la manifestazione d'interesse di un altro operatore, non presa in esame neanche a livello comparativo prima di procedere, secondo parte ricorrente, in violazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità dell'azione amministrativa, afferma la decisione in parola che sebbene l'articolo 36 preveda, al primo comma, i principi che devono essere rispettati anche per gli affidamenti sotto soglia, il successivo comma due introduce, per gli affidamenti di valore minimale, in deroga alla previsione di cui al comma primo, la possibilità di procedere ad affidamento diretto ... anche in assenza di consultazione di due o più operatori economici.

In effetti, conferma espressamente il Consiglio di Stato, non sono stati in concreto violati nel caso in esame i principi sanciti dall'articolo 36 comma 1 del Codice, come invece sostiene l'appellante; ciò in quanto la procedura applicabile e difatti applicata alla fattispecie prescinde dalla previa consultazione di più operatori, non incidendo perciò la mera dichiarazione di interesse presentata dalla società sulle scelte discrezionali dell'Amministrazione che non era per questo obbligata all'avvio di un procedimento selettivo tra più operatori economici, previsto per i contratti di importo superiore.

Sull'applicabilità della disciplina degli affidamenti diretti alle concessioni, la decisione rileva che l'applicazione dell'articolo 36 ricompreso nelle "modalità e procedure di affidamento" cui l'articolo 164, comma 2, fa rinvio, riguarda non solo il suo primo comma ma anche il secondo, derivandone che tutte le modifiche apportate al secondo comma (dal dl 76/20 n.d.r.) trovano applicazione anche all'affidamento delle concessioni.

Ancor più significativa è, infine, l'affermazione per cui l'interesse generale perseguito dal Comune nell'attuale congiuntura non è stato dunque quello di ottenere una maggiore offerta economica, ma di consentire al più presto la ripresa dell'attività della struttura, sì da garantire il presidio del complesso immobiliare e il rispetto della finalità dell'intervento volto alla valorizzazione turistica del territorio.

Il punto è, dunque, quello di superare in modo definitivo, traendo vantaggio dalla disciplina "emergenziale", l'asfittica capacità del sistema italiano di dar corso agli investimenti, valutazione che ormai emerge dalla lettura anche di molte altre significative decisioni giurisdizionali, da ultimo anche della Corte Costituzionale che con sentenza n.8/2022 ha confermato la legittimità della riforma dell'abuso d'ufficio disposta dall'articolo 23 dello stesso decreto 76/2020.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/03/2022

Autori: Stefano de Marinis e Pierluigi Piselli

Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese *Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali*

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Piemonte: 120mila euro per attivare servizi di giustizia riparativa e mediazione penale

La regione Piemonte ha riaperto i termini del bando per la creazione di servizi pubblici per la giustizia riparativa e la mediazione penale, rivolto agli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in particolare gli interventi previsti dal progetto «Riparare, sostenere e mediare: diffusione degli interventi di giustizia riparativa e di sostegno alle vittime in Piemonte» approvato e finanziato da Cassa delle Ammende. Le risorse destinate al finanziamento delle attività progettuali erogabili ammontano a 120mila euro, di cui 80mila euro provenienti da Cassa delle Ammende e 40mila euro da risorse regionali.

Per partecipare alla selezione, il soggetto proponente dovrà far pervenire la proposta di partecipazione via pec entro e non oltre le ore 15 del 31 marzo 2022, pena l'inammissibilità della proposta, al seguente indirizzo:

famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it.

Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Lombardia: biodiversità e cambiamenti climatici, 3,5 milioni a sostegno di aree protette e foreste

La Regione Lombardia nell'ambito del progetto Life «Ip gestire 2020» ha attivato il bando «BioClima». La misura prevede la concessione di fondi in conto capitale a fondo perduto per la realizzazione di interventi di conservazione della biodiversità, di adattamento al cambiamento climatico e di valorizzazione dei servizi ecosistemici di foreste, aree protette e reti ecologiche regionali, attraverso il coinvolgimento del settore privato. Il bando è rivolto a Enti gestori dei siti Natura 2000, Province, Comuni, Comunità montane, Unione di Comuni, Città metropolitana e Consorzi di diritto pubblico) ed è dotato di un budget di

3,5 milioni di euro. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 16:00 del 3 maggio 2022. Info: Gianluca Vitali - tel. 02 6765 2870 mail: gianluca_vitali@regione.lombardia.it.

Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Lombardia: agricoltura, 1 milione per compensare gap competitivo delle aree Natura 2000

La Regione Lombardia, direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi ha approvato il bando 2022 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000» nell'ambito della Misura 12, sottomisura 12.1 per una spesa complessiva pari a 1 milione di euro. Si tratta di una iniziativa per compensare gli svantaggi determinati dal rispetto dei vincoli contenuti nei piani di gestione e/o nelle misure di conservazione delle aree Natura 2000 che si traducono in maggiori costi e in minori ricavi rispetto alle analoghe imprese agricole poste al di fuori dei siti che non devono sottostare alle stesse regole. Le domande devono essere presentate entro il 16 maggio 2022. Al bando possono accedere: imprenditori agricoli individuali o società agricole di persone, capitali o cooperative; società cooperative agricole iscritte all'albo.

Per informazioni relative ai contenuti del bando è possibile contattare la direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi: responsabile di operazione: Roberto Carovigno Tel. 02.6765.2553 - referente: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740 - email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it.
Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Commissione europea: 2 milioni per formare le Centrali d'acquisto della Pa

La Commissione europea, nel quadro del Programma per il mercato unico – COSME, ha attivato un bando per la formazione degli operatori delle centrali d'acquisto della pubblica amministrazione. Gli obiettivi generali del bando sono:

1. Migliorare la capacità amministrativa del personale con funzioni chiave in materia di appalti negli Stati membri;
2. Facilitare l'accesso delle Pmi agli appalti pubblici;
3. Promuovere l'uso di appalti strategici (appalti di innovazione, appalti verdi e appalti sociali).

Il progetto dovrà formare complessivamente almeno 200 partecipanti provenienti da almeno 10 paesi ammissibili, garantendo una partecipazione bilanciata da un punto di vista geografico; all'interno di ciascun corso potranno esserci al massimo 5 partecipanti per uno stesso Stato (dei quali al massimo 3

della stessa organizzazione). Il numero massimo di partecipanti a ciascuna edizione del corso è di 35. Budget: 2 milioni di euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 18 maggio 2022.

Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Commissione europea: oltre 300 milioni per implementare la produzione d'idrogeno pulito

La Commissione europea ha finanziato con un budget di oltre 300 milioni di euro il progetto Ue "Partenariato europeo idrogeno pulito". Il bando sosterrà 41 progetti che promuoveranno la produzione di idrogeno rinnovabile riducendone i costi, sviluppano soluzioni di stoccaggio e distribuzione e stimolando l'uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio in settori complessi, come le industrie ad alta intensità energetica, l'aviazione o il trasporto pesante. Il bando continuerà anche a contribuire a stimolare la diffusione dell'idrogeno in tutta Europa. Saranno realizzati dei "progetti faro", che dovrebbero accelerare la transizione verso un'economia improntata sull'idrogeno. Il bando supporterà progetti in 41 diversi settori, tra cui: 10 per la produzione di idrogeno rinnovabile; 11 per lo stoccaggio e la distribuzione dell'idrogeno; 8 per i trasporti; 4 per il calore e l'energia; 5 progetti sosterranno questioni trasversali. L'invito a presentare proposte avrà due scadenze, con il budget assegnato come segue: prima scadenza 31 maggio 2022, budget di 179,5 milioni di euro; seconda scadenza 20 settembre 2022, budget di 121 milioni di euro.

Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/03/2022

Autori: Maria Adele Cerizza

Banca dati abusivismo, raccolta utile solo per rimuovere gli illeciti edilizi integrali

Solo le costruzioni integralmente prive di titolo sono minacciate dall'applicazione del nuovo strumento digitale

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 60 del 12 marzo del decreto 8 febbraio 2022 del Ministero Infrastrutture, nasce la banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio. L'ampia diffusione delle irregolarità edilizie, le conseguenze fiscali e civili, il rischio di perdere i bonus genereranno probabilmente allarme, dimenticando che da decenni i dati sono regolarmente raccolti. Mese per mese i Comuni, insieme a parchi, soprintendenze e demanio comunicano alla Prefettura gli abusi edilizi, e ad ogni violazione dovrebbe corrispondere una sanzione sia per il proprietario sia per l'esecutore dei lavori. Neppure l'acquirente è immune da rischi, così come i tecnici (sia privati che comunali), i professionisti (compresi i notai) e gli amministratori pubblici.

La banca dati varata dal Ministro però è meno invasiva di quanto appare. La raccolta sarà utile solo per rimuovere gli abusi edilizi integrali, sulla carta oggetto di sanzioni molto severe. Infatti, solo le costruzioni integralmente prive di titolo e gli «organismi completamente diversi da quanto autorizzato» sono minacciati dall'applicazione del nuovo strumento digitale. Il censimento consentirà di assegnare fondi per le demolizioni. Va infatti premesso che l'accertamento e la repressione degli abusi edilizi è di competenza dei Comuni (con la collaborazione degli enti che curano l'ambiente) e della magistratura penale (che, in sede di condanna, dispone del bene oggetto di reato). Se tuttavia l'autore dell'abuso non demolisce spontaneamente l'opera, deve intervenire il Comune anticipando le spese e individuando, con gara, un'impresa idonea a effettuare la demolizione. Procedura analoga dovrebbe essere disposta dal giudice penale, tanto più quando le violazioni si cumulano a quelle ambientali e a quelle antisismiche.

Nella realtà, i Comuni hanno serie difficoltà a eseguire le demolizioni e i ripristini parziali, sia nel reperire le risorse economiche necessarie e nell'individuare imprese idonee. Per rimediare a ciò, dopo aver provato a coinvolgere il Genio militare (art. 10 bis DI 76/2020), si sono stanziati specifici fondi per le

demolizioni. Appunto in tale contesto la nuova banca dati ha un ruolo soprattutto organizzativo, generando elenchi cronologici sulla cui base ripartire le somme disponibili con la legge 205/17 per le demolizioni. La banca dati alimenterà con le comunicazioni mensili che, attraverso le Prefetture, i Comuni inviano all'Amministrazione centrale, specificando tipologia e collocazione degli abusi rilevati. Gli elenchi forniti dai Comuni, tuttavia, non comprendono dati sul contenzioso (ricorsi al Tar o al Capo dello Stato), né le istanze di sanatoria o altri dati sulla circolazione del bene. Per questo le finalità della banca dati (art. 2 del decreto) si fermano al generico censimento, agevolando la programmazione degli interventi di più ampio peso (demolizione integrale), finanziati da uno specifico fondo. I dati ad oggi inviati al ministero delle Infrastrutture andranno comunque riordinati, coinvolgendo vari ministeri (Interno, Giustizia, Transizione ecologica, Cultura, Economia), oltre le Entrate, le Regioni e i Comuni stessi. Dall'ampiezza delle consultazioni si desume la complessità dell'operazione, che essendo finalizzata alla riduzione in pristino, ragionevolmente riguarderà solo gli abusi integrali e gli organismi abusivi nuovi. Tutta la rilevante massa di irregolarità e abusi parziali o che hanno un generico e remoto titolo edilizio, sarà censita a meri fini statistici: una situazione analoga, del resto, è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Cassazione (8230/19), che ha distinto tra abusi integrali (dichiarati invendibili) e varie altre difformità ampiamente presenti nel mercato.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/03/2022

Autori: Guglielmo Saporito

Abusi edilizi, la data di realizzazione dell'immobile si può autocertificare

Se il presunto trasgressore prova l'epoca di realizzazione si inverte l'onere e spetta alla Pa contestare la data

Si può ricorrere all'autocertificazione per risalire alla data di realizzazione di un immobile e determinare se è abusivo o meno. Lo hanno stabilito i giudici del Consiglio di Stato con la [sentenza n. 1222/2022](#).

Il caso

Un Comune ha ordinato la demolizione di un garage realizzato senza alcun permesso. A giudizio dell'amministrazione, il manufatto era stato realizzato dopo l'entrata in vigore della legge 765/1967, che modificando la legge urbanistica 1150/1942 aveva previsto l'obbligo generalizzato della licenza edilizia per tutti gli interventi edilizi, cioè nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche e demolizioni di manufatti esistenti, nonché opere di urbanizzazione. Il proprietario, avvalendosi di tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese da soggetti a conoscenza dello stato dei luoghi, ha contestato che l'immobile è stato realizzato in epoca precedente al 1° gennaio 1967.

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso e il proprietario ha proposto appello al Consiglio di Stato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e annullano l'ordine di demolizione, rilevando che l'onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell'immobile spetta al soggetto cui è stato contestato di aver commesso l'abuso, ma se quest'ultimo fornisce concreti elementi di riscontro, l'onere della prova si trasferisce all'amministrazione.

I giudici amministrativi hanno sottolineato che il Comune si è limitato ad affermare che il manufatto risultava esistente dal giugno 1975 sulla base dell'aerofotogrammetria dell'Istituto geografico militare, mentre non era presente nella precedente foto aerea sempre dell'Igm dell'agosto 1954.

Inoltre il Consiglio di Stato ha rimarcato che il Comune non avendo proposto appello incidentale ha lasciato passare in giudicato i capi di sentenza che hanno accolto i primi due motivi di ricorso, segnatamente sull'incompetenza del

Comune a contestare la mancanza dell'autorizzazione sismica nonché l'omesso previo annullamento del titolo edilizio consistente nel permesso di costruire in sanatoria, con cui era stato regolarmente assentito il porticato in legno.

I giudici hanno poi evidenziato che l'articolo 10 della legge 765/1967, ha introdotto l'obbligo generalizzato della licenza edilizia per tutti gli interventi edilizi, intesi quali nuove costruzioni sul territorio comunale, e che sul punto l'appellante, per dimostrare che il garage in muratura oggetto dell'ordine di demolizione era stato edificato nel 1962, aveva depositato alcune dichiarazioni sostitutive di terzi.

Il Consiglio di Stato ha infine sostenuto di non aver motivi per considerare queste dichiarazioni inattendibili, in mancanza di allegazione da parte del Comune di documenti risolutivi in ordine alla presumibile data di realizzazione del manufatto.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/03/2022

Autore: Domenico Carola

Municipalizzate, Anac contro l'eccesso di affidamenti in house: spiegare qual è la convenienza

Il presidente Busia sul Ddl Concorrenza: solo il 5% sceglie le gare, serve più mercato. Altra richiesta: estendere il regime di incompatibilità nelle Asl

Troppo poco mercato, troppi affidamenti diretti senza che nessuno si preoccupi di spiegare quale sarebbe la convenienza per le casse pubbliche. Il presidente dell'Autorità Anticorruzione Giuseppe Busia interviene senza troppi giri di parole nel dibattito sulla legge per la concorrenza, ora all'esame del Senato, prendendo di mira l'eccesso di gestioni in house da parte delle aziende municipalizzate.

Secondo i dati dell'Autorità il ricorso all'in-house porta gli enti locali ad assegnare in via diretta fino al 93% degli affidamenti, lasciando alle gare per i servizi una quota irrisoria pari a soltanto il 5% del totale. Un'esagerazione, per l'Autorità, che non trova alcun riscontro di motivazione. «Il Codice dei contratti pubblici già prevede per le amministrazioni locali la necessità di spiegare le ragioni del ricorso a società controllate», attacca il presidente dell'Anac. Ma evidentemente questo ancora non basta.

Per Busia «occorre indicare con chiarezza nel Ddl Concorrenza che, prima di ricorrere ad assegnazioni di appalti e concessioni in-house, le stazioni appaltanti devono fornire e rendere pubbliche con precise motivazioni di convenienza economica e sociale le ragioni che portano a scegliere l'in-house, invece della gara».

Per l'Autorità, che già gestisce l'elenco delle società in-house, tale motivazione deve dare conto anche della convenienza economica di non fare la gara e di non ricorrere al libero mercato. Con la possibilità di un intervento diretto dell'Anticorruzione, in caso di scelte ingiustificate. «Come Anac - spiega Busia - chiediamo al Parlamento di inserire un termine di trenta giorni, durante i quali sarà possibile valutare l'adeguatezza delle ragioni delle amministrazioni ed eventualmente impugnare il ricorso all'in-house. In ogni caso, anche tali affidamenti dovrebbero confluire nella banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Anac. Questo per permettere un confronto sulla convenienza, guardando come sono realizzati i servizi sul mercato, e a quale prezzo. In tal

modo aumenterà la trasparenza e così, alla fine, si incentiveranno le scelte dirette a offrire servizi migliori ai cittadini».

Per questo la norma già messa a punto dal governo ora all'esame del Senato deve essere rafforzata e messa a sistema. «Si tratta di risorse importanti e servizi essenziali, dall'elettricità al gas, passando per il trasporto pubblico locale e i rifiuti: una parte fondamentale dell'economia nazionale e locale. Bisogna far sì che gli affidamenti siano fatti in modo conveniente, in caso contrario si rischiano danni e perdite».

La concorrenza, per Busia, va incentivata anche sui prezzi dei farmaci, applicando il criterio del prezzo di riferimento elaborato da Anac sui vari prezzi dei farmaci, e di estendere a tutti i responsabili delle strutture sanitarie l'applicazione delle incompatibilità ora in vigore solo per i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari, inserendo tale dispositivo nel Ddl Concorrenza. «La misura – conclude Busia - eviterebbe conflitti di interessi e legami tra nominato e nominato, come nei casi di chi ha ricoperto incarichi politici o li ricopre contestualmente. Il merito deve essere l'unico elemento che spinge ad individuare queste figure, in ambito sanitario e in tutta la pubblica amministrazione. Perciò bene la rapidità nei concorsi, ma senza rinunciare alla qualità».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/03/2022

Autore: Mauro Salerno

Collegio consultivo tecnico, dalla nomina al valore delle decisioni: istruzioni per l'uso

Con il [decreto del 17 gennaio 2022, pubblicato sulla Gu n.55 del 7 marzo 2022](#), il Mims ha adottato le Linee guida per la definizione del funzionamento del Collegio consultivo tecnico, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 6 del DL 76/2021 (come modificato dal DL 108/2021). La disciplina dettata è molto articolata, con previsioni dettagliate su tutti gli aspetti: ambito di applicazione, costituzione e durata, funzioni e competenze, conduzione delle attività, natura delle decisioni, procedimento, rapporto tra Collegio e altri strumenti di risoluzione delle controversie.

Nell'ambito complessivo di tali aspetti vi sono alcuni profili di particolare rilievo che meritano una specifica attenzione.

Ambito di applicazione

Sotto il profilo soggettivo lo strumento deve trovare applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti in senso ampio, cioè tutti i soggetti sottoposti alle norme del Codice dei contratti pubblici, operanti tanto nei settori ordinari che nei settori speciali. Viene peraltro precisato che l'applicazione si estende anche ai soggetti che operano "nell'ambito delle concessioni", il che sembra significare che le funzioni del Collegio dovrebbero trovare spazio anche nell'ambito dei rapporti tra concessionari e appaltatori. Infine, il Collegio deve operare anche per le opere affidate ai commissari straordinari che abbiano assunto la funzione di stazione appaltante.

Sotto il profilo oggettivo, l'applicazione si estende esclusivamente agli appalti di lavori (con esclusione quindi degli appalti di servizi e forniture). In base a questa distinzione, vi rientrano gli appalti relativi a lavori di manutenzione straordinaria ma non quelli dedicati alla manutenzione ordinaria, evidentemente qualificati come appalti di servizi. La costituzione del Collegio deve avvenire anche per gli appalti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del DL 76/2020. In questo caso è necessario che stazione appaltante e appaltatore stipulino un atto aggiuntivo al contratto di appalto al fine di individuare la tipologia di questioni da sottoporre al Collegio per le quali accettano che la relativa decisione abbia

effetti di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808 – ter del codice di procedura civile, come tale annullabile solo in presenza di determinate condizioni (vedi appresso).

Collegio obbligatorio e Collegio facoltativo

La costituzione del Collegio è obbligatoria per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (come detto, anche se stipulati o comunque in corso di esecuzione – nel caso evidentemente di consegna anticipata in via d'urgenza - prima dell'entrata in vigore del DL 76/2020). È invece facoltativa per gli appalti di importo inferiore a detta soglia. Vi è poi un terza ipotesi, che configura la costituzione del Collegio – anche in questo caso in via facoltativa - in relazione ad una fattispecie del tutto peculiare e in cui la funzione del Collegio assume degli aspetti atipici rispetto a quella sua propria. Si tratta dell'ipotesi in cui il Collegio, in relazione agli appalti di qualsiasi importo, viene costituito nella fase antecedente all'affidamento al fine di fornire alla stazione appaltante consulenza per la risoluzione di problematiche tecniche e giuridiche di ogni natura, comprese le caratteristiche delle opere, le clausole e le condizioni del bando o della lettera di invito, la verifica in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione e l'applicazione dei criteri di aggiudicazione. È evidente che in questo caso il Collegio non è lo strumento per la risoluzione di tematiche attinenti l'esecuzione dei lavori, quanto piuttosto un organo di ausilio all'ente appaltante per fornire consulenza sugli aspetti relativi alle procedure di affidamento dei lavori.

Composizione, requisiti, cause di incompatibilità

Questi aspetti sono disciplinati in maniera molto dettagliata - talvolta anche eccessiva - nelle Linee guida. Il Collegio è composto da tre a cinque membri. I componenti sono nominati da ciascuna delle parti o di comune accordo ovvero, in caso di mancato accordo, ognuna per quelli (uno o due) di propria spettanza. Ogni parte – quindi stazione appaltante e appaltatore – li sceglie tra il proprio personale dipendente ma anche tra soggetti con cui intrattengono un rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa (quindi, si deve ritenere, anche consulenti). Viene specificato che, relativamente alle stazioni appaltanti, la scelta non è soggetta allo svolgimento di procedure a evidenza pubblica, fatto salvo l'obbligo di rispettare il principio di rotazione e la facoltà di istituire elenchi di fiducia che devono però essere aperti all'iscrizione di tutti i potenziali interessati.

Il Presidente viene invece nominato dai restanti componenti del Collegio o, in caso di mancato accordo tra gli stessi, dal Mims per le opere di interesse statale (per quelle in cui lo stesso Mims è finanziatore o stazione appaltante, la nomina avviene sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici). La nomina è invece di competenza delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dalle città metropolitane, per le opere di rispettivo interesse.

Molto dettagliata è la disciplina dei requisiti, differenziati per i componenti del Collegio e per il Presidente. In termini generali la scelta deve essere effettuata nell'ambito delle seguenti categorie professionali: ingegneri, architetti, giuristi e economisti. Nell'ambito di queste categorie sono poi definiti requisiti molto puntuali che fanno riferimento alle esperienze pregresse svolte sia per conto delle stazioni appaltanti (incarichi di Rup, di direttore lavori, di collaudatore, di dirigente di strutture interne, etc.) che più in generale nel settore dei lavori pubblici (professori universitari, magistrati ordinari e amministrativi, prefetti, avvocati, etc.).

Questa griglia di requisiti va poi completata con il regime delle incompatibilità. Le relative previsioni appaiono molto stringenti. Per i componenti del Collegio viene previsto che gli stessi:

- a) non debbano svolgere e aver svolto per conto della stazione appaltante o dell'appaltatore attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto di affidamento;
- b) non devono avere interesse nel procedimento di esecuzione lavori, direttamente o tramite enti o società di cui siano amministratori o legali rappresentanti;
- c) non siano in conflitto di interesse, nel senso indicato dall'articolo 42 del Dlgs 50/2016;
- d) non siano in possesso di adeguati requisiti reputazionali o di onorabilità;
- e) non abbiano cumulato più di 5 incarichi in contemporanea o 10 negli ultimi due anni né abbiano assolto con ritardo alle loro funzioni in precedenti collegi.

Per il presidente a tutte le ipotesi indicate si aggiunge anche l'aver svolto attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico con riferimento ai lavori oggetto di affidamento.

Le cause di incompatibilità sono da un lato molto ampie e dall'altro alquanto generiche. Al di là della ratio che le accompagna – in alcuni casi quanto meno discutibile – il rischio è che il rigoroso rispetto delle stesse renda estremamente difficoltoso e in alcuni casi addirittura impossibile la costituzione del Collegio. Più in generale questo regime di incompatibilità parte dal presupposto che chi a qualunque titolo ha svolto le più svariate attività in relazione ai lavori oggetto di affidamento per ciò stesso non sarebbe nelle condizioni di svolgere adeguatamente il compito di componente del Collegio. Senza tener conto che la funzione del Collegio è quella di risolvere le problematiche relative alla fase esecutiva dei lavori, che certamente non sembra precludere – ma anzi per alcuni aspetti dovrebbe favorire – la partecipazione allo stesso di soggetti che, a diverso titolo, sono stati coinvolti nelle precedenti fasi antecedenti all'esecuzione.

Le funzioni e la natura delle determinazioni

La funzione fondamentale del Collegio è quella di risolvere tutte le controversie e le dispute che possano compromettere o rallentare l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori. Ovviamente ciò non vale per l'ipotesi in cui il Collegio sia costituito nella fase antecedente all'esecuzione dei lavori, per supportare l'ente appaltante nello svolgimento della procedura di gara.

La funzione del Collegio può trovare poi due diverse declinazioni, a seconda della natura e degli effetti attribuibili alle relative determinazioni. Sotto questo profilo le relative disposizioni si sovrappongono e danno luogo a un quadro non pienamente chiaro. In sede di prima analisi, si possono trarre le seguenti considerazioni. Le parti possono decidere – non esprimendo una chiara volontà in senso contrario – di attribuire alle determinazioni del Collegio natura ed efficacia di lodo arbitrale irrituale ai sensi dell'articolo 808 – ter del codice di procedura civile. Queste determinazioni hanno carattere dispositivo, sono cioè direttamente attributive di diritti e obbligazioni per le parti, fatta salva la facoltà di impugnazione nei casi previsti dalla richiamata disposizione codicistica, e cioè: difetto di nomina, decisione oltre i poteri, violazione delle regole del procedimento.

Qualora invece vi sia l'esplicita manifestazione di volontà delle parti a negare alle determinazioni la natura di lodo arbitrale irrituale, le determinazioni del

Collegio hanno natura obbligatoria ma non vincolante (e in alcuni casi facoltativa). Le parti possono quindi discostarsene decidendo quindi di ricorrere all'accordo bonario o agli altri rimedi di risoluzione delle controversie, fermo restando che l'inosservanza delle suddette determinazioni rappresenta indice di responsabilità erariale (per l'ente pubblico) o di inadempimento contrattuale (per l'operatore privato).

Infine, è espressamente previsto che in ogni caso le determinazioni non possono assumere valore di lodo contrattuale irrituale qualora si tratti di decidere sulle ipotesi di sospensione dei lavori dovute all'applicazione di normative penali o europee, da ragioni di ordine o salute pubblica o altre ragioni di interesse pubblico; mentre ciò non vale per le ipotesi di sospensioni legate a ragioni di natura tecnica.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/03/2022

Autore: Roberto Mangani

Polizia Locale
Attività Economiche

Ministero infrastrutture: nuovo Piano Nazionale della Sicurezza Stradale

Con una [nota del 16 marzo](#) il Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili presenta il nuovo Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, approvato dalla Conferenza Unificata, finalizzato ad aumentare la sicurezza stradale intervenendo su diversi fattori di incidentalità, come il miglioramento delle infrastrutture e dei veicoli, anche attraverso l'uso dell'innovazione tecnologica, la maggiore consapevolezza di tutti utenti della strada dei fattori di rischio e della necessità di adottare comportamenti prudenti, nonché l'aumento dei controlli delle forze di polizia, con l'obiettivo di ridurre del 50% entro il 2030 le vittime e i feriti gravi degli incidenti rispetto al 2019; il Piano individua anche interventi di competenza delle amministrazioni locali, quali l'aumento delle zone con limite di velocità a 30 Km/h nei centri urbani, l'aggiornamento dei criteri di progettazione delle strade, una manutenzione programmata, l'impiego di sistemi di monitoraggio strumentale avanzato in linea con il Pnrr, il miglioramento dello stato di illuminazione delle strade, soprattutto in prossimità degli attraversamenti, la realizzazione di piste ciclabili per agevolare gli spostamenti con i mezzi di mobilità dolce.

Fonte: Entionline del 18/03/2022

Stop quarantene da contatto - Un'unità al posto di Figliuolo

Il decreto legge "riaperture", approvato ieri dal Consiglio dei Ministri n. 67, introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza il prossimo 31 marzo.

Tra le numerose disposizioni contenute nella bozza di dl segnaliamo le seguenti:

- l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno varrà "per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori";
- dal 1° aprile termina l'obbligo di quarantena da contatto con un caso positivo al Covid per i non vaccinati: dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus, mentre chi ha avuto un contatto dovrà applicare il regime dell'auto sorveglianza, sia se vaccinato che non vaccinato;
- al commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo subentrerà una unità ad hoc istituita "temporaneamente" presso "il Ministero della difesa", finalizzata al "completamento della campagna vaccinale" e all'"adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, il cui ordinamento è definito dal Capo di stato maggiore della difesa".

Fonte: Italia Oggi n. 65 del 18/03/2022 pag. 25

Autore: d. n.

Videosorveglianza privati Ok ma non sulle strade

Le riprese sulle pubbliche vie possono essere effettuate solo dai comuni e dalle forze di polizia.

Con [l'ordinanza ingiunzione n. 20 del 27 gennaio 2022](#), il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un circolo privato per illecito trattamento dei dati personali. In seguito al sopralluogo effettuato dalla polizia municipale, infatti, veniva riscontrata l'attivazione di un sistema di videosorveglianza con telecamere sia interne che esterne. Oltre a non essere affisso alcun cartello informativo i vigili hanno evidenziato all'autorità che alcune delle telecamere posizionate all'esterno riprendevano sia il marciapiede che la strada e l'ingresso alla vicina caserma dei carabinieri.

Per il Garante privacy, il trattamento dei dati personali posto in essere dal circolo risulta illecito perché non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Il Garante ha precisato in proposito che le riprese sulle pubbliche vie possono essere effettuate solo dai comuni e dalle forze di polizia ed inoltre che le telecamere dei privati vanno sempre segnalate.

Fonte: Italia Oggi n. 62 del 15/03/2022 pag. 24

Autore: Stefano Manzelli

Welfare

Governo, Regioni e Comuni si preparano ad accogliere almeno 700mila profughi

Già previsto uno stanziamento di 181,6 milioni dal 2022 al 2024 per ampliare i posti di disponibili nei centri di accoglienza straordinaria e comunali

I profughi ucraini in fuga dalla guerra arrivati finora in Italia sono solo l'inizio di un fenomeno che si teme crescerà nelle prossime settimane. L'Italia è il primo Paese europeo, dopo la Polonia, per presenza di cittadini ucraini. Dei circa 800mila residenti nella Ue a 27, 230mila si trovano nel nostro Paese (dati Eurostat). Stimando i familiari che potrebbero raggiungerli, le autorità prevedono almeno 700mila persone in arrivo.

L'Italia si prepara con una strategia dai due filoni: l'accoglienza e l'assistenza sanitaria. E che a monte si fonda sull'attivazione, per la prima volta, del meccanismo previsto dalla direttiva 2001/55/Ce, che permette, in caso di massiccio afflusso di sfollati nei Paesi Ue, di riconoscere in loro favore la protezione temporanea: in settimana è in arrivo il decreto che metterà a terra la direttiva e garantirà ai profughi ucraini di soggiornare regolarmente in Italia, di lavorare, di accedere alla scuola e ai servizi sanitari, e di ricongiungersi ai familiari. I profughi potranno lavorare in Italia con la sola richiesta del permesso di soggiorno presentata in questura. «Data l'eccezionalità della situazione e l'attivazione della direttiva Ue – spiega Stefania Congia, dalla Dg Immigrazione del ministero del Lavoro – abbiamo previsto un accesso assolutamente semplificato all'occupazione, in coordinamento con il ministero dell'Interno».

L'accoglienza per ora avviene prevalentemente presso familiari già in Italia o presso privati italiani. Ma il Governo ha previsto di attivare 5mila nuovi posti nei centri di accoglienza straordinaria (Cas) e 3mila nella rete del sistema di accoglienza e integrazione gestito dagli enti locali (Sai). In più, i 2mila posti che erano stati riservati dalla manovra 2022 ai richiedenti asilo dell'Afghanistan ora si aprono anche agli ucraini. Per finanziare questi nuovi posti è stata disposta una spesa di 181,6 milioni di euro, dal 2022 al 2024 (con il DI 16/2022, varato il 28 febbraio, insieme allo stato di emergenza legato alla crisi ucraina, che durerà fino al 31 dicembre 2022).

La macchina dell'accoglienza è coordinata dalle Regioni, che hanno istituito task force dedicate, ma vede in prima linea anche i Comuni. «Non si può fare accoglienza senza i Comuni», spiega Matteo Biffoni, delegato dell'Anci per l'immigrazione e sindaco di Prato. «Un tema fondamentale sul quale ci stiamo confrontando con il Governo è la possibilità di riconoscere un aiuto economico alle famiglie che si occupano dell'accoglienza, siano italiane o ucraine, perché questa spesa non ricada sui servizi sociali dei Comuni. L'altro tema è la tutela dei minori non accompagnati, che provengono da orfanotrofi dell'Ucraina o sono mandati all'estero dai genitori. Per loro serve un affiancamento, anche psicologico».

Da Nord a Sud, gli enti si stanno attrezzando per gestire arrivi massicci, cercando alloggi da aggiungere a quelli individuati a livello nazionale. «Nella città metropolitana di Milano – spiega l'assessore comunale al Welfare, Lamberto Bertolè – i residenti ucraini sono 22mila. Stimiamo che possano raddoppiare». Roma Capitale ha stretto accordi con Federalberghi, che ha messo a disposizione tre strutture ricettive per 160 posti. La Regione Lazio ha individuato 10mila posti letto sul territorio regionale. Ulteriori intese sono state siglate con alberghi, case vacanze e istituti religiosi. Inoltre, è stata pubblicata una brochure informativa (anche in lingua ucraina) in cui sono specificati i riferimenti per ottenere il permesso di soggiorno, fare tamponi e vaccinazioni.

La Campania ha riattivato il Covid residence all'ospedale del Mare (160 posti). L'Asl Napoli 1, invece, ha allestito un hub vaccinale allo spazio congressi Mostra del Mare. L'Umbria punta a utilizzare due Covid hotel e nelle Marche è allo studio un accordo con Federalberghi.

C'è poi il tema dell'assistenza sanitaria: ai profughi sono offerti un primo screening (incluso il tampone Covid), le vaccinazioni (contro il Covid, ma anche quelle pediatriche), insieme a una tessera sanitaria provvisoria. Il Veneto ha attivato 26 centri diffusi sul territorio e nelle principali stazioni per accogliere i profughi con team composti da medici, sanitari, interpreti e psicologi. E alcune Regioni stanno stanziando fondi: la Calabria ha destinato 4 milioni ai Comuni per "rifunionalizzare" abitazioni per i profughi e 1,2 milioni per le spese di accoglienza.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/03/2022

Autori: Eugenio Bruno, Ivan Cimmarusti, Valentina Maglione, Valentina Melis e Bianca Lucia Mazzei

Rassegne Giurisprudenziali

Commissioni di concorso, risultato di amministrazione e imposta di soggiorno: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Compensi delle commissioni di concorso

Non è consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale, del compenso stabilito dagli articoli 13 e 14 della legge 56/2019, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico previsto dall'articolo 24, comma 3, Dlgs 165/2001. La giurisprudenza contabile ha affermato che trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali la deroga al principio di onnicomprensività previsto dall'articolo 24, comma 3, Dlgs 165/2001, prevista dall'articolo 3, comma 14, legge 56/2019, trattandosi, quest'ultima, di norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione, non suscettibile di interpretazione estensiva, né analogica, in ossequio al divieto contenuto nell'articolo 14 delle disposizioni preliminari al Codice civile.

Sezione regionale di controllo del Piemonte - parere n. 44/2022

Suddivisione del risultato di amministrazione

La non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, per effetto della erronea o incompleta determinazione delle componenti vincolate, destinate e accantonate dello stesso, costituisce una irregolarità contabile, in quanto risorse vincolate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura e risorse che dovevano essere accantonate per la tutela di rischi connessi alla presenza di contenziosi in corso e da considerarsi pertanto indisponibili divengono invece disponibili. Essa comporta altresì una distorta

rappresentazione del risultato di amministrazione che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

Sezione regionale di controllo della Toscana - deliberazione n. 24/2022

Imposta di soggiorno e agenti contabili

L'articolo 180 della legge 77/2020, oltre al mutamento della qualifica soggettiva del gestore, da agente contabile a responsabile di imposta, ha determinato la depenalizzazione del mancato o parziale versamento, che è ora soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997. A giudizio del Collegio, la novella legislativa, pur operando la depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla qualifica soggettiva e alla conseguente responsabilità contabile del gestore stesso. Il «maneggio di denaro pubblico» genera di per se l'obbligo della resa del conto, con conseguente responsabilità contabile in caso di non corretta gestione, di talché il maneggio e la custodia di denaro e rappresentano il presupposto oggettivo affinché chi svolge queste attività possa essere qualificato come agente contabile e, come tale, soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti. Ne deriva che, laddove questo presupposto oggettivo sia riscontrabile (indipendentemente dal titolo che lo legittima e dalle modalità concrete con cui esso si realizza), ci si trovi evidentemente al cospetto di un rapporto che ha in sé gli elementi caratterizzanti e fondanti della responsabilità contabile, essendo il maneggio e la custodia di denaro o valori pubblici condizione necessaria e sufficiente per considerare un agente contabile chiunque abbia effettivamente e concretamente svolto questa attività e, conseguentemente, per incardinare la giurisdizione della Corte dei conti.

Sezione giurisdizionale delle Marche - sentenza n. 19/2022

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/03/2022

Autore: Marco Rossi

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Reg. n° 431 Trib. Varese

Ente riconosciuto con delibera 3 dic. 1998 n° 40001 della Regione Lombardia

Certificato Qualità ISO 9001:2015 n. IT-91387

Accreditato all'albo degli operatori per la formazione al n. 975/2016 Regione Lombardia

